

**LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN
MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE**

ABRUZZO

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Leggi di riordino a carattere generale

1.1.1 Pluri-settoriali

1.1.2 Settoriali

(a) L.r. 24 agosto 2001, n. 39 (B.U. 19 settembre 2001, n. 18)

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 10 marzo 1983, n. 11, recante "Normativa in materia di bonifica" e alla l.r. 7 giugno 1996, n. 36 "Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica".

Finalità della legge è quella di migliorare il processo di riordino, di funzionalità e di consolidamento economico-finanziario dei Consorzi di bonifica, attraverso modifiche e integrazioni alle leggi citate nel titolo.

Le modifiche riguardano la composizione del consiglio dei delegati, il sistema elettivo dello stesso, la nomina del Presidente e della Deputazione amministrativa, le funzioni del Presidente, le azioni di monitoraggio, la cessione gratuita di mezzi e strutture da parte dell'ARSSA al Consorzio di bonifica Ovest.

1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 4 ottobre 2001, n. 56 (B.U. 22 ottobre 2001, n. 21)

Contributi a piccoli comuni per opere ed infrastrutture nell'anno 2001.

La legge, dopo aver individuato e disciplinato opere, infrastrutture e comuni, prevede, all'art. 3, la costituzione di una società mista, a prevalente capitale pubblico, per la gestione delle strutture, per la promozione dell'artigianato locale e per la realizzazione di un sistema integrato tra realtà dell'artigianato abruzzese, nel comune di Guardiagrele.

(b) L.r. 27 dicembre 2002, n. 31 (B.U. 30 dicembre 2002, n. 32)

Integrazione alla l.r. 27/01/1997, n. 7 recante: Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria di proprietà dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo (ARSSA).

Viene introdotto un art. 4-bis relativo all'area di sedime pertinente.

1.3 Leggi di incentivazione

(a) L.r. 28 dicembre 2001, n. 88 (B.U. 29 dicembre 2001, n. 29)

Intervento finanziario della regione Abruzzo per la prestazione del contributo annuale per il terzo anno di attività della società consortile a r.l. Centro ceramico castellano.

La legge fissa in lire cento milioni la quota annuale di partecipazione regionale, su richiesta della società, con ordinanza del Dirigente del servizio sviluppo dell'artigianato.

(b) L.r. 20 luglio 2002, n. 16 (B.U. 7 agosto 2002, n.16)

Interventi a sostegno dell'economia.

La legge è articolata in cinque Capi che disciplinano, rispettivamente, gli interventi finalizzati alla creazione di nuova imprenditorialità nel campo dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei servizi e del turismo, in forma societaria, cooperativa, piccola cooperativa ed individuale, nonché attività professionali (Capo I); gli interventi finalizzati alla costruzione, all'acquisto e alla ristrutturazione di capannoni e di immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire ad attività produttiva e di servizio (Capo II); il consolidamento delle passività bancarie a breve termine e dell'indebitamento assoggettato a procedura giudiziaria attraverso mutui a medio termine (Capo III); la promozione di nuovi insediamenti industriali da parte delle PMI e delle grandi imprese (Capo IV). Il Capo V detta disposizioni per l'attuazione e gestione della legge. Per ciascun intervento sono disciplinati i beneficiari; le spese ammissibili per investimenti e di gestione; le misure delle agevolazioni; la cumulabilità con altri contributi; i tempi di realizzazione dei progetti; i controlli e le ispezioni; le revoche e le sanzioni.

(c) L.r. 6 novembre 2002, n. 24 (B.U. 14 novembre 2002, n. 25)

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 20 luglio 2002, n. 16 recante: "Interventi a sostegno dell'economia".

La legge modifica quella richiamata nel titolo (*vedi Abruzzo, 1.3 b del presente volume*) nella parte riguardante la cumulabilità dei contributi.

(d) Regolamento regionale 13 novembre 2002, n. 3 (B.U. 29 novembre 2002, n. 15, straord.)

Regolamento di attuazione della l.r. n. 16 del 20 luglio 2002 “Interventi a sostegno dell’economia”.

Il regolamento detta norme di attuazione del Capo I (nuove iniziative imprenditoriali), Sezione I (nuove società, piccole cooperative e cooperative), della legge richiamata nel titolo (*vedi Abruzzo, 1.3 b del presente volume*).

Tra le finalità, il potenziamento della politica degli incentivi rivolti alla nuova imprenditoria è diretto alla riduzione della disoccupazione, alla promozione di nuove imprese e alla tutela di categorie sociali svantaggiate (art.1).

L’art. 2 è dedicato ai beneficiari (piccole e medie imprese operanti nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dei servizi e del turismo) e ai requisiti richiesti al fine di presentare domanda di contributi.

L’art. 3 disciplina, nel dettaglio, le spese ammissibili (spese per investimenti in beni materiali ed immateriali, con esclusione di immobili ed opere murarie; spese di gestione del primo anno di attività).

Gli artt. 4 e 5 riguardano, rispettivamente, la misura delle agevolazioni (sono previste quattro intensità distinte) e la cumulabilità dei contributi.

Gli artt. 6 e 7 sono relativi alla procedura da seguire per ottenere i contributi (domanda corredata da documentazione, istruttoria da parte di una apposita commissione tecnico-scientifica, formulazione della graduatoria).

L’art. 8 concerne le modalità di erogazione del contributo.

L’art. 9 riguarda i tempi di realizzazione dei progetti (24 mesi dalla data di comunicazione ufficiale di ammissione a finanziamento).

L’art. 10 disciplina i controlli e le ispezioni, anche a campione, della regione per la verifica della sussistenza delle condizioni previste per la fruizione delle agevolazioni.

L’art. 11 è dedicato alla possibilità di revoca delle agevolazioni e, infine, l’art. 12 concerne la flessibilità dell’investimento (l’impresa può, cioè, adottare variazioni e/o riallocazioni alla spesa di investimento nel limite massimo del 20% del contributo accordato, purché le variazioni siano coerenti con gli obiettivi progettuali).

(e) *L.r. 27 dicembre 2002, n. 37 (B.U. 30 dicembre 2002, n. 32)*

Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 30/05/1997, n. 53: Interventi nel settore agricolo e agroalimentare.

La modifica sostanziale apportata da questa legge alla precedente consiste nell'ampliamento dei settori di intervento, fra i quali viene inserito quello della pesca marittima e dell'acquacoltura.

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) *L.r. 10 maggio 2002, n. 7 (B.U. 24 maggio 2002, n. 10)*

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002).

La legge è articolata in dodici Capi.

Nel Capo I, Disposizioni finanziarie, l'art. 5 stabilisce, ad integrazione dell'art. 52 della l.r. 95/2000, concernente "Nuove norme per la montagna", che l'erogazione dei finanziamenti, degli incentivi e dei contributi in essa previsti o con il Fondo per la montagna, siano erogati nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

Il Capo II è interamente dedicato alle agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive. Gli artt. 13 e 14 prevedono, rispettivamente, la riduzione di un punto percentuale dell'IRAP per i soggetti passivi che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi e la riduzione del 3,25 % limitatamente al valore della produzione netta nel territorio dei piccoli comuni montani e, comunque, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti *de minimis*.

Nel Capo IV, dedicato all'agricoltura e alla pesca marittima, l'art. 18, comma 3, sostituisce l'art. 20 della l.r. 12 aprile 1994, n. 28, sulla forestazione e la valorizzazione ambientale, prevedendo che tutte le operazioni eseguite nei boschi e nei terreni vincolati siano sottoposte, oltre che alle leggi e ai regolamenti vigenti, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate dalla giunta regionale. Gli artt. 19 e 20 dettano, rispettivamente, una serie di disposizioni in materia di pesca marittima ed acquacoltura e in materia di fermo biologico. In particolare, gli undici commi dell'art. 19 hanno ad oggetto: l'estensione agli interventi in materia di pesca e acquacoltura della l.r. 30 maggio 1997, n. 53, relativa agli interventi nel settore agricolo e agroalimentare (comma 1); le modalità di ripartizione del Fondo per il credito agevolato alle piccole e medie imprese nel settore della pesca e dell'acquacoltura (comma 2); l'interpretazione autentica dell'art. 1

della l.r. 11 gennaio 1994, n. 1, sugli interventi a favore di pescatori per eventi calamitosi in mare, con la previsione che all'istruttoria delle istanze provveda il Nucleo di Valutazione previsto dal Complemento regionale di programmazione del DOCUP Pesca marittima 2000/2006 (comma 4); la previsione del rinnovo, a cadenza biennale, del Nucleo stesso da parte dell'Autorità regionale di gestione del Programma previa designazione di esperti da soggetti specificati dalla legge (comma 5); l'adeguamento del regime di aiuto al fine di renderlo compatibile con i massimali comunitari, riducendo la percentuale dei contributi a sostegno dell'attività di Pesca-Turismo dal 60% al 40% (comma 6). Infine, l'articolo in esame contiene una serie di abrogazioni di precedenti disposizioni e norme di interpretazione autentica. L'art. 20 prevede che il "fermo biologico" venga compensato mediante fondi regionali, rinviando ad un regolamento della giunta la disciplina delle modalità di riconoscimento e di erogazione dell'indennità.

Nel Capo VII, dedicato agli interventi in favore dell'area Valle Peligna-Alto Sangro, l'art. 24, commi 1 e 2, disciplina il finanziamento dello studio di fattibilità per la creazione di un centro (gestito da una società a partecipazione regionale) di formazione di nuove professionalità e per la realizzazione di nuovi prodotti informatici. Per le finalità richiamate, la Direzione regionale affari della Presidenza finanzia la realizzazione di progetti presentati dai comuni, dalle comunità montane e loro consorzi dell'area suindicata, nonché dal consorzio industriale di Sulmona, per la realizzazione di opere infrastrutturali e per l'acquisto di beni immobili da destinare alle attività produttive e del terziario all'interno di un programma finalizzato.

Nel Capo XI, sui Consorzi di difesa, l'art. 33 prevede la concessione di un contributo annuale integrativo fino al 50 % della spesa dei premi assicurativi ammessi dallo Stato (se inferiore alla soglia massima) ai consorzi di difesa e per loro tramite alle cooperative e loro consorzi.

Nel Capo XII, relativo agli interventi in favore delle aree interne e costiere, gli artt. 34 e 35 riguardano, rispettivamente: il finanziamento per la realizzazione di progetti presentati dai comuni, comunità montane e loro consorzi, consorzi industriali, per la realizzazione di opere infrastrutturali e per l'acquisto di beni immobili da destinare alle attività produttive e del terziario delle aree interne; l'assegnazione di un contributo di 50.000,00 euro all'enoteca regionale di Ortona a Mare per la valorizzazione dei vini abruzzesi. Il finanziamento è concesso dalla Direzione regionale agricoltura dopo presentazione della domanda corredata da relazione illustrativa sul programma di attività.

BASILICATA

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Leggi di riordino a carattere generale

1.1.1 Pluri-settoriali

1.1.2 Settoriali

(a) L.r. 6 settembre 2001, n. 33 (B.U. 8 settembre 2001, n. 62)

Norme in materia di bonifica integrale.

Le finalità della legge consistono nel raggiungimento, mediante un'azione di "bonifica integrale" promossa ed organizzata dalla regione, di un insieme articolato di obiettivi, concernenti la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la gestione ottimale delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il suolo, lo sviluppo rurale, la qualità delle produzioni agricole, l'ambiente e lo spazio rurale.

Tale azione organica si sviluppa "in base al piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale ed ai programmi triennali dell'attività di bonifica ed in modo coordinato con gli obiettivi e le azioni del piano di bacino e degli strumenti di programmazione e pianificazione della regione e degli enti locali". Deve, altresì, tenere conto delle direttive dell'unione europea in materia e delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale (art. 1).

Il piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale - descritto dettagliatamente all'art. 4, che ne stabilisce la funzione e l'*iter* di approvazione - è redatto, per ciascun comprensorio di bonifica, in base a direttive programmatiche, elaborate ed approvate dalla regione secondo le modalità previste dall'art. 2.

L'art. 3 dispone la suddivisione del territorio di bonifica in comprensori, a ciascuno dei quali viene preposto un consorzio di bonifica, e al cui interno vengono delimitati ambiti funzionali omogenei. Nello stesso articolo vengono definite le procedure che portano all'approvazione di tali suddivisioni da parte del consiglio regionale.

L'art. 5 definisce puntualmente quali interventi siano da considerarsi opere pubbliche di bonifica, demandando ad apposito provvedimento della giunta regionale l'individuazione delle opere "di preminente interesse regionale", agli effetti di quanto previsto dall'art. 6, relativo alle funzioni dei consorzi di bonifica.

L'art. 7 disciplina le opere di competenza dei privati, prevedendo l'intervento dei consorzi in caso di inadempienza, il riparto delle spese fra i proprietari, l'eventuale concorso della regione nella spesa ritenuta ammissibile.

La legge (art. 8) favorisce il ricorso allo strumento della concertazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, assegnando alla regione il compito di promuovere accordi di programma, e prevedendo la stipula di intese e convenzioni tra consorzi ed enti locali per la realizzazione di interventi legati ad obiettivi comuni. Lo stesso articolo disciplina anche l'affidamento di determinati interventi di bonifica.

L'art. 9 disciplina i contributi consortili cui sono tenuti i proprietari degli immobili agricoli ed extragricoli beneficiari in modo specifico delle opere di bonifica gestite dal consorzio. Viene anche previsto, per alleggerire la spesa gravante a questo titolo sui proprietari, un contributo definito dalla giunta regionale e ripartito tra i consorzi per opere ed impianti pubblici di bonifica previsti nei piani di bonifica, secondo quanto indicato in merito dalle direttive programmatiche.

Vengono quindi definiti gli organi dei consorzi, la cui durata è fissata in cinque anni (art. 10). Gli artt. 13, 16 e 17, 18, 19, 20 sono dedicati rispettivamente all'assemblea dei consorziati, al consiglio dei delegati, al presidente e al comitato di coordinamento, al direttore generale, al collegio dei revisori dei conti. All'art. 11 vengono disciplinate le modalità di approvazione dello statuto e la sua sfera di competenza. Le modalità di elezione degli organi, e le cause di ineleggibilità e decadenza sono definite agli artt. 14 e 15.

Al bilancio di previsione sono dedicati gli artt. 21, 22, 23; quest'ultimo in particolare impone l'obbligo per i consorzi di approvare annualmente, unitamente al bilancio di previsione, una relazione programmatica relativa al triennio successivo ed un bilancio di competenza almeno triennale. Al conto consuntivo è invece riservato l'art. 25. In caso di mancata approvazione di esso o di perdita di esercizio, gli organi consortili sono sciolti di diritto (art. 27); lo stesso articolo prevede altri casi di scioglimento.

La parte relativa ai controlli è contenuta negli artt. 24 (controllo interno di gestione) e 26 (controllo regionale sugli atti consortili).

La predisposizione del piano di bonifica è finanziata mediante un contributo erogato dalla regione alle province; la sua realizzazione avviene attraverso una serie di contributi, proventi e finanziamenti elencati all'art. 30.

(b) L.r. 26 novembre 2001, n. 43 (B.U. 1 dicembre 2001, n. 77)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48.

L'art. 1 della legge modifica il regime autorizzatorio previsto dall'art. 3 della legge citata nel titolo, relativa alla raccolta dei funghi epigei spontanei (vedi vol. 1°, Basilicata, 1.2 c).

L'art. 2 apporta modifiche agli articoli 4, 7 e 14 della legge citata, mentre l'art. 3 abroga il regolamento regionale in materia.

1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 16 agosto 2001, n. 29 (B.U. 21 agosto 2001, n. 55)

Riordino del sistema dei servizi di sviluppo agricolo. Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7 agosto 1966, n. 38 ed alla l.r. 13 luglio 1998, n. 21.

(Per la legge n. 21 del 1998, citata nel titolo, vedi vol. 1°, Basilicata, 1.2 a)

La legge in esame disciplina il riordino dei servizi di sviluppo agricolo (SSA) per adeguarli “ai nuovi scenari di sviluppo agricolo nazionali e internazionali e al ruolo multifunzionale del settore primario” (art. 1). L’impegno finanziario a disposizione della regione in ordine ai SSA è volto anche ad “accelerare l’applicazione delle politiche regionali in un contesto di sostenibilità delle risorse naturali e culturali” (art. 2, comma 1).

In questa prospettiva la legge:

- definisce le componenti strutturali del “sistema dei SSA” (art. 3): Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, con un apposito ufficio competente e gli osservatori tematici; Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura (ALSIA), con le Aziende agricole sperimentali dimostrative e i divulgatori agricoli ad essa assegnati; Consorzio interregionale di formazione divulgatori agricoli (CIFDA); altre istituzioni pubbliche e private;
- prevede (art. 4) che le attività dei SSA siano realizzate in base a un Piano triennale elaborato dal Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale con il concorso dell’ALSIA, degli enti territoriali locali, degli enti gestori di aree protette, di organizzazioni professionali e associazioni di produttori, delle principali associazioni ambientaliste e dell’associazione dei consumatori. Il Piano è poi trasmesso alla giunta e approvato dal consiglio regionale;

- definisce (art. 2, comma 2) i “campi di applicazione” dei SSA (ricerca e sperimentazione; divulgazione agricola; formazione e aggiornamento professionale in materia agroambientale, agroalimentare, forestale e sviluppo rurale; servizi tecnici di supporto); precisa (art. 5, comma 1), le funzioni del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale (elaborazione del piano; monitoraggio e valutazione; coordinamento), le finalità (art. 5, comma 3) dell’ALSIA, i cui compiti – ricerca e sperimentazione, informazione, consulenza e orientamento tecnico, consulenza di gestione e organizzazione, orientamento commerciale, formazione professionale agricola, servizi tecnici e specialistici di supporto – sono disciplinati in maniera dettagliata rispettivamente dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
- prevede (art. 14) che, entro 4 mesi dalla pubblicazione della legge, l’amministratore unico dell’ALSIA presenti alla giunta regionale il regolamento interno dell’Agenzia, che deve definire la pianta organica e il modello organizzativo dell’ALSIA;
- disciplina la vigilanza della regione sulle attività dell’ALSIA indicando quali atti vanno sottoposti al controllo di legittimità e di merito del consiglio regionale e quali al controllo della giunta.

La legge di riordino lascia in vigore la legislazione precedente, prevedendo tuttavia alcune modifiche (art. 17, 18) della l.r. 13 luglio 1998, n. 21 (vedi vol. 1°, *Basilicata*, 1.2 a) e alla l.r. 7 agosto 1996, n. 38 e adottando la clausola generale (art. 19) secondo la quale sono abrogate tutte le disposizioni difformi o contrastanti rispetto alla legge di riordino.

(b) *L.r. 4 gennaio 2002, n. 4 (B.U. 8 gennaio 2002, n. 2)*

Disciplina dei regimi regionali di aiuto.

La legge, emanata al fine di potenziare e sviluppare il sistema delle imprese regionali e di adeguare la relativa disciplina di incentivazione alle disposizioni ed orientamenti comunitari vigenti in materia di aiuti di Stato, è articolata in quattro Titoli.

Detta i principi generali nel Titolo I (artt. 1-6). Istituisce, poi, i regimi di aiuto alle piccole e medie imprese (Titolo II) e, in particolare, dedica il Capo I (artt. 7-16) agli aiuti in regime di esenzione e il Capo II (artt. 17-24) agli aiuti di importanza minore (*de minimis*). Regolamenta la concessione di singoli aiuti ad imprese nel Titolo III (artt. 25-34). Infine, il Titolo IV (artt. 35-37) riguarda le disposizioni finali.

Per ciascun regime di aiuto sono disciplinati: destinatari; iniziative finanziabili; oggetto, intensità, strumenti di aiuto; costi ammissibili; cumulo; esenzione dell’obbligo di notifica; registro dei regimi esentati.

La legge stabilisce, altresì, le forme e le procedure per l'attivazione di regimi e singoli aiuti all'interno di atti di programmazione negoziata (art. 33), nonché le modalità di concorso della regione nell'applicazione di regimi di aiuto a carattere nazionale.

E' abrogata la l.r. 14 aprile 2000, n. 49, in materia di regimi regionali di aiuto (*vedi vol 1°, Basilicata, 1.2 m*).

(c) L.r. 20 maggio 2002, n. 18 (B.U. 24 maggio 2002, n. 35)

Disposizioni per la precauzione in materia alimentare e per la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi modificati e di prodotti da essi derivati. Norme per la produzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche.

La legge è strutturata in 4 Titoli, dedicati rispettivamente agli organismi geneticamente modificati; ai prodotti biologici, tipici e tradizionali; ai compiti di informazione, educazione alimentare e controllo, alle sanzioni e norme finanziarie.

Il Titolo I tratta del principio di precauzione, cui la regione informa il proprio agire in materia alimentare, con particolare riguardo all'uso degli ogm (art. 1); introduce il divieto di coltivazione e di allevamento di piante, animali, o altro tipo di ogm, sui terreni di proprietà pubblica, collettiva e nelle aree a qualunque titolo protette (art. 2), il divieto di coltivazione in pieno campo di piante transgeniche (art. 4), nonché quello di uso di prodotti contenenti ogm nella ristorazione collettiva.

All'interno dello stesso Titolo I, l'art. 3 modifica la legge regionale sulla disciplina delle produzioni biologiche n. 14 del 1999 (*vedi vol. 1°, Basilicata, 1.2 e*); l'art. 5 esclude dall'accesso al marchio o a qualunque denominazione o specificazione di qualità le aziende agricole che utilizzino ogm; l'art. 7 dispone in materia di etichettatura dei prodotti contenenti ogm; l'art. 8 prevede la promozione e l'incentivazione, da parte della regione, delle ricerche finalizzate alla valorizzazione delle risorse geneticamente autoctone e dei prodotti tipici e allo studio dei rischi connessi agli ogm.

Il Titolo II prevede la promozione, da parte della regione, del consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle attività di ristorazione collettiva, mediante l'erogazione di appositi contributi (artt. 10, 11, 12 e 13).

Il Titolo III prevede l'organizzazione in proprio, o comunque il supporto da parte della regione, di campagne di informazione ed educazione dei cittadini in campo alimentare, e dispone l'obbligo per gli enti gestori di attività di ristorazione collettiva di fornire informazioni sul servizio reso (art. 14). L'art. 15 istituisce una commissione di controllo

12

sugli ogm e sui prodotti da essi derivati, definendone la durata, la composizione, le modalità di nomina e di esercizio dei poteri.

Il Titolo IV comprende l'art. 16, relativo alle sanzioni, e l'art. 17 (norma finanziaria).

(d) L.r. 5 luglio 2002, n. 25 (B.U. 8 luglio 2002, n. 46)

Modifica delle legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 "Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.d. 332/1928".

I quattro articoli di questa legge modificano rispettivamente gli articoli 1, 2, 5 e 9 della legge citata nel titolo (*vedi vol. 1°, Basilicata, 1.2 n*), riferiti alla definizione dei beni civici, alla visibilità delle terre demaniali, alla sdemanializzazione, agli abusivi possessi di beni civici, agli antichi livelli già costituiti su terre civiche.

(e) L.r. 7 agosto 2002, n. 28 (B.U. 7 agosto 2002, n. 52)

Disciplina concernente l'abbattimento di alberi di olivo.

La legge disciplina le deroghe al divieto di abbattimento di alberi di olivo, stabilito dalla legge stessa.

Essa determina, altresì, le relative sanzioni.

(f) L.r. 7 agosto 2002, n. 31 (B.U. 7 agosto 2002, n. 52)

Statuto della comunità montana del Vulture.

La legge approva lo statuto della citata comunità montana, che ne disciplina fra l'altro finalità, obiettivi specifici, funzioni, organi, ed aspetti organizzativi.

(g) L.r. 7 agosto 2002, n. 35 (B.U. 12 agosto 2002, n. 56)

Modifica alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 (Recepimento del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative a beni immobili di riforma fondiaria, articoli 9, 10 e 11 - l. 386/1976).

Le modifiche apportate alla legge citata (*vedi vol. 1°, Basilicata, 1.2 l*) riguardano sostanzialmente la vendita di poderi e quote di beni agricoli.

1.3 Leggi di incentivazione

(a) L.r. 6 settembre 2001, n. 36 (B.U. 8 settembre 2001 n. 62)

Norme in materia di aiuti supplementari per l'agricoltura, l'agroalimentare e lo sviluppo rurale.

La legge risponde alla finalità di ottimizzare la base produttiva agricola regionale e i livelli occupazionali, in una logica di sviluppo sostenibile.

Essa regola la corresponsione, da parte della regione, di aiuti supplementari a beneficio di operatori del settore agricolo, agroalimentare e nel campo dello sviluppo rurale, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto regionale e dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (art. 1).

La legge disciplina quindi la durata degli aiuti (art. 2), i requisiti che i beneficiari devono possedere (art. 3), i criteri di preferenza (art. 4).

L'art. 5 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della legge, nonché le forme e l'ammontare dei contributi.

Gli artt. 6 e 7 disciplinano rispettivamente le modalità di attuazione, compresi i casi di esclusione e di decadenza dal beneficio, e le modalità di erogazione del contributo; mentre gli artt. 8 e 9 prevedono l'attività di monitoraggio a cura della giunta regionale e quella di controllo esercitata dal Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale.

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) L.r. 6 settembre 2001, n. 31 (B.U. 7 settembre 2001, n. 61)

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

Rilevanti gli artt. 9 e 10.

Il primo disciplina il contributo per le spese di funzionamento dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARBEA). Ne prevede l'incremento di 200 milioni portando, così, a 400 milioni il contributo regionale complessivo. Il secondo riguarda, invece, il contributo per le spese di funzionamento dell'Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione tecnologica (ALSIA). Ne prevede la riduzione di 2 miliardi e 400 milioni portando, così, a 11 miliardi e 300 milioni il contributo regionale complessivo (la l.r. 10/2001 lo fissava in 13 miliardi e 700 milioni).

(b) L.r. 21 novembre 2001, n. 40 (B.U. 23 novembre 2001 n. 76)

Abrogazione di leggi regionali in materia agricola.

Si tratta di una legge che dispone l'abrogazione integrale di 11 leggi regionali, comprese tra il 1972 e il 1993, nonché di vari articoli di al-

tre due leggi (art. 1), relative rispettivamente all'agriturismo e all'apicoltura.

L'art. 2 definisce il regime transitorio ⁽¹⁾.

(c) L.r. 31 gennaio 2002, n. 10 (B.U. 31 gennaio 2002, n. 7)

Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'esercizio 2002.

Rilevanti gli artt. 13, 29 e 33.

L'art. 13 disciplina l'organizzazione delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa di funzionamento e di miglioramento della qualità dei servizi che devono essere adottate dagli enti ed organismi dipendenti dalla regione e dai Consorzi di bonifica.

L'art. 29 determina la misura dell'IRAP nel 3,25 % per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) del d.lgs. 446/1997, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

L'art. 33 aggiunge un comma all'art. 9 della l.r. 1/2001, in materia di distretti produttivi (*vedi vol. 1°, Basilicata, 1.2 p*), elevando il contributo regionale, per la fase di primo avvio del distretto, al cento per cento delle spese ammissibili, fino ad un importo massimo di 150.000,00 euro.

(d) L.r. 19 aprile 2002, n. 15 (B.U. 26 aprile 2002 n. 28)

Integrazione della legge regionale 21 novembre 2001, n. 40 "Abrogazione di leggi regionali in materia agricola".

La legge integra l'art. 2 di quella (*vedi Basilicata, 1.4 b del presente volume*) per quanto riguarda il regime transitorio.

⁽¹⁾ Tale articolo verrà integrato dalla l.r. 19 aprile 2002, n. 15 (*vedi Basilicata, 1.4 d del presente volume*).

BOLZANO

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Leggi di riordino a carattere generale

1.1.1 Pluri-settoriali

1.1.2 Settoriali

1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.p. 5 novembre 2001 n. 11 (B.U. 20 novembre 2001, n. 48)

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (regione del Veneto, regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e province autonome di Bolzano e di Trento).

Per questa legge si rinvia alla scheda della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 18/2002 (*vedi Friuli-Venezia Giulia, 1.2 e del presente volume*).

1.3 Leggi di incentivazione

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) L.p. 14 agosto 2001, n. 9 (B.U. 21 agosto 2001, n. 34, suppl. n. 3)

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001 - 2003 e norme legislative collegate.

L'art. 24 della presente legge sostituisce l'art. 3 della l.p. 27/1987, relativo alla concessione di contributi in conto interessi ad imprese la cui attività sia stata danneggiata da eventi calamitosi pubblici. L'art. 38 modifica marginalmente la l. p. 11/1998 (*vedi vol. 1°, Bolzano, 1.3 a*). L'art. 39 modifica in più punti la l.p. 1/1974, in relazione al settore viticolo. L'art. 50 modifica alcuni articoli della l.p. 1/2001, "Contrasse-

gnazione di prodotti geneticamente non modificati" (*vedi vol. 1°*, *Bolzano, 1.2 b*).

(b) L.p. 26 luglio 2002, n. 11 (B.U. 6 agosto 2002, n. 33, suppl. n. 3)

Disposizioni in materia di tributi e disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002 - 2004.

Il primo articolo di questa legge modifica in vari punti la l.p. 9/1998, relativamente all'IRAP.

L'art. 7 integra l'art. 13 della l.p. 4/1997 inserendo un art. 13-*bis*, in base al quale la giunta provinciale è autorizzata a costituire una società consortile per la realizzazione e la gestione di un parco scientifico e tecnologico in zona produttiva Bolzano Sud. L'art. 23 modifica l'art. 6 della l.p. 11/1998 (*vedi vol. 1°*, *Bolzano, 1.3 a*), mediante l'inserimento dell'art. 6-*bis*, che prevede la prestazione da parte della giunta di garanzia fideiussoria a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. L'art. 24 apporta modifiche alla l.p. 3/1983, in relazione a misure per la tutela della salute del patrimonio zootecnico. Infine, l'art. 25 modifica vari articoli della l.p. 12/1980, relativa al fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola.

CALABRIA

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Leggi di riordino a carattere generale

1.1.1 Pluri-settoriali

(a) L.r. 12 agosto 2002, n. 34 (B.U. 16 agosto 2002, n. 15, suppl. straordinario n. 1)

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

La legge è articolata in sette Titoli e dà attuazione ai principi indicati nell'art. 118 Cost., nella legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dopo la fissazione delle finalità e dei principi, l'indicazione degli strumenti di raccordo e le norme sul trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative (Capi I, II e III del Titolo I), il Titolo II è dedicato allo "sviluppo economico e attività produttive". Nel Capo I del Titolo II, che definisce l'ambito di applicazione, l'art. 23 è dedicato allo sportello unico. Quanto alle attività, lo sportello unico è chiamato a curare "avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nel rispetto dei regolamenti emanati a sensi dell'art. 20, comma 8, legge n. 59/1997" (art. 23, comma 4). Quanto al modo di operare, lo sportello unico sviluppa le necessarie forme di raccordo e integrazione con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, in particolare, tramite la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990 (art. 23, comma 5).

L'art. 24 stabilisce che sia la regione ad attuare il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le province che, tra le altre attività, istituiscono, a livello provinciale, lo sportello delle attività produttive.

Il Capo II, dedicato all'agricoltura, quanto alle funzioni e ai compiti amministrativi, della regione, della provincia, delle comunità montane e dei comuni, opera un rinvio generale alla l.r. 23 luglio 1998, n. 9. In particolare prevede, poi, che alle province possono, altresì, essere conferiti quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. b, f, p, q e all'art. 4, comma 1, lett. g della legge richiamata (art. 26).

Il Capo III, dedicato all'artigianato:

- prevede la riserva alla regione (art. 27) in generale delle funzioni di programmazione e indirizzo e, inoltre, delle seguenti altre funzioni: il coordinamento delle funzioni conferite agli enti locali ed alle autonomie funzionali orientate allo sviluppo del sistema delle autonomie attraverso le forme concertative istituzionali; la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato; l'approvazione dei programmi regionali cofinanziati; la disciplina della convenzione con l'Artigiancassa, degli interventi per la prestazione di garanzie e dei rapporti con gli istituti di credito; la promozione e la qualificazione del prodotto artigianale calabrese; la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata;
- attribuisce alle province (art. 28): l'approvazione del programma provinciale, elaborato in concorso con i comuni, contenente obiettivi, priorità territoriali e settoriali; le funzioni già conferite alla regione dall'art. 14 del d.lgs. 112/1998; la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi; l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo; il sostegno a progetti speciali, di rilievo provinciale, volti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore;
- stabilisce (art. 29) che i comuni esercitino: funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale regionale e provinciale adottando, in tal quadro, propri strumenti di programmazione e pianificazione in sintonia con le esigenze della comunità e del territorio; funzioni e compiti concernenti la promozione e la qualificazione dei prodotti artigianali; funzioni e compiti relativi all'apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane, nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale;
- dispone (art. 30) che le funzioni relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane esercitate dalle commissioni provinciali dell'artigianato, siano delegate alle Camere di commercio.
- Il Capo IV, dedicato all'industria:
- stabilisce (art.31) che le funzioni regionali in materia comprendano qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione delle materie prime, alla produzione e allo scambio di

semilavorati, di merci, e di beni anche immateriali, nonché l'erogazione di servizi a sostegno di tali attività;

- istituisce (art. 32) il Fondo unico regionale per le attività produttive;
- individua (art. 33) i compiti e le funzioni di competenza della regione, alcuni dei quali individuati per la loro inerenza alle politiche e ai programmi comunitari (partecipazione all'elaborazione o attuazione delle politiche) o nazionali (elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale), altri in quanto relativi all'applicazione di importanti strumenti di intervento (agevolazione dell'accesso al credito e capitalizzazione delle imprese, gestione del fondo unico regionale per le attività produttive industriali, determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata), altri ancora relativi a vari tipi di interventi (coordinamento e miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, sostegno alla commercializzazione e all'internazionalizzazione delle imprese). Infine, la regione disciplina, con legge, l'individuazione delle aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate;
- determina le funzioni delle province (art. 34). In particolare, si precisa che sono attribuite alle province: la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi; la programmazione negoziata e la promozione della concertazione; nonché funzioni di promozione e coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici e dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali. Sono attribuite anche funzioni relative a programmi di: innovazione e trasferimento tecnologico; sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali, nonché per lo sviluppo aziendale a fini occupazionali. Sono, infine, attribuiti compiti diretti allo sviluppo e qualificazione dell'impresa cooperativa e al potenziamento dei servizi reali, nonché alla promozione e al sostegno della costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese;
- attribuisce ai comuni (art. 35) funzioni e compiti generali di programmazione e pianificazione degli obiettivi comunali di sviluppo territoriale, economico, sociale e culturale, in sintonia con il programma provinciale e regionale; nonché funzioni di individuazione e gestione delle aree ecologicamente attrezzate e di rilascio delle concessioni o autorizzazioni (incluse quelle edilizie) per la realizzazione, l'ampliamento, la riattivazione, la localizzazione e la ricalizzazione degli impianti produttivi.

Infine, l'art. 36 dello stesso Capo rinvia ad apposita legge l'individuazione delle procedure per la gestione degli interventi in materia di sviluppo economico; nonché ad ulteriori provvedimenti legi-

slativi regionali, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 123/1998, il coordinamento della programmazione regionale con quella locale (prevedendo un piano regionale di sviluppo articolato in piani di settore e determinando le relative destinazioni delle risorse attivabili); il raccordo funzionale tra interventi regionali, statali ed europei; il coordinamento della programmazione regionale con gli strumenti della programmazione negoziata; la semplificazione e lo snellimento procedurale; il controllo, la valutazione e il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive tenuto conto delle disposizioni del regolamento CE n. 2064/1997; le modalità di amministrazione del fondo unico regionale per l'industria. Le province assicurano, in conformità a quanto disposto dalle norme regionali richiamate, il coordinamento dei programmi di sviluppo definiti localmente.

Il Capo VII è dedicato alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In particolare, l'art. 44 ne rileva la periodica collaborazione con la regione e gli enti locali, nelle funzioni di reciproca competenza, al fine dello sviluppo economico locale; l'art. 45 elenca una serie di attività per le quali la regione promuove forme di collaborazione con le Camere di commercio, singole o associate (studi, ricerche, elaborazione e diffusione di dati relativi al sistema economico regionale; promozione dei prodotti e dei sistemi produttivi sui mercati esteri; informazione alle imprese sull'accesso ai benefici concessi dalla regione; accertamento di specifiche qualità delle imprese richieste per la concessione e l'erogazione dei benefici); infine, l'art. 46 disciplina il controllo regionale sugli organi camerali.

Il Capo XI, dedicato alla cooperazione, specifica (art. 56) le funzioni regionali in materia (promozione, interventi di garanzia per ottenere i crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso della regione, istituzione dell'osservatorio regionale sulla cooperazione); attribuisce (art. 57) funzioni e compiti alle province riguardanti la concessione di agevolazioni, rispettivamente, per investimenti connessi a programmi di innovazione, per programmi diretti ad incrementare l'occupazione e per favorire l'accesso al credito delle cooperative; nonché funzioni riguardanti gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative e quelli finalizzati alla crescita dell'attività di impresa in forma cooperativa; individua (art. 58) le funzioni comunali nella concessione dei contributi e agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione.

Nel Titolo III relativo a "Territorio, ambiente e infrastrutture", il Capo IV dedicato alla protezione della natura e dell'ambiente, nonché alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e alla gestione dei rifiuti, disciplina nella Sezione I le funzioni di carattere generale di protezione della flora e della fauna. In particolare, l'art. 68 prevede l'attribuzione

alle province delle funzioni amministrative in ordine alla commercializzazione e alla detenzione degli animali selvatici.

Il Titolo VI detta disposizioni concernenti il riordino e il coordinamento della legislazione regionale vigente. In particolare, l'art. 156 disciplina la redazione dei testi unici riguardanti materie e settori omogenei e l'art. 157, a tal fine, prevede la costituzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, di un apposito gruppo di lavoro interdipartimentale, supportato anche da tre esperti, per procedere al riordino normativo mediante la predisposizione di testi unici.

1.1.2 Settoriali

(a) L.r. 26 novembre 2001, n. 29 (B.U. 1 dicembre 2001, n. 104, suppl. straord. n. 1)

Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della regione Calabria.

Si tratta di una legge che disciplina organicamente la pesca degli osteitti (pesci con scheletro del tutto o in parte ossificato) e la tutela della fauna ittica nelle acque interne, come enunciato nell'art. 1, che contiene anche le definizioni di "acque interne", "fauna ittica" e "osteitti".

Segue poi (art. 2) il riparto di competenze tra province (funzioni amministrative) e regione (indirizzo e coordinamento e alcune funzioni amministrative), e le modalità di esercizio di esse da parte della regione (art. 3).

Gli artt. 4, 5 e 6 sono dedicati al comitato tecnico consultivo regionale e a quelli provinciali, di cui vengono indicati compiti, composizione e durata.

L'art. 7 prevede l'istituzione dell'albo delle associazioni di pesca, tenuto a cura dell'assessorato regionale all'agricoltura, caccia e pesca in base ad apposito provvedimento del presidente della giunta, su parere del comitato tecnico consultivo regionale. A tale albo possono iscriversi le associazioni di pesca, previa dimostrazione del possesso di determinati requisiti.

La carta ittica regionale (l'art. 8 ne dispone l'elaborazione da parte della regione e l'aggiornamento ogni sette anni) è uno strumento di descrizione dello stato dell'ittiofauna e di pianificazione della gestione delle acque. In base ad essa, e su parere del comitato tecnico consultivo regionale, la giunta propone al consiglio il piano ittico regionale poliennale.

Gli artt. 10 e 11 descrivono la licenza di pesca, le modalità di rilascio, e prevedono i casi in cui essa non è necessaria per l'esercizio della pesca.

La definizione di "esercizio della pesca" è contenuta nell'art. 12, mentre l'art. 13 dispone che le province effettuino la classificazione di tutte le acque interne pubbliche.

L'art. 14 demanda alle province l'emanazione di regolamenti, finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio tra le attività di pesca e le esigenze di conservazione della fauna ittica. Tali regolamenti devono comunque tener conto di alcune limitazioni che vengono qui definite.

Le province possono istituire (art. 15) zone di maggior ripopolamento finalizzato ad aumentare le possibilità di svago, delegandone la gestione ad associazioni di categoria iscritte all'albo regionale (art. 17).

La regione affida in concessione tratti di corsi d'acqua a chi lo richieda e sia in possesso dei necessari requisiti (art. 16), anche promuovendo accordi di programma, e con i limiti stabiliti dall'art. 18.

Nell'art. 21 si afferma la priorità di uso dell'acqua per il consumo umano e per le attività legate alle esigenze fondamentali delle persone, compresi usi industriali e acquacoltura, subordinando ogni altro uso all'esistenza di risorse idriche sufficienti.

Nel successivo art. 22 viene regolamentata la concessione di derivazioni d'acqua per scopi irrigui, industriali, idroelettrici, di pesca sportiva, allevamento ecc.

La sorveglianza sull'esercizio della pesca nelle acque interne è esercitata dalla regione e dalle province, nonché da tutti gli agenti della forza pubblica e dalla guardie giurate volontarie. L'attività di sorveglianza è disciplinata dagli artt. 23 e 24.

L'art. 25 stabilisce le sanzioni amministrative per le infrazioni alla presente legge.

(b) L.r. 26 novembre 2001, n. 30 (B.U. 1 dicembre 2001, n. 104, suppl. straord. n. 1)

Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati.

Finalità della legge, come esposto all'art. 1, è la tutela ambientale e della salute pubblica.

A questi fini, la legge stabilisce divieti e limitazioni alla raccolta dei funghi (artt. 2, 3, 8 e 9), e definisce le modalità della raccolta stessa (art. 4), che comunque può avvenire solo se si è in possesso della tessera regionale di autorizzazione (art. 5).

L'art. 6 prevede l'istituzione e la disciplina dell'albo regionale delle associazioni micologiche.

Le regole per la commercializzazione dei funghi sono contenute nell'art. 7.

Gi artt. 10 e 11 prevedono rispettivamente l'istituzione del comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino, con decreto del presidente della giunta regionale, e degli ispettorati micologici da parte di ogni Asl.

I soggetti cui è demandata la vigilanza sul rispetto della presente legge sono elencati all'art. 13, mentre l'art. 14 definisce le sanzioni amministrative per le violazioni.

(c) L.r. 26 febbraio 2002, n. 11 (B.U. 1 marzo 2002, suppl. straord. n. 2)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 ed alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 23, recanti "Disciplina dell'artigianato".

La legge modifica l'art. 16 del Titolo II della prima legge richiamata nel titolo, relativo all'organizzazione ed al funzionamento della Commissione provinciale dell'artigianato. Abroga, poi, gli artt. 26-35 della l.r. 8/1989 e la lettera *b*) del comma 2, dell'art.1 della l.r. 23/1994.

1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 24 dicembre 2001, n. 38 (B.U. 15 dicembre 2001, n. 105, suppl. straord. n. 6)

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale.

La legge disciplina l'assetto, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale (denominazione unica di aree, nuclei e zone di sviluppo industriale). Gli artt. 2-11 riguardano la natura giuridica, l'articolazione organizzativa e gli organi consortili, l'art. 12 disciplina, in modo puntuale, le funzioni. La norma ne prevede di vario tipo: si passa da funzioni di studio e ricerca a funzioni di promozione dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonché alla realizzazione di opere e servizi (costruzione di aree attrezzate di fabbricati, di laboratori tecnologici, di impianti di depurazione, ecc.) ed alla riscossione di tariffe e contributi per l'utilizzazione delle opere realizzate e gestite dai Consorzi. Questi ultimi svolgono le proprie attività istituzionali sulla base di programmi quinquennali di attività e di organizzazione (approvati dall'Assemblea generale, trasmessi alla regione

dopo l'adozione, esaminati contestualmente nell'ambito di una conferenza di servizi e successivamente approvati dalla giunta regionale), conformi agli indirizzi definiti dalla regione nell'ambito dei piani generali e settoriali di sviluppo economico (art. 14). Gli artt. 15 e 16 definiscono i bilanci, il capitale e i mezzi finanziari. L'art. 17 è dedicato alle funzioni regionali. In generale, attraverso i Consorzi l'ente provvede alle attività di promozione industriale nel territorio (soprattutto alla realizzazione di infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi); in particolare, emana gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività dei Consorzi e ne controlla e approva il piano economico e finanziario. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi, i Consorzi possono concludere con la regione e con altri enti pubblici, accordi di programma per stabilire obiettivi, tempi, modalità di attuazione e previsione di spesa (art. 20, comma 7). L'art. 21 disciplina le aree ecologicamente attrezzate. Ne dà la definizione al comma 1, prevede che anche i Consorzi dotati di attrezzature di tutela ambientale, della salute e della sicurezza possano richiedere alla provincia tale qualificazione (comma 2) e, infine, stabilisce, al comma 3, che le aree attrezzate fruiranno prioritariamente degli aiuti finanziari nazionali, regionali e comunitari.

Sono abrogate: la l.r. 4 settembre 1972, n. 4; le disposizioni della l.r. 5 agosto 1992, n. 12, in contrasto con la legge in esame; il comma 7 dell'art. 37^{ter} della l.r. 22 settembre 1998, n. 10 (*vedi vol. 1°*, Calabria, I.4 a).

(b) *L.r. 15 marzo 2002, n. 15 (B.U. 16 marzo 2002, n. 5, suppl. straordinario n. 3)*

Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell'artigianato artistico e tipico della Calabria.

La legge, suddivisa in 4 Titoli, disciplina, nel primo, gli interventi nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale (settori della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano, dell'oreficeria); nel secondo, gli interventi diretti a favorire l'insediamento in aree attrezzate e nei centri storici; nel terzo, la formazione professionale e l'occupazione nel comparto. Rinvia, infine, la disciplina degli oneri finanziari, derivanti dall'attuazione della legge, ad un successivo atto normativo, senza però indicarne i tempi (Titolo IV). Gli interventi diretti alla tutela ed alla valorizzazione dell'artigianato possono riassumersi nell'istituzione del contrassegno di origine e qualità delle produzioni artigiane, nella creazione e nel potenziamento di strutture integrate, nella concessione di agevolazioni finanziarie. Quanto al primo tipo di intervento, la legge in esame disciplina agli artt. 6 e 7 le caratteristiche del contrassegno e le modalità per ottenerlo ed all'art. 9

l'istituzione, i compiti e la composizione del Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale. Quanto agli interventi diretti a favorire l'insediamento in aree attrezzate e nei centri storici, la legge prevede, per la realizzazione di tali obiettivi, l'istituzione di un fondo (art. 11), la cui gestione è delegata alle province, per il finanziamento annuale di programmi presentati (e realizzati) direttamente dai comuni, singoli, associati o consorziati, dai comuni con il concorso delle imprese singole, associate e consorziate o realizzati direttamente da imprese singole, associate o consorziate. Il fondo è utilizzato quale fondo di rotazione per finanziamenti a tasso zero della durata massima di tre anni; per l'azzeramento degli interessi sui mutui accessi dai comuni o dagli altri soggetti suindicati, fino ad un massimo di cinque anni. Il fondo è incrementato, oltre che dalle dotazioni annuali della regione, dagli interessi moratori sulle somme restituite in ritardo dai beneficiari e dai rientri delle rate relative al suo utilizzo quale fondo di rotazione. Quanto agli interventi di formazione e occupazione nel comparto, il consiglio regionale, nell'ambito dei piani generali pluriennali e annuali delle attività formative, definisce le iniziative da assumere nel comparto (con particolare attenzione alla formazione imprenditoriale), nonché la misura degli incentivi alle imprese artigiane. La regione concede, inoltre, alle imprese che hanno svolto attività formativa agevolazioni per la realizzazione di progetti imprenditoriali (art.15). Le agevolazioni sono erogate sotto forma di contributi a fondo perduto o di mutui agevolati (art.16); per la concessione delle agevolazioni è costituito un apposito fondo presso la Fincalabra s.p.a. (art.17). L'art. 18 disciplina le procedure da seguire per la concessione delle agevolazioni; l'art. 19 il potenziamento dei fondi di garanzia presso il Consorzio fidi promosso dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale e la gestione degli stessi da parte di tale soggetto. Infine, la legge (art. 20) disciplina una serie di interventi innovativi, sperimentali e di sostegno delle funzioni di sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale. A tal fine, la regione si avvale di una società consortile costituita dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale e concede un contributo di 154.940,00 euro.

(c) L.r. 14 ottobre 2002, n. 41 (B.U. 16 ottobre 2001, n. 19, suppl. straord. n. 1)

Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di bergamotto - Disciplina del consorzio del bergamotto.

La legge, al punto 8 dell'art. 18 (norme transitorie e finali) abroga la legge 14 febbraio 2000, n. 1 "Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto" (*vedi vol. 1°, Calabria, 1.2 b*).

Vengono ridefiniti natura, finalità, attività, requisiti e modalità di adesione al consorzio (artt. 1, 2, 3 e 4). In particolare l'art. 3 prevede che la giunta regionale emani un regolamento delle attività del consorzio, nel rispetto dell'art. 34 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e che essa definisca le modalità di sostegno a tali attività, in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Vengono riconfermati gli stessi organi (art. 5), ma ne viene modificata la composizione e/o le modalità di nomina (artt. 6, 7, 8 e 9).

Vengono modificati gli artt. 10 (statuto) e 11 (vigilanza).

Vengono soppressi gli articoli da 12 a 15, da 17 a 30, 32, 34, 35 e 36 della precedente legge.

Vengono infine introdotte nuove norme relative:

- all'affidamento in gestione degli impianti - di proprietà del consorzio - di trasformazione dei frutti (art. 12);
- alla determinazione della situazione economico-finanziaria, al programma di attività e al piano di riorganizzazione (art. 13);
- agli incentivi per il mantenimento delle colture, da concedersi ai produttori di bergamotto a prescindere dalla loro associazione al consorzio, secondo modalità definite dalla giunta regionale, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (art. 14);
- al finanziamento di misure inquadrate in piani operativi pluriennali, predisposti in base a modalità attuative definite dalla giunta regionale, nel rispetto degli orientamenti di cui sopra (art. 15).

L'art. 16 dispone il rispetto della normativa nazionale e comunitaria per l'applicazione della presente legge, e l'obbligo di parere preventivo della commissione europea sulle modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dalla legge stessa.

1.3 Leggi di incentivazione

(a) L.r. 8 luglio 2002, n. 24 (B.U. 12 luglio 2002, suppl. staord. n. 4)

Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare. (Disegno di legge collegato alla Legge Finanziaria regionale 2002).

I due Titoli della legge sono dedicati rispettivamente agli interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare e a quelli a favore della pesca e dell'acquacoltura.

Per entrambi i settori, finalità della legge è il "mantenimento delle politiche di sviluppo al settore agricolo" attraverso il sostegno ai sistemi produttivi, le imprese e gli operatori, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia (artt. 1 e 19).

Vengono disciplinati gli aiuti agli investimenti e quelli alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi (artt. 2 e 3), finalizzati fra l'altro allo sviluppo delle produzioni di qualità.

Sono previsti anche aiuti nel settore veterinario e sanitario, in funzione di prevenzione e di compensazione (art. 4). In caso di emergenze sanitarie, il presidente della giunta istituisce una "unità di crisi", di cui fanno parte anche i rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative. Gli aiuti compensativi sono disciplinati all'art. 5.

Sono previsti, inoltre, aiuti per i giovani agricoltori per favorire il ricambio generazionale (art.6); interventi per ovviare ai danni provocati da calamità naturali o altri eventi eccezionali (art. 7 e 16); interventi per la viticoltura di montagna e per la coltivazione del cedro e del bergamotto (art. 13).

L'art. 8 demanda alla giunta la disciplina dell'erogazione di aiuti cumulabili con i finanziamenti del Feoga.

La pubblicità dei prodotti, la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela dei prodotti di qualità e tradizionali locali (per cui sono previste forme di consultazione con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative) sono regolamentate all'art. 9.

Sono previsti, poi, aiuti specifici per fronteggiare situazioni di crisi di settore (art. 10).

L'art. 20 disciplina le indennità da corrisondersi ai pescatori e proprietari di navi in caso di arresto temporaneo dell'attività, mentre gli artt. 21 e 22 sono dedicati rispettivamente agli aiuti per l'acquisto di navi di occasione e per l'ammodernamento delle navi da pesca.

L'art. 23 prevede aiuti per il settore veterinario e sanitario, mentre l'art. 24 disciplina il risarcimento per danni da calamità naturali.

Le modalità attuative dei regimi di aiuti sono demandate in vari punti della legge ad atti della giunta regionale, previo parere preventivo della commissione europea (artt. 15 e 25).

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) L.r. 10 dicembre 2001, n. 36 (B.U. 15 dicembre 2001, n. 105, suppl. straord. n. 1)

Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della regione (legge finanziaria).

Rilevanti gli artt. 7, 8 e 10.

L'art. 7 riguarda il sostegno della regione, anche con riferimento a quanto previsto nel POR 2000/2006 e in attuazione del Piano regionale per l'innovazione, alla domanda di Ricerca e Sviluppo delle imprese

se e dei sistemi produttivi regionali mediante aiuti accordati in conformità alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo. Le modalità attuative per la concessione degli aiuti sono disciplinate dalla giunta regionale. Le attività finanziabili possono essere relative all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali e commerciali (ricerca fondamentale); all'acquisto di nuove conoscenze per la creazione di nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e nuovi servizi (ricerca industriale); alla trasformazione dei risultati della ricerca industriale in progetti concreti.

L'art. 8 riguarda, invece, il sostegno regionale, anche con riferimento al POR 2000/2006, alla nascita ed allo sviluppo delle grandi imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, mediante aiuti accordati in conformità agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla carta di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Il comma 2 elenca puntualmente le attività e le iniziative escluse dal campo di applicazione della disposizione in oggetto. Le modalità attuative per la concessione degli aiuti sono rimesse alla giunta regionale.

L'art 10 riscrive l'art. 31-*bis* della legge finanziaria 2 maggio 2001, n. 7 (*vedi vol. 1°, Calabria, 1.4 d*). La regione sostiene le PMI interessate a ricorrere ad operazioni di credito ordinario a medio termine finalizzate alla realizzazione di investimenti fissi, coerenti con le disposizioni del regolamento CE 70/2001, mediante la concessione di contributi in conto interessi nella misura massima di 3 punti percentuali. Le modalità attuative degli interventi sono disciplinate dalla giunta regionale attraverso convenzioni con gli istituti di credito individuati dal ministero delle attività produttive per la gestione delle agevolazioni. Per la realizzazione degli interventi e per l'esercizio finanziario 2001 è autorizzato il limite di impegno di lire 4.000.000.000.

CAMPANIA

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Leggi di riordino a carattere generale

1.1.1 Pluri-settoriali

1.1.2 Settoriali

1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

1.3 Leggi di incentivazione

(a) L.r. 28 marzo 2002, n. 4 (B.U. 8 aprile 2002, n. 19)

Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate.

Ai fini della tutela del patrimonio agricolo e forestale da tutte le cause avverse, comprese quelle di origine parassitaria (art. 1), vengono concessi contributi fino a copertura del 70% dei costi derivanti dall'attuazione dei controlli fitosanitari, previsti dai progetti di intervento territoriali e approvati dalla giunta regionale (art. 2), a favore di enti locali presenti sul territorio regionale, associazioni di produttori, cooperative, consorzi (art. 3).

I criteri di base per l'erogazione dei contributi sono fissati dall'art. 4, che demanda ad una deliberazione di giunta l'emanazione di apposito regolamento, contenente anche le modalità di erogazione.

(b) L.r. 25 luglio 2002, n. 13 (B.U. 5 agosto 2002, n. 37)

Intervento regionale per lo sviluppo di confidi nel settore agricolo.

Per le finalità della legge - agevolazione dell'accesso al credito da parte degli agricoltori, singoli o associati, mediante la costituzione di consorzi o cooperative di garanzia - (art. 1), vengono concessi contributi per interventi e nei massimali stabiliti all'art. 2.

Beneficiari dei contributi sono i confidi che rispondano ai requisiti fissati all'art. 3; le procedure per la concessione e l'erogazione sono definite all'art. 5.

L'art. 4 regola controlli e sanzioni, rinviando alla giunta la definizione delle modalità di controllo.

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) L.r. 11 agosto 2001, n. 10 (B.U. 29 agosto 2001, n. 44)

Disposizioni di finanza regionale anno 2001.

Rilevanti gli artt. 3, 5, 36, 39, 41, 44, 54, 64 e 77.

L'art. 3 riguarda l'istituzione di strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali cofinanziabili con risorse comunitarie, statali e private, nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti del 2001 della Commissione europea in materia di aiuti di importanza minore, di aiuti di Stato a favore di piccole e medie imprese, nonché di quelli destinati alla formazione. Finalità, modalità e criteri di attuazione degli strumenti e dei regimi di aiuto, nonché massimali di intensità, limitazioni e vincoli per i soggetti beneficiari sono definiti con appositi regolamenti di attuazione (nel periodo transitorio operano le leggi regionali di intervento a sostegno delle attività produttive). Le iniziative industriali ricadenti nelle aree di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981 e nelle zone limitrofe al cratere non finanziate dal CIPE o da altra normativa agevolativa, ma ritenute finanziabili dagli organismi valutatori dei progetti industriali per i contratti di area, sono finanziate dalla regione con i fondi POR.

L'art. 5 interviene a modificare l'art. 8 della legge 4 maggio 1987, n. 28, concernente provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell'artigianato, prevedendo l'affidamento dell'istruttoria, delle procedure e dell'erogazione delle richieste di contributo, sentite le maggiori associazioni di categoria, ad uno o più istituti bancari o società di servizi dalle stesse partecipate.

L'art. 36, dettato per superare l'emergenza nel settore della bonifica integrale, prevede uno stanziamento complessivo di 15 miliardi da impegnare: a) per la manutenzione e l'esercizio degli impianti pubblici di bonifica e per assicurare il funzionamento dei Consorzi di bonifica, prioritariamente per quelli che versano in gravi difficoltà economiche (contributo straordinario *una-tantum*); b) per l'accertamento della situazione debitoria dei consorzi di bonifica e per la certificazione del relativo ammontare.

L'art. 39, nell'ambito del potenziamento delle attività e delle strutture del Consorzio ortofrutticolo Agro Nocerino Sarnese, di proprietà della regione, dispone il finanziamento (2 miliardi) del progetto per la realizzazione del mercato dei fiori.

L'art. 41, al fine di incentivare le associazioni tra enti locali, prevede l'assegnazione, ai comuni capofila delle costituenti associazioni per la realizzazione di aree industriali intercomunali, di un contributo *unantantum* per l'avviamento e la progettazione delle infrastrutture a servizio delle aree stesse.

L'art. 44 sostituisce l'art. 16 della l.r. 3 gennaio 1985, n. 7, nel testo già modificato dalla l.r. 28 marzo 2000, n. 8 (*vedi vol. 1°*, Campania, 1.2 b). In base al nuovo testo, gli interventi regionali nel campo dei servizi di sviluppo agricolo sono definiti con programmi annuali predisposti dal Settore sperimentazione, informazione, ricerca in agricoltura ed approvati dalla giunta regionale.

L'art. 54 disciplina la concessione di un contributo straordinario di 1 miliardo e 500 milioni, distribuito tra l'Associazione regionale allevatori e le associazioni provinciali, al fine di garantire l'efficienza e l'operatività dei controlli funzionali per il miglioramento genetico del bestiame allevato nella regione e per lo svolgimento delle attività relative alla tenuta dei libri genealogici.

L'art. 64 disciplina l'utilizzazione dello stemma della regione quale marchio di tutela per la carne campana. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, la giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria della filiera, approva il regolamento del disciplinare di produzione. L'Ente regionale di sviluppo agricolo è autorizzato alla promozione della carne campana con apposito programma di intervento finanziato per un miliardo di lire.

L'art. 77 proroga di un anno, dall'entrata in vigore della legge, l'efficacia dei piani esistenti dei Consorzi delle Aree di sviluppo industriale, ad eccezione delle parti interessate da grandi opere pubbliche (Alta velocità).

(b) L.r. 26 luglio 2002, n. 16 (B.U. 7 agosto 2002, n. 38)

Legge finanziaria regionale per l'anno 2002.

Rilevanti gli artt. 16, 17, 18, 20, 21, 34, 36 e 42.

L'art. 16 rinvia per i regimi regionali di aiuto, istituiti con l.r. 11 agosto 2001, n. 10, per le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, alla disciplina contenuta nel regolamento approvato dalla giunta regionale con deliberazione 15 novembre 2001, n. 6125.

L'art. 17 destina la somma complessiva di 3.771.680,37 euro (derivante da contributi revocati, rinunce e da importi minori, la cui riutilizzazione è stata disposta con delibera di giunta 11 gennaio 2002, n. 7) ad integrare i fondi del bando relativo all'attuazione della misura 4.2 azione d) del POR Campania per l'annualità 2001, in considerazione dell'elevato numero di richieste.

L'art. 18 prevede a cura della giunta regionale, con regolamento, la disciplina delle modalità, dei tempi, dei criteri di assegnazione, degli oneri di trasferimento e di tutte le attività amministrative connesse al completamento degli insediamenti produttivi ed alla gestione delle aree industriali ed insediamenti realizzati ai sensi della legge n. 219/1981 e già trasferiti ai Consorzi Aree di sviluppo industriale-ASI di Avellino e Salerno, raccordandole alle disposizioni sui Contratti d'Area di cui alla legge n. 662/1996. La giunta avvia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, le procedure per il recupero dei siti industriali ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

L'art. 20 modifica due disposizioni della l.r. 2 agosto 1982, n. 42, relativa alla tenuta dei libri genealogici e al controllo funzionale del bestiame. In particolare, sostituisce l'art. 46 della legge richiamata e prevede, a favore dell'Associazione regionale allevatori, per la realizzazione del primo fine, la concessione di un contributo in conto capitale, nella misura massima del 100 % della spesa ammissibile, mentre per lo svolgimento del secondo obiettivo, la concessione di un contributo del 70 % della spesa ammissibile. Sostituisce, poi, il comma 3 dell'art. 58 della legge indicata e stabilisce che i programmi annuali di tutela e valorizzazione commerciale delle produzioni agricole e agroindustriali campane debbano essere approvati dalla giunta regionale.

L'art. 21, al fine della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, prevede il finanziamento di interventi strutturali relativi alla realizzazione di enoteche regionali.

L'art. 34, premesso il valore della bufala campana ("particolare patrimonio zootecnico"), detta disposizioni a garanzia del consumatore. A tal fine prevede che, entro 40 giorni dall'entrata in vigore della legge, la giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria della filiera bufalina, approva un Piano per i controlli morfologici chimico-fisici e microbiologici, sui prodotti derivanti dal latte di bufala durante le fasi della produzione o commercializzazione. Ancora, a tutti gli allevatori che ne fanno richiesta è garantita la selezione genetica con i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico. Inoltre, sempre a tutela della zootecnia e del consumatore, la giunta regionale, sentite le Associazioni e le Organizzazioni di categoria delle province, predispone piani provinciali di profilassi, controllo ed eradicazione delle malattie del bestiame. A tal proposito, il medesimo articolo interviene a modificare alcune disposizioni della l.r. 5 agosto 1999, n. 6, sulla eradicazione della brucellosi bufalina in Campania, stabilendo la misura dei contributi integrativi regionali da destinare agli allevatori proprietari di capi bufalini positivi alla brucellosi. Prevede, infine, per casi diversi da quelli sopraindicati, la concessione di un contributo pari al 60%

della spesa, agli allevatori che smaltiscono carcasse del bestiame allevato, presso impianti di pretrattamento.

L'art. 36 istituisce un fondo in conto capitale, per il completamento e l'ampliamento delle strutture esistenti, per le aziende agrituristiche che non hanno usufruito di finanziamenti nazionali e comunitari. La giunta regionale delibera la concessione di contributi in conto capitale fino al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile, ad eccezione degli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici e fognari, per i quali la misura del contributo è pari al 70 %. La procedura per l'erogazione dei contributi è quella del POR 2000/2006. Per il 2002 la somma totale impegnata per i contributi in oggetto è pari a 2 milioni di euro.

L'art. 42 assicura la promozione dell'imprenditoria giovanile (mediante azioni integrate dirette all'ampliamento della base produttiva ed occupazionale e la creazione di nuove opportunità di inserimento per le categorie svantaggiate), attraverso la concessione di contributi all'autoimpiego ed all'autoimprenditorialità. Le procedure relative a questa forma di finanziamento, nonché le integrazioni con altri strumenti agevolativi, sono disciplinate da un regolamento della giunta regionale, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

EMILIA-ROMAGNA

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Leggi di riordino a carattere generale

1.1.1 Pluri-settoriali

1.1.2 Settoriali

(a) L.r. 31 maggio 2002, n. 9 (B.U. 3 giugno 2002, n. 75)

Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale.

La legge in esame, nell'ambito della disciplina generale delle funzioni amministrative indicate nel titolo, disciplina anche le attività connesse. In particolare, le azioni regionali sono finalizzate allo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche. Spettano alla regione funzioni di autorizzazione alla pesca del novellame selvatico e di individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo (art. 2, comma 1, lett. c, d). Inoltre, la regione esercita, di concerto con le province e i comuni costieri, le funzioni amministrative inerenti al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatte salve le funzioni di esclusiva competenza regionale elencate in precedenza (art. 3, comma 1). Infine, la regione svolge, mediante strutture regionali decentrate, funzioni di osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale ai fini delle attività di pesca, di acquacoltura, nonché di tutela ed incremento delle risorse alieutiche.

1.2 *Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) L.r. 23 luglio 2001, n. 21 (B.U. 24 luglio 2001, n. 101)

Istituzione dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA).

La presente legge istituisce all'art. 1 l'agenzia di cui al titolo, con funzioni di organismo pagatore per la regione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa comunitaria e finanziati dal Feoga, sezione garanzia (art. 2). Alla giunta regionale viene demandata la adozione di direttive cui l'agenzia deve conformarsi.

L'art.3 definisce le funzioni della regione, delle province e delle comunità montane in materia di concessione dei suddetti aiuti, contributi e premi, e rinvia ad apposita convenzione la regolazione dei loro rapporti con l'agenzia.

Gli artt. da 4 a 7 sono dedicati agli organi dell'agenzia (direttore e collegio dei revisori), mentre l'art. 8 regolamenta l'assunzione ed il rapporto di lavoro del personale.

Gli artt. 9 e 10 concernono la gestione contabile e finanziaria.

I raccordi operativi tra l'agenzia e l'AGEA (agenzia per le erogazioni in agricoltura), il ministero del bilancio e la banca d'Italia, sono definiti all'art. 11.

(b) L.r. 21 agosto 2001, n. 31 (B.U. 24 agosto 2001, n. 121)

Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria.

La finalità della legge – prevenzione o contenimento della diffusione degli organismi nocivi citati nel titolo – (art. 1) si realizza mediante la istituzione di "zone fitosanitarie tutelate" da parte della struttura regionale competente in materia fitosanitaria (art. 2), nonché mediante divieti temporanei, totali o parziali, della messa a dimora di alcune specie di piante.

Gli artt. 4 e 5 disciplinano l'attività di vigilanza sul rispetto della legge e le sanzioni.

(c) L.r. 29 ottobre 2001, n. 32 (B.U. 30 ottobre 2001, n. 153)

Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato.

La legge, dettata in attuazione dei principi fondamentali della legge n. 443/1985 e degli artt. 43 e 45 della l.r. 3/1999 (*vedi vol 1°, Emilia-Romagna, 1.1.1 a*), disciplina gli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato, nonché l'esercizio delle relative competenze (Titolo I, Capi I e II) e, in particolare, la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane (Titolo II). Infine, il Titolo III detta disposizioni finanziarie e all'art. 21 abroga la l.r. 4 giugno 1998, n. 24, concernente "Organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli enti locali".

(d) Regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 39 (B.U. 15 novembre 2001, n. 164)

Modifiche ed integrazioni al RR. 16 novembre 2000, n. 36 - Regolamento della gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino tosco-emiliano.

Il presente regolamento apporta modifiche al precedente sullo stesso argomento.

(e) L.r. 21 dicembre 2001, n. 48 (B.U. 21 dicembre 2001, n. 188)

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo e fiscale regionale.

La legge, suddivisa in tre Capi, disciplina, ai sensi del d.lgs. 446/1997 e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l'esercizio delle competenze regionali relative all'IRAP e alle relative procedure applicative. Alla regione, titolare del tributo, spettano la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, il contenzioso e i rimborsi ad essa relativi (art. 2). Le attività richiamate possono essere gestite tramite i servizi esistenti dell'organizzazione regionale o tramite l'Agenzia delle entrate, mediante stipula di convenzioni (art 8). La regione, con legge (che deve entrare in vigore entro il 31 dicembre), ha facoltà di variare l'aliquota di imposta nei limiti di quanto previsto nella legislazione statale, anche differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi (art. 6). Sempre la regione è titolare dei dati IRAP, organizzati nel proprio sistema informativo tributario e fiscale e messe a disposizione dello Stato e delle altre regioni al fine di creare archivi regionali condivisi e definire procedure amministrative uniformi (art. 9 e art. 11).

(f) Regolamento regionale 26 marzo 2002, n. 4 (B.U. 27 marzo 2002, n. 47)

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna.

Il regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, allo scopo di rendere compatibile la conservazione delle specie con l'ambiente, e di conseguire gli obiettivi della carta regionale delle vocazioni faunistiche e dei piani faunistico-venatori provinciali.

(g) L.r. 12 luglio 2002, n.14 (B.U. 12 luglio 2002, n. 100)

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale.

Finalità della presente legge è la tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole. A tal fine, viene definito il calendario venatorio regionale, sulla base della competenza legislativa della regione nella materia della caccia in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione (art.1).

Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 regolamentano rispettivamente le specie cacciabili e i periodi di caccia, le giornate e le forme di caccia, il limite massimo di capi che possono essere abbattuti da ogni cacciatore, l'addestramento dei cani da caccia, il rilascio e l'uso del tesserino venatorio.

L'art. 8 introduce misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale, consistenti in limitazioni e divieti di caccia in determinate aree.

(h) L.r. 12 luglio 2002, n. 15 (B.U. 12 luglio 2002, n. 100)

Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria".

(i) L.r. 20 settembre 2002, n. 22 (B.U. 20 settembre 2002, n. 133)

Integrazione della l.r. 12 luglio 2002, n. 15 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria' ".

La prima di queste leggi disciplina dettagliatamente, nella prima parte (artt. 1 - 4), le deroghe al prelievo venatorio in base a quanto previsto dalla citata direttiva CEE, quale unica soluzione ai gravi e ricorrenti danni alle colture agricole. Nella seconda parte (art. 5), modifica la l.r.

8/1994 relativamente ai contributi per la prevenzione dei danni da fauna e alla elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Viene altresì abrogata la l.r. 25 agosto 1997, n. 30 ("Integrazione alla l.r. 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria' ").

La seconda legge integra la prima quanto a mezzi e metodi di prelievo venatorio.

(l) L.r. 1 agosto 2002, n. 21 (B.U. 1 agosto 2002, n. 112)

Proroga degli organi amministrativi dei consorzi di bonifica.

La legge proroga il mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei consorzi di bonifica di I e II grado.

(m) L.r. 19 dicembre 2002, n. 37 (B.U. 20 dicembre 2002, n. 180)

Disposizioni regionali in materia di espropri.

Gli artt. 24 e 25 di questa legge prevedono rispettivamente l'istituzione, da parte della regione, delle Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo in casi di esproprio e le loro competenze.

1.3 Leggi di incentivazione

(a) L.r. 3 luglio 2001, n. 20 (B.U. 7 luglio 2001, n. 92)

Provvedimenti straordinari ed urgenti a sostegno delle aziende agricole colpite da bse.

I provvedimenti di cui al titolo della presente legge si concretizzano nell'erogazione di un indennizzo per le aziende agricole del settore zootecnico che, dopo un fermo di impresa dovuto ad abbattimento obbligatorio dei capi disposto dall'autorità sanitaria, intendono ripristinare l'attività produttiva.

La legge demanda alla giunta regionale la definizione dei criteri per il calcolo e le modalità di concessione dell'indennizzo.

(b) L. r. 20 settembre 2002, n. 23 (B.U. 20 settembre 2002, n. 133)

Disposizioni per l'anno 2002 concernenti la concessione di contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.

La presente legge dispone che per il 2002 la concessione dei contributi di cui al titolo avvenga prescindendo dalle modifiche apportate alla legge regionale 8/1994 dalla legge regionale 15/2002 (*vedi Emilia-Romagna, 1.2 h del presente volume*).

(c) L.r. 9 dicembre 2002, n. 33 (B.U. 9 dicembre 2002, n. 171)

Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare. Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare).

"Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, mettere in rilievo l'origine e la qualità delle produzioni, perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica", la regione incentiva con questa legge l'adozione di sistemi volontari di rintracciabilità dei prodotti agricoli (art. 1).

Viene quindi regolamentata la concessione di contributi.
La legge modifica, infine, due articoli della l.r. 33/1977.

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) L.r. 21 agosto 2001, n. 27 (B.U. 24 agosto 2001, n. 119)

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003, primo provvedimento generale di variazione.

La legge, articolata in 32 articoli, detta all'art. 5 disposizioni per l'attuazione di interventi integrativi in favore di aziende agricole ed agro-alimentari in difficoltà attivati ai sensi della l.r. 18 aprile 2001, n. 9. A tal fine la regione può concedere contributi in conto capitale, secondo limiti, criteri e procedure definiti dalle giunta. I contributi in esame sono concessi in alternativa ai contributi in conto interessi corrisposti in forma attualizzata e disciplinati dalla legge richiamata.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Leggi di riordino a carattere generale

1.1.1 Pluri-settoriali

1.1.2 Settoriali

(a) L.r. 22 aprile 2002, n. 12 (B.U. 26 aprile 2002, suppl. straord. n. 7)

Disciplina organica dell'artigianato.

Come recita il primo comma dell'art. 1 della legge, la disciplina organica di questo settore è redatta "in attuazione dell'art. 4, primo comma, n. 7 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1, e in conformità ai principi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Il secondo comma dello stesso art. 1 precisa che, in quanto si tratta di legge organica, essa "non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare".

Il Capo II del Titolo I (disposizioni generali) è dedicato alla disciplina delle funzioni. Quelle della regione - indirizzo e programmazione, vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate, concessione di incentivi - sono esposte all'art. 2, mentre l'art. 3 è relativo alle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'art. 6 a quelle trasferite ai comuni.

Il Titolo II disciplina la posizione giuridica dell'impresa artigiana, a partire dalla definizione di imprenditore artigiano (art. 8), di impresa artigiana (art. 9) e di società artigiana (art. 10).

L'art. 13 istituisce l'albo delle imprese artigiane (AIA), le procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dal quale sono disciplinate all'art. 14, e la cui revisione è disciplinata all'art. 15.

Le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme della presente legge sono contenute all'art. 17.

In ogni provincia della regione sono istituite le commissioni provinciali per l'artigianato, quali organi amministrativi della regione con funzioni di rappresentanza e tutela dell'artigianato. Le loro funzioni, la composizione e il funzionamento, la vigilanza su di esse sono disposte agli artt. 18-20.

Presso la direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato è istituita invece la commissione regionale per l'artigianato, i cui compiti, composizione e funzionamento sono definiti agli artt. 21 e 22.

L'art. 23 istituisce e definisce il titolo di maestro artigiano.

Vengono quindi disciplinate particolari attività artigiane (Titolo III), prevedendo innanzitutto per alcune di esse una semplificazione dei procedimenti autorizzativi (art. 24).

All'interno di questo Titolo III, gli artt. da 25 a 35 sono dedicati all'attività di estetista e di parrucchiere misto; gli artt. da 36 a 40 a quella di panificazione.

Il Titolo IV regola gli interventi a favore delle imprese artigiane, prevedendo finanziamenti, incentivi ed agevolazioni varie, finalizzati tra l'altro: al sostegno dell'artigianato artistico (art. 45); alle azioni di adeguamento di strutture ed impianti per la prevenzione di incendi e infortuni sul lavoro, per l'igiene e la sicurezza, per le misure antinquinamento (art. 55); alla promozione della nuova imprenditorialità (artt. 61, 63, 65, 66).

Il Titolo V (artt. 69 - 71) è dedicato al distretto artigianale, individuato "quale ambito di sviluppo economico-occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali concernente il comparto artigiano, con l'obiettivo di creare le condizioni che consentano un utilizzo ottimale delle risorse umane, tecniche e produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'interno del distretto".

Il Titolo VI prevede la possibilità, per le organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di costituire, anche in forma consortile, centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane (art. 72).

Fra le norme finali e transitorie contenute nel Titolo VII (artt. 73 - 80), si segnala l'art. 78 che dispone, con diverse decorrenze, una serie di abrogazioni, totali o parziali, di leggi regionali preesistenti, tra cui la l.r. 9/99 (vedi vol. 1°, *Friuli-Venezia Giulia*, 1.2 f), la l.r. 28/99 (vedi vol. 1°, *Friuli-Venezia Giulia*, 1.2 m), la l.r. 2/2000 (vedi vol. 1°, *Friuli-Venezia Giulia*, 1.4 c), la l.r. 21/2001 (vedi *Friuli-Venezia Giulia*, 1.2 b del presente volume), la l.r. 4/2001 (vedi vol. 1°, *Friuli-Venezia Giulia*, 1.4 d), la l.r. 3/2002 (vedi *Friuli-Venezia Giulia*, 1.4 b del presente volume).

Gli artt. 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge fanno rinvio all'adozione di un regolamento di esecuzione.

(b) L.r. 29 ottobre 2002, n. 28 (B.U. 30 ottobre 2002, n. 44)

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

La legge si articola in cinque Capi.

Il Capo I regola i consorzi di bonifica, che restano disciplinati inoltre dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e s.m.

L'art. 1 si apre con il riconoscimento, da parte della regione, dell'attività di bonifica quale "strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli".

In questo quadro, la legge individua nei consorzi di bonifica i soggetti cui la regione può affidare l'attuazione dei programmi regionali in materia di bonifica e irrigazione.

L'art. 2 fissa i criteri in base ai quali l'amministrazione regionale delimita i comprensori di bonifica, o modifica quelli già perimetrati, e stabilisce l'affidamento delle opere ed interventi di cui all'art. 1 ai consorzi di bonifica, in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva.

La natura giuridica dei consorzi (enti pubblici economici non commerciali) è definita all'art. 3, che inoltre impone ai consorzi stessi l'obbligo di equilibrio finanziario.

Ai consorzi sono delegate funzioni di progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione rispetto ad una serie di opere, dettagliate agli artt. 4 e 8.

L'art. 5 introduce i piani comprensoriali di bonifica e tutela del territorio e ne definisce i compiti, le modalità di attuazione e di approvazione, l'obbligo di conformarsi ai piani di bacino e ad altre norme di legge.

Gli art. 6 e 7 dettano norme in ordine alla predisposizione da parte dei consorzi - ai sensi del regio decreto 215/1933 - dei piani di riordino fondiario.

All'art. 10 è prevista l'istituzione del catasto consortile, da aggiornarsi annualmente a cura dei consorzi, i quali devono altresì predisporre e aggiornare i piani di classifica. Lo stesso articolo fissa l'obbligo per i consorziati di concorrere alle spese per l'esecuzione, l'esercizio, la manutenzione delle opere di bonifica, per altre attività consortili e per il funzionamento dei consorzi.

L'art. 11 dispone in merito all'assegnazione delle funzioni di ufficiale rogante, e ai suoi obblighi e compiti.

L'art. 12 elenca gli organi del consorzio, mentre gli articoli da 13 a 17 ne contengono la relativa disciplina.

L'amministrazione commissariale e lo statuto del consorzio sono oggetto rispettivamente degli artt. 18 e 19.

Il Capo II (art. 20 e 21) disciplina le associazioni dei consorzi.

Il Capo III (artt. 22 e 23) è dedicato ai controlli sui consorzi, esercitati dal comitato regionale di controllo di cui alla legge 49/1991.

Il Capo IV contiene modifiche a precedenti leggi regionali. Ai fini del presente esame si segnala la modifica alla legge regionale 9/1999 (*vedi vol. 1°, Friuli-Venezia Giulia, 1.2 f*), già modificata dalla legge regionale 1/2000 (*vedi vol 1°, Friuli-Venezia Giulia, 1.2 o*).

Infine il Capo V (norme finali, art. 28) dispone l'abrogazione dell'art. 29, commi 1 e 2, della succitata legge 9/1999, nonché l'art. 47 della succitata legge 1/2000.

(c) Decreto del presidente della regione 20 dicembre 2002, n. 400/Pres. (B.U. 22 gennaio 2003, n. 4)

Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002 recante "Disciplina organica dell'artigianato". Approvazione.

Il regolamento, allegato al decreto del presidente della regione, definisce - secondo le previsioni degli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge citata nel titolo - le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'attività artigiana, caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive o da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività; i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura; i modelli e le procedure di iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo provinciale delle imprese artigiane; le procedure di revisione dell'Albo stesso; le attività lavorative che danno diritto al titolo di maestro artigiano; le modalità di fruizione delle giornate compensative per le aperture domenicali e festive.

(d) L.r. 20 dicembre 2002, n. 33 (B.U. 31 dicembre 2002, suppl. straordinario n. 18)

Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia.

Finalità della legge, esposta all'art. 1, è lo sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale, raggiunto attraverso "la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano e lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni ivi residenti".

Per questo, la regione disciplina l'istituzione dei comprensori montani.

Viene innanzitutto disposta la suddivisione del territorio montano - costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge, con alcune integrazioni - in zone omogenee (art. 2). Viene quindi disposta l'istituzione della Conferenza permanente per la montagna, con il compito di esprimersi sulle politiche di sviluppo dei territori montani (art. 3).

Gli articoli 4 - 9, 22 - 26, 30, disciplinano le funzioni dei comprensori e le modalità di esercizio delle stesse (comprese quelle in cui i comprensori succedono alle comunità montane), mentre gli articoli da 11 a 17 dispongono in merito al loro ordinamento.

In particolare, le funzioni dei comprensori sono:

- quelle amministrative attribuite alle comunità montane;
- quelle amministrative attribuite ad essi dalle leggi regionali;
- attuazione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea:
- promozione dell'esercizio associato di funzioni amministrative proprie dei comuni o ai medesimi conferite;
- quelle amministrative ad essi conferite da comuni, provincia, regione;
- gestione dei servizi ad essi delegata dai comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.

Inoltre, esercitano funzioni amministrative in vari settori, tra cui quelli dell'agricoltura e delle foreste (art. 5).

Nella zona del Carso di pertinenza delle province di Gorizia e Trieste, queste ultime svolgono le funzioni attribuite ai comprensori montani (art. 6).

La regione approva il piano regionale triennale di sviluppo montano, che definisce fra l'altro obiettivi, indirizzi e risorse per la realizzazione delle iniziative dei comprensori montani e delle province di Gorizia e Trieste. Queste province e i comprensori adottano a loro volta un programma triennale (art. 19).

Strumento per finanziare il piano regionale è il fondo regionale per lo sviluppo montano, iscritto nel bilancio pluriennale ed in quello annuale (art. 20).

Previa classificazione del territorio montano in tre zone di svantaggio socio-economico ad opera della giunta, quest'ultima può concedere incentivi, ai sensi dell'art. 30 della l.r. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) (art. 21).

L'art. 28 prevede la possibilità di istituire con legge regionale la comunità di vallata, corrispondente, sotto l'aspetto ordinamentale, ai comuni.

Gli articoli da 41 a 48 modificano varie leggi regionali precedenti, tra cui la legge 15/2001 (*vedi vol. 1°*, *Friuli-Venezia Giulia*, 1.1.1 a), mentre l'art. 49 dispone una serie di abrogazioni.

1.2 *Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. 28 agosto 2001, n. 17 (B.U. 29 agosto 2001, n. 35)*

Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli.

La presente legge disciplina la gestione dei rifiuti provenienti da attività agricole, non assimilabili ai rifiuti urbani.

L'art. 1 autorizza la regione a concedere un contributo "una tantum" a favore di comuni e servizi pubblici istituiti in base al d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti suddetti.

Gli artt. 2 e 3 disciplinano lo stoccaggio dei rifiuti e la tenuta dei registri di carico e scarico.

L'art. 4 autorizza le province alla stipula di accordi di programma con i comuni in relazione al servizio integrativo, mentre l'art. 5 demanda all'assessore regionale all'ambiente l'emanazione di specifiche direttive tecniche in merito ai contenitori vuoti di prodotti fitosanitari.

(b) *L.r. 4 settembre 2001, n. 21 (B.U. 5 settembre 2001, n. 36)*

Disposizioni varie in materie di competenza regionale.

L'art. 7 di questa legge, che sostituisce l'art. 12 della l.r. 28/1999 (*vedi vol. 1°*, *Friuli-Venezia Giulia*, 1.2 m), a sua volta sostitutivo dell'art. 3 della l.r. 17/1972, contiene la definizione di "società artigiana" ⁽²⁾.

L'art. 8 sostituisce l'art. 5 della l.r. 4/2001 (*vedi vol. 1°*, *Friuli-Venezia Giulia*, 1.4 d), relativo all'istituzione di un centro servizi per le foreste e le attività della montagna, nonché di un relativo fondo regionale.

(c) *L.r. 27 novembre 2001, n. 26 (B. U. 5 dicembre 2001, n. 49)*

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

⁽²⁾ Tale articolo verrà in seguito abrogato dalla l.r. 22 aprile 2002, n. 12 (*vedi Friuli-Venezia Giulia*, 1.1.2 a del presente volume).

L'art. 1 di questa legge dispone che, per il finanziamento degli interventi previsti dal Docup dell'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari per il periodo 2000 - 2006, l'amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la società finanziaria regionale Friulia s.p.a. un "fondo speciale obiettivo 2 2000-2006", con relativo trasferimento di risorse. Sul fondo viene esercitata la vigilanza della giunta regionale, attraverso la direzione regionale dell'industria.

Le modalità di funzionamento ed utilizzazione del fondo, nonché di controllo dell'amministrazione regionale sul fondo stesso, sono regolate da apposita convenzione (art.2).

L'art. 3 disciplina le modalità attuative del Docup, compresa l'approvazione da parte della giunta delle iniziative da ammettere al finanziamento.

L'amministrazione regionale può stipulare apposite convenzioni con banche, al fine di attuare le azioni del Docup che prevedono contributi alle imprese (art.4).

L'art. 15 prevede modalità più favorevoli nell'erogazione di contributi alle imprese per interventi in attuazione del Fesr, del Feaog sezione orientamento, e dello Sfop.

L'art. 20, infine, modifica la legge regionale 9/1998, a partire dal titolo, che viene sostituito con "Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato".

(d) L.r. 22 aprile 2002, n. 11 (B.U. 26 aprile 2002, suppl. straord. n. 7)

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale.

Le finalità della legge, espone all'art. 1, sono la promozione e la salvaguardia degli agroecosistemi, delle produzioni tipiche e di qualità, e delle risorse genetiche autoctone, interessanti dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale, che siano a rischio di erosione genetica.

Lo stesso art. 1 introduce un'accezione estensiva di "risorse genetiche autoctone", ed estende la tutela a specie, razze e varietà presenti solo in ambiti protetti (orti botanici, banche genetiche, centri di ricerca, ecc.), delle quali si voglia favorire la reintroduzione.

Ai fini di cui sopra, viene istituito il registro volontario regionale, tenuto dall'ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) in base alle prescrizioni dell'art. 2, che demanda alla giunta regionale l'emanazione di un regolamento apposito.

L'art. 3 istituisce due commissioni tecnico scientifiche, rispettivamente per il settore animale e per quello vegetale, di cui vengono definite composizione, durata ed altre modalità di funzionamento.

All'ERSA viene affidata la gestione di una "rete di conservazione e sicurezza" (art. 4), cui possono aderire enti pubblici e privati, nonché produttori singoli e associati, e che cura la conservazione del materiale genetico da tutelare.

L'art. 5 dispone l'istituzione, presso l'università di Udine, della banca del germoplasma autoctono vegetale regionale.

L'art. 6 è dedicato alla tutela della biodiversità forestale, e dispone tra l'altro l'istituzione di un registro regionale dei boschi da seme, tenuto dalla Direzione regionale delle foreste.

Alla regione è demandata la stesura di appositi "programmi di intervento" (art. 7) da attuarsi a cura dell'ESRA, contenenti le iniziative ritenute necessarie ai fini della presente legge, i criteri di accesso ai benefici, le misure degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

(e) L.r. 29 luglio 2002, n. 18 (B.U. 31 luglio 2002, n. 31)

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

La legge (art. 1) rinvia la disciplina dell'Istituto di cui al titolo all'accordo, che costituisce parte integrante della legge stessa, tra la regione Veneto, la regione Friuli-Venezia Giulia, la provincia di Bolzano, la provincia di Trento, stabilendo che esso può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali in base a nuovi accordi tra gli stessi soggetti.

L'accordo è redatto in forma di articolato. In base alle disposizioni generali (art. 2 dell'accordo), l'Istituto ha personalità di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica. Esso opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico della regione Veneto, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle province autonome di Bolzano e Trento.

L'art. 3 dell'accordo assegna all'Istituto compiti di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria. Tali compiti vengono specificati dettagliatamente.

L'accordo definisce poi nel dettaglio le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico, nonché le competenze degli enti cogeneranti in ordine alla vigilanza amministrativa, all'indirizzo e alla verifica sull'Istituto stesso (artt. 6-21 dell'accordo).

(f) L.r. 13 agosto 2002, n. 21 (B.U. 16 agosto 2002, suppl. straord. n. 16)

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità.

La regione, tramite l'ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), persegue le finalità della presente legge, consistenti nella promozione e nella valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità ed ottenuti secondo metodologie ecocompatibili. Strumento per tale valorizzazione è la concessione di un marchio di qualità (art. 1), che viene regolamentato all'art. 6 quanto alle categorie di beneficiari e all'art. 7 quanto alle procedure per il rilascio.

Fra le funzioni dell'ERSA vi è il compito di individuare i tipi di prodotto da ammettere al marchio e quello di approvare i relativi disciplinari di produzione (art. 2), ai quali è dedicato l'art. 3.

L'ERSA è riconosciuto organismo certificatore di qualità della regione Friuli-Venezia Giulia (art. 10).

Per garantire che l'attività di certificazione prevista dalla normativa europea (Criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti) sia svolta correttamente, è istituito presso l'ERSA un comitato direttivo della certificazione, del quale gli artt. 4 e 5 definiscono rispettivamente la composizione e le funzioni. Ad esso è assegnata anche l'attività di controllo e vigilanza sul rispetto della presente legge (art. 8). Le sanzioni per le violazioni sono stabilite all'art. 9.

(g) Decreto del presidente della regione 21 agosto 2002, n. 260/pres. (B.U. 2 ottobre 2002, n. 40)

Regolamento per la gestione delle spese di cui all'art. 9, comma 48, della legge regionale 3/2002 di competenza della direzione regionale dell'agricoltura. Spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche di particolare interesse nel comparto agricolo. Approvazione.

Questo regolamento, in attuazione dell'art. 9, comma 48, della l.r. 3/2002 (vedi *Friuli-Venezia Giulia, 1.4 b del presente volume*), definisce l'ambito di applicazione, specifica le tipologie di spesa e i limiti di importo, disciplina la competenza e le modalità per l'esecuzione delle spese (in amministrazione diretta, a cottimo fiduciario, con sistema misto), ed altri aspetti contabili ⁽³⁾.

(h) L.r. 1 ottobre 2002, n. 24 (B.U. 7 ottobre 2002, suppl. straord. n. 17)

Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa.

⁽³⁾ Questo regolamento verrà modificato con decreto del presidente della regione 20 dicembre 2002, n. 401/pres. (vedi *Friuli-Venezia Giulia, 1.2 l del presente volume*).

La legge si articola in tre Capi, di cui il primo è suddiviso in tre Sezioni.

La prima Sezione prevede l'istituzione dell'ERSA (trasformazione dell'ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura) e ne definisce la natura giuridica di ente pubblico, "preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per lo sviluppo rurale e agricolo, all'esercizio delle attività di sperimentazione, di ricerca, di innovazione, di dimostrazione, di divulgazione, di supporto tecnico-scientifico, di formazione e di aggiornamento, di promozione dei prodotti e del territorio regionale, di orientamento commerciale, nonché di certificazione della qualità", nell'ambito degli indirizzi e delle direttive regionali (art. 1).

L'art. 2 elenca nel dettaglio le attribuzioni e attività dell'ERSA in merito alle sue funzioni di organizzazione, coordinamento e gestione di servizi di sviluppo rurale e agricolo e di promozione del settore agro-alimentare.

L'art. 3 stabilisce su quali atti dell'ERSA si esercita il controllo preventivo da parte della giunta, e le relative modalità.

La seconda Sezione del Capo I è dedicata allo statuto (art. 5) e all'ordinamento dell'ERSA (organi, strutture, dirigenti, regolamento di organizzazione, funzionamento e contabilità, programmazione dell'attività - artt. da 6 a 15).

La terza Sezione prevede che la regione svolga le funzioni di indirizzo di cui all'art. 1 mediante l'istituzione di un comitato tecnico di indirizzo, di cui vengono definite la composizione e la durata (art. 16).

Il Capo II disciplina la gestione finanziario-contabile dell'ente (art. 17).

Il Capo III infine contiene norme transitorie e finali, relative in particolare al personale (artt. da 19 a 22).

(i) L.r. 1 ottobre 2002, n. 25 (B.U. 7 ottobre 2002, suppl. straord. n. 17)

Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.

Finalità dell'Ente Zona Industriale - ente pubblico non economico, con capacità di diritto pubblico e privato - è quella di promuovere lo sviluppo delle attività industriali, economiche e di servizi nell'agglomerato industriale della regione. Esso svolge anche "funzioni autorizzatorie delle attività ritenute idonee e compatibili con la pianificazione del territorio e con la destinazione d'uso urbanistica" (art. 1).

Gli organi dell'Ente sono disciplinati agli articoli da 2 a 6, mentre le competenze e lo statuto formano l'oggetto rispettivamente degli artt. 7 e 8.

La vigilanza sull'Ente è esercitata dalla giunta regionale, secondo quanto previsto all'art. 10.

(l) Decreto del presidente della regione 20 dicembre 2002 n. 401/pres. (B.U. 22 gennaio 2003, n. 4)

Approvazione modifica al regolamento per la gestione delle spese di cui all'art. 9, comma 48, della legge regionale 3/2002 di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura. Spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche di particolare interesse nel comparto agricolo.

Questo regolamento modifica il precedente quanto alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2.

1.3 Leggi di incentivazione

(a) L.r. 13 agosto 2002, n. 22 (B.U. 16 agosto 2002, suppl. straord. n. 16)

Istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze relative alle epizootie e alle fitopatie in agricoltura e prime norme di applicazione per l'emergenza B.S.E.

Scopo della legge è contribuire alla realizzazione di un programma di prevenzione, controllo ed eradicazione di epizootie e fitopatie. A tal fine viene istituito un fondo regionale, grazie al quale concedere indennizzi alle aziende agricole che subiscano perdite legate a misure rientranti nel suddetto programma. L'art. 1 della legge disciplina nel dettaglio il funzionamento del fondo.

L'art. 2 è dedicato alle misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza B.S.E., e definisce i beneficiari degli interventi, l'ammontare degli indennizzi, le modalità per la concessione.

(b) L.r. 1 ottobre 2002, n. 27 (B.U. 7 ottobre 2002, suppl. straord. n. 17)

Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli-Venezia Giulia.

La legge, che prevede la concessione di contributi alle associazioni ornitologiche regionali, che si iscrivano ad apposito albo, presenta interesse ai fini della presente raccolta in quanto riconosce a dette associazioni una funzione diretta anche alla conservazione di specie ornitiche utili all'agricoltura.

(c) Decreto del presidente della regione 1 ottobre 2002, n. 298/Pres. (B.U. 6 novembre 2002, n. 45)

Regolamento per l'inventario dei prati stabili della pianura e la concessione di incentivi per l'utilizzo di sementi prodotte da specie provenienti dai prati stabili naturali regionali. Approvazione.

Il regolamento dà attuazione a quanto previsto all'art. 4, commi 42 e 43, della legge finanziaria 2000 del Friuli-Venezia Giulia (22 febbraio 2000, n. 2, *vedi vol.1°*, *Friuli-Venezia Giulia, 1.4 c*), al fine di determinare le misure tecniche ed amministrative per la realizzazione dell'inventario di cui al titolo.

Segue la definizione di "prati stabili" (art. 2), che vengono suddivisi nelle tipologie elencate nell'allegato B, e i criteri per la redazione e la tenuta dell'inventario (art. 4).

Sono previsti (art. 5) incentivi per l'impiego di sementi di provenienza locale - aventi i requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 - a imprese agricole, conduttori di fondi, enti pubblici e altri soggetti pubblici o privati, come disciplinato all'art. 10. I beneficiari si impegnano fra l'altro a mantenere la copertura prativa per almeno 5 anni, pena la revoca degli incentivi (art. 13).

(d) Decreto del presidente della regione 12 novembre 2002, n. 353/Pres. (B.U. 11 dicembre 2002, n. 50)

Regolamento per l'attuazione del programma interregionale "Assistenza tecnica nel settore zootecnico" ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Finalità del presente regolamento sono l'aumento della competitività e dell'efficienza delle imprese zootecniche, il miglioramento della qualità delle produzioni, la salvaguardia dell'ambiente, la creazione di un sistema di supporto a servizio degli allevatori. Tali finalità sono raggiunte per mezzo dell'associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia, che riceverà appositi finanziamenti (art. 1) in relazione alle tipologie di azioni e attività previste all'art. 3, nelle percentuali massime sulla spesa ammissibile stabilite all'art. 4, e secondo le modalità previste all'art. 5 e 6.

(e) Decreto del presidente della regione 19 novembre 2002, n. 354/Pres. (B.U. 11 dicembre 2002, n. 50)

Legge regionale 23/2002, articolo 6, comma 25. Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di studi relativi ad interventi di accorpamento fondiario volontario della proprietà nelle zone montane del Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

Questo regolamento dà attuazione a quanto previsto all'art. 6 della legge citata nel titolo (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002 - 2004, *vedi Friuli-Venezia Giulia, 1.4 d del presente volume*).

Al fine di ridurre la polverizzazione e la frammentazione della proprietà nelle zone montane, la regione può concedere contributi a comunità montane, comuni e loro consorzi (art. 1). Le modalità per la richiesta dei contributi sono contenute all'art. 2, mentre l'art. 3 determina l'ordine di priorità nell'accoglimento delle domande.

(f) L.r. 4 dicembre 2002, n. 31 (B.U. 4 dicembre 2002, n. 49)

Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli.

La presente legge autorizza la regione a concedere un contributo sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, epizootie o fitopatie, a consorzi di produttori agricoli, cooperative e loro consorzi, singoli produttori agricoli (art. 1).

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) L.r. 12 settembre 2001, n. 32 (B.U. 14 settembre 2001, suppl. str. ord. n. 18)

Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001 - 2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

L'art. 6 di questa legge prevede e disciplina interventi vari da parte dell'amministrazione regionale e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, diretti alle pmi e finalizzati in particolare al sostegno dell'imprenditoria femminile e giovanile.

(b) L.r. 25 gennaio 2002, n. 3 (B.U. 29 gennaio 2002, suppl. str. ord. n. 2)

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002).

L'art. 2 di questa legge, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 febbraio 2000, n. 4 (*vedi vol. 1°, Friuli-Venezia Giulia, 1.2 p*), dispone una riduzione dell'IRAP per pmi che presentino determinati requisiti.

L'art. 8, oltre a disporre finanziamenti e contributi vari, nonché azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile, al comma 21 dispone che entro il 30 novembre 2002, con apposita legge, venga istituito l'organismo che sostituisce l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), che dalla data di entrata in vigore di tale legge verrà soppresso ⁽⁴⁾.

Lo stesso art. 8, ai commi da 45 a 49, prevede e disciplina la concessione di contributi alle imprese artigiane. Tali commi verranno abrogati, con decorrenza 1/1/2003, dalla successiva l.r. 22 aprile 2002, n. 12, "Disciplina organica dell'artigianato" (vedi *Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a del presente volume*).

Infine l'art. 9 prevede ai commi da 7 a 11 interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese friulane.

(c) L.r. 15 maggio 2002, n. 13 (B.U. 16 maggio 2002, suppl. straord. n. 8)

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

L'art. 1 dispone la riformulazione dell'art. 6 della l.r. 7/1981. Il nuovo testo prevede che "per l'impostazione di iniziative di prioritaria rilevanza per il conseguimento dei fondamentali obiettivi di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale la giunta regionale promuove l'elaborazione di progetti di intervento a carattere settoriale o intersettoriale riguardanti l'intero territorio regionale o parti di esso". A tal fine la regione può stipulare speciali accordi di programma con le province.

L'art. 7 contiene disposizioni varie in materia di agricoltura, in termini di modifiche e integrazioni a leggi precedenti, tra cui la 4/2001 (vedi vol. 1°, *Friuli-Venezia Giulia, 1.4 d*).

L'art. 18, commi da 1 a 5, contiene disposizioni varie relative alla gestione faunistico-venatoria e alla pesca nelle acque interne, apportando tra l'altro modifiche marginali alla l.r. 30/1999 (vedi vol. 1°, *Friuli-Venezia Giulia, 1.2 n*).

L'art. 19 contiene disposizioni in materia di foreste. Esso modifica alcune leggi precedenti, tra cui la l.r. 20/2000 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali, vedi vol. 1°, *Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*), di cui, all'interno dell'art. 1, vengono sostituiti integralmente il comma

⁽⁴⁾ Tale legge verrà emanata come l.r. 1 ottobre 2002, n. 24, "Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA", la cui prima sezione prevede l'istituzione dell'ERSA, quale trasformazione dell'ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, vedi *Friuli-Venezia Giulia, 1.2 h del presente volume*).

25 (Regolamento per i boschi non soggetti alla pianificazione forestale e ricadenti in terreni soggetti a vincolo idrogeologico), cui vengono inoltre aggiunti i commi *25-bis*, *ter* e *quater*, i commi 27 e 28 (sanzioni), il comma 36. Vengono altresì integrati i commi 26 e 41 dello stesso articolo.

(d) L.r. 23 agosto 2002, n. 23 (B.U. 28 agosto 2002, n. 35)

Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002 - 2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7

L'art. 6, comma 30, di questa legge sostituisce integralmente l'art. 21 della l.r. 47/1978 (già in precedenza modificato), che disciplina la concessione di contributi a favore di imprese industriali, consorzi fra imprese e/o con enti pubblici, centri e società di ricerca industriale, finalizzati alla promozione dello sviluppo tecnologico delle strutture industriali della regione.

Lo stesso art. 6, al comma 44, inserisce nella l.r. 7/1999 un art. 23-*ter*, che integra la disciplina relativa alla gestione del fondo per gli incentivi alle imprese.

LAZIO

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Leggi di riordino a carattere generale

1.1.1 Pluri-settoriali

1.1.2 Settoriali

(a) L.r. 30 gennaio 2002, n. 3 (B.U. 20 febbraio 2002, n. 5)

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modifiche concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio".

La legge modifica in vari punti la legge citata. In particolare, dopo l'art. 35 viene introdotto l'art. 35-*bis*, relativo alle modalità di attuazione dei prelievi in deroga, ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

(b) L.r. 28 ottobre 2002, n. 39 (B.U. 20 novembre 2002, n. 32, suppl. ord. n. 7)

Norme in materia di gestione delle risorse forestali.

Si tratta di una legge organica di riordino normativo dell'intero settore forestale, che di conseguenza modifica o abroga, parzialmente o totalmente, leggi precedenti.

E' articolata in XI Titoli, il primo dei quali (artt. 1-6) contiene disposizioni generali.

Principio ispiratore della legge è il riconoscimento del bosco come "bene di rilevante interesse per la collettività". Lo sviluppo del sistema forestale viene dunque promosso, in coerenza con le politiche comunitarie ed internazionali in materia, in relazione agli obiettivi di tutela idrogeologica, difesa del suolo, tutela del paesaggio, tutela della biodiversità, sviluppo delle aree montane, tutela delle aree di rilevante valore ambientale, promozione dell'economia forestale, tutela degli ecosistemi dagli incendi, ai sensi delle rispettive leggi ad essi dedicate (art. 1).

In questo quadro, l'art. 2 enuclea gli obiettivi specifici, da perseguirsi in forma coordinata sul territorio regionale.

L'art. 3 delimita l'oggetto della legge, mentre l'art. 4 contiene la definizione di bosco e di strutture boscate assimilate.

La ripartizione di funzioni e compiti amministrativi tra regione ed enti locali è disciplinata dalla l.r. 6 agosto 1999, n. 14 (art. 5).

Il cambio di destinazione d'uso delle aree costituenti il patrimonio forestale è vietato (art. 6), salvo i casi previsti dall'art. 151 del d.lgs. 490/1999, come stabilisce l'art. 37 della presente legge.

Il Titolo II (artt. 7-24) disciplina la programmazione e pianificazione forestale. Strumenti della programmazione sono: il piano forestale regionale adottato dalla giunta (linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale) (art. 7), l'istituzione presso l'assessorato per l'ambiente del servizio informativo regionale ambientale (art. 9), la redazione della carta dei tipi forestali e dell'inventario forestale (art. 10), l'esecuzione di studi finalizzati alla conoscenza e all'innovazione nel settore, e la divulgazione dei risultati (art. 11).

La pianificazione, in quanto "strumento prioritario per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo", si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei piani di gestione di proprietà pubbliche o private, singole o associate (art. 12); essi sono disciplinati dall'art. 13 (piani di gestione e assestamento forestale), dall'art. 14 (piano poliennale di taglio), dall'art. 15 (pianificazione dei pascoli), e vengono approvati dalla giunta regionale secondo la procedura stabilita all'art. 16. Seguono alcuni articoli (17-22) dedicati alla pianificazione, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio forestale pubblico e collettivo.

Le norme del Titolo III sono finalizzate alla tutela del paesaggio, della cultura dei boschi, degli ecosistemi forestali, dei boschi e degli alberi monumentali (artt. 25-34).

Il Titolo IV contiene norme per l'esercizio sostenibile delle attività forestali, e regola a questo fine le suddette attività, la viabilità forestale, la raccolta dei prodotti del sottobosco e di quelli legnosi già abbattuti, le attività ricreative e sportive, la gestione della fauna selvatica, le utilizzazioni forestali (artt. 35-50). In particolare, l'art. 36 demanda alla giunta l'approvazione del regolamento forestale, recante la disciplina di attuazione della presente legge.

Il Titolo V (artt. 51-54) è riservato interamente alla gestione dei castagneti, in ragione del loro "ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per la qualità del paesaggio, per l'economia rurale e forestale".

Il Titolo VI disciplina la gestione dei pascoli, al fine della loro tutela e valorizzazione (art. 55), l'esercizio del pascolo nel bosco (art. 56) e la

trasformazione o gli interventi nelle aree non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico.

Alla vivaistica forestale è dedicato il Titolo VII (artt. 58-63), mentre il Titolo VIII disciplina gli interventi di prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi, in particolare per la difesa dagli incendi (artt. 64-72) e da fitopatologie (artt. 73-75).

Gli interventi pubblici in ambito forestale, finalizzati alla tutela, valorizzazione e ampliamento dei boschi laziali, e a garantirne la funzione sociale, formano l'oggetto del Titolo IX (artt. 77-79).

Il Titolo X, composto del solo art. 80, disciplina la concessione di contributi, a favore di gestori di boschi, pubblici e privati, in forma singola e/o associata, per interventi di promozione della selvicoltura.

Il Titolo XI (artt. 81-94) contiene fra l'altro norme relative a vigilanza, sanzioni e obbligo di ripristino (artt. 83-85); dispone modifiche ad alcune leggi regionali, tra cui la l.r. 6 luglio 1998, n. 24, la l.r. 11 dicembre 1998, n. 53, la l.r. 6 agosto 1999, n. 14 (*vedi 1° vol., Lazio, I.1.1 a*), la l.r. 20 gennaio 1999, n. 4; abroga parzialmente o integralmente alcune leggi regionali, tra cui la citata legge 20 gennaio 1999, n. 4, a decorrere dalla data di esecutività del regolamento forestale, di cui all'art. 36.

1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 3 agosto 2001, n. 21 (B.U. 10 agosto 2001, n. 22, suppl. ord. n. 5)

Disciplina delle strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali.

L'art. 1 enuncia le finalità della legge, consistenti nella valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola, olivicola e per i prodotti agroalimentari tipici e tradizionali. A questo fine la regione promuove e disciplina le "strade" di cui al titolo della legge.

L'art. 2 definisce la "strada" e le relative attività, e demanda alla giunta l'emanazione di un regolamento di attuazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Per la realizzazione e la gestione della "strada", un comitato promotore - disciplinato all'art. 4 - elabora e approva uno specifico disciplinare, che viene trasmesso alla giunta regionale ai fini del riconoscimento della "strada" (art. 5). Entro sessanta giorni da tale riconoscimento, il comitato promotore nomina il comitato di gestione, i cui compiti sono definiti all'art. 6.

L'art. 7 disciplina la concessione di incentivi al comitato di gestione e alle aziende, singole o associate, aderenti al disciplinare della "strada".

Sono previste (art. 8) specifiche iniziative formative per gli operatori coinvolti nella gestione delle "strade".

Gli artt. 9 e 10 disciplinano rispettivamente le funzioni di comuni, province e comunità montane (segnaletica e centri di informazione, e per quanto riguarda le province anche attività di controllo sul rispetto della legge e del relativo regolamento), e quelle della regione (indirizzamento, coordinamento e controllo).

(b) L.r. 13 dicembre 2001, n. 34 (B.U. 29 dicembre 2001, n. 36, suppl. ord. n. 7)

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Con l'obiettivo "di semplificazione delle procedure di applicazione dell'IRAP, di miglioramento dei rapporti con il contribuente, di eliminazione dell'evasione fiscale, nonché di armonizzazione delle proprie procedure applicative con quelle delle altre regioni e dello Stato", la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni della regione relative all'IRAP (art. 1).

In base all'art. 2, spettano alla regione tutte le funzioni inerenti la gestione dell'imposta, nonché la titolarità dell'anagrafe dei dati e delle informazioni relative ad essa, di cui al successivo art. 6. L'art. 3 detta la disciplina delle procedure applicative; l'art. 4 demanda alla giunta la definizione delle modalità di gestione. L'art. 5 dispone alcune variazioni dell'aliquota.

(c) L.r. 19 dicembre 2001, n. 36 (B.U. 29 dicembre 2001, n. 36, suppl. ord. n. 7)

Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento.

Al fine di "incrementare lo sviluppo economico, la coesione sociale, l'occupazione ed in particolare di rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale, di ricercare ed attivare nuove linee di intervento" (art. 1), la legge disciplina le modalità di individuazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali, delle aree laziali di investimento (art. 4), nonché le modalità di finanziamento dei relativi progetti innovativi e di sviluppo (art. 5). Tale finanziamento avverrà in base ad un regolamento che la giunta dovrà adottare (art. 6).

La legge disciplina, altresì, le funzioni amministrative relative all'organizzazione e al coordinamento dei distretti industriali, dei sistemi

produttivi locali e delle aree di investimento, che vengono affidate all'Agenzia Sviluppo Lazio (art. 7).

L'art. 2 contiene la definizione di "sistemi produttivi locali" e di "distretti industriali", mentre l'art. 4 definisce le "aree laziali di intervento".

All'art. 11 la legge istituisce presso l'Agenzia Sviluppo Lazio il fondo speciale per il finanziamento dei progetti innovativi dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali, delle aree laziali di investimento.

(d) L.r. 30 gennaio 2002, n. 4 (B.U. 20 febbraio 2002, n. 5)

Disposizioni concernenti l'attuazione della disciplina delle zone agricole prevista dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche.

La legge dispone una deroga all'art. 51, comma 2, della legge citata nel titolo, quanto all'applicabilità degli strumenti urbanistici vigenti alle zone agricole definite all'interno degli stessi.

(e) L.r. 31 dicembre 2002, n. 46 (B.U. 10 gennaio 2003, n. 1, suppl. ord. n. 7)

Interventi per il sostegno allo sviluppo e all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento Fiat di Piedimonte S. Germano (Fr).

Le finalità della legge, esposte all'art. 1, consistono nel sostegno allo sviluppo economico e all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento Fiat di Piedimonte S. Germano, rafforzando la competitività del sistema produttivo locale. Gli interventi promossi ed attuati a tal fine dalla regione (tipo di interventi, modalità di attuazione, aree interessate) sono definiti in un programma operativo approvato dalla giunta (art. 2).

L'art. 3, che istituisce il Tavolo permanente per l'unità di crisi e per la concertazione, ne definisce compiti e composizione (rappresentanti di regione, organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, Sviluppo Lazio s.p.a., Agenzia Lazio Lavoro).

1.3 Leggi di incentivazione

(a) L.r. 31 maggio 2002, n. 13 (B.U. 20 giugno 2002, n. 17)

Contributi alle imprese artigiane per la formazione e l'assunzione di giovani.

Finalità della legge sono la tutela della tradizione artigiana e la promozione della formazione di nuova mano d'opera (art. 1). A tal fine, la legge disciplina la concessione di contributi finanziari alle imprese artigiane che assumono giovani.

L'art. 2 definisce i beneficiari; gli artt. 3 e 4 stabiliscono ammontare e limiti dei contributi; l'art. 5 determina i criteri di priorità nell'accoglimento delle domande; l'art. 6 definisce le modalità di presentazione delle domande stesse.

(b) L.r. 28 ottobre 2002, n. 36 (B.U. 20 novembre 2002, n. 32, suppl. ord. n. 7)

Intervento straordinario per la valorizzazione e la promozione del territorio del comune di Canale Monterano ed in particolare dell'antico abitato di Monterano.

La legge si propone la valorizzazione del territorio citato nel titolo, dal punto di vista storico, ambientale, turistico, culturale, produttivo, occupazionale, in attesa di un riordino della normativa regionale relativa agli interventi in tema di beni culturali (art. 1).

A tal fine, la regione concede contributi al comune di Canale Monterano - che a sua volta può destinarli ad Onlus, ad imprese e cooperative sociali, all'ente gestore della riserva parziale naturale Monterano, all'università agraria di Canale Monterano (art. 2) - previa trasmissione da parte di quest'ultimo del programma generale degli interventi, comprensivo di preventivo economico (art. 4).

Gli interventi finanziabili sono specificati all'art. 3, mentre l'art. 5 definisce i criteri di priorità.

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) L.r. 16 aprile 2002, n. 8 (B.U. 20 aprile 2002, n. 11, suppl. ord. n. 8)

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 (legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 articolo 11).

Quattro sono gli articoli della presente legge rilevanti ai fini di questa raccolta.

L'art. 14 (clausola di sospensione degli aiuti alle imprese) condiziona la concessione degli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge, soggetti, in base alle norme comunitarie alla procedura di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, all'autorizzazione da parte della commissione europea.

L'art. 74 demanda ad apposito regolamento la disciplina della gestione e alienazione dei terreni e dei fabbricati agricoli ed extra agricoli, e di

altri beni immobili di proprietà dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura.

L'art. 76 modifica la legge regionale 10/2001 (*vedi vol. 1°*, Lazio, 1.4 b), sostituendone l'art. 256, relativo alla concessione di aiuti agli allevatori per le perdite causate da epizootie.

L'art. 81 prevede interventi della regione a favore dei consorzi di garanzia tra imprese.

LIGURIA

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Leggi di riordino a carattere generale

1.1.1 Pluri-settoriali

1.1.2 Settoriali

(a) L.r.13 agosto 2002, n. 31 (B.U. 2 ottobre 2002, n. 13)

Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2002/2003. Modificazioni alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29, recante norme in materia di caccia e alla legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34 (attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici).

La scheda che segue è redatta sulla base del "Testo coordinato delle norme concernenti la protezione della fauna omeoterma e il prelievo venatorio" (l.r. 1 luglio 1994, n. 29, coordinata con la l.r. 7 agosto 1996, n. 36, la l.r. 29 aprile 1997, n. 15, la l.r. 8 settembre 1999, n. 29, la l.r. 2 ottobre 2000, n. 38, la l.r. 3 settembre 2001, n. 28, la l.r. 4 settembre 2001, n. 31 e la l.r. 13 agosto 2002, n. 31), curato dal Settore assemblea e legislativo del consiglio regionale, sentito l'Ufficio allevamento, caccia e pesca.

Il testo è organizzato in 8 Titoli.

Il Titolo I (disposizioni generali) enuncia all'art. 1 le finalità della legge, consistenti nella tutela della fauna selvatica e nella disciplina del prelievo venatorio, e all'art. 2 le funzioni amministrative della regione e delle province. Spettano alla regione funzioni di programmazione e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle province; compiti di orientamento, di controllo, anche sostitutivo, nei casi previsti dalla presente legge e dallo statuto; promozione e attuazione di studi e indagini sull'ambiente e la fauna selvatica; iniziative di carattere divulgativo.

Le funzioni amministrative delle province sono regolate, oltre che dalla presente legge, anche dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), art. 14.

Il Titolo II (pianificazione faunistico-venatoria) disciplina, anzitutto, la destinazione del territorio agro-silvo-pastorale in generale (art. 3) e di quello delle Alpi (art. 4), definendo, in entrambi i casi, le quote massima e minima riservate a protezione e produzione della fauna selvatica e quelle per centri privati di riproduzione e caccia attribuite ad una gestione privata. Il rimanente territorio è, invece, suddiviso in ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia.

Gli artt. 5, 6 e 12 disciplinano i piani faunistico-venatori provinciali e regionali. In base a questi, le province deliberano la perimetrazione delle varie zone riservate, degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia (art. 7).

L'art. 8 dispone alcune limitazioni all'esercizio venatorio.

E' compito delle province la predisposizione e l'approvazione di piani di miglioramento ambientale e di immissione di fauna selvatica, al fine di raggiungere un equilibrio ottimale tra la presenza di fauna selvatica e le potenzialità agricole del territorio (art. 9).

Gli artt. 10 e 11 dispongono, rispettivamente, in merito alla tutela dei nidi e delle pareti rocciose.

Il Titolo III (artt. da 13 a 16) disciplina le zone a destinazione particolare (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, attività cinofila).

Il Titolo IV (artt. 17-33) è dedicato all'organizzazione del prelievo venatorio e disciplina, agli articoli 19-28, la gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia affidata a strutture associative di natura privata, che perseguono i fini della legge regionale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Tali strutture danno attuazione, per quanto di loro competenza, ai piani faunistico-venatori provinciali e agli indirizzi regionali per la pianificazione in materia. Vengono disciplinate altresì le modalità dell'esercizio venatorio (artt. 29, 30 e 31) e le strutture private per la caccia e la produzione della selvaggina (artt. 32 e 33).

Il Titolo V contiene le norme relative alle specie cacciabili e al calendario venatorio (artt. 34-37).

Il Titolo VI dispone in merito alle condizioni per l'esercizio della caccia, alle tasse di concessione regionale e al risarcimento dei danni da fauna selvatica e da attività venatoria e cinofila (artt. 38-43).

Il Titolo VII introduce divieti vari (artt. 44 e 47); dispone che l'attività di imbalsamazione e tassidermia sia soggetta alle leggi 7/84 e 157/92 (art. 46); regola la vigilanza venatoria (artt. 48 e 50) e le sanzioni amministrative (artt. 49 e 50).

Il Titolo VIII (norme finali e transitorie) istituisce, all'art. 51, la commissione faunistico-venatoria regionale, nominata dalla giunta. Di essa, vengono disciplinate la composizione, la durata, le modalità di convocazione e i criteri di validità delle sedute, i compensi e rimborsi ai componenti.

L'art. 52 dispone che ogni provincia istituisca un comitato faunistico-venatorio, quale organo consultivo per l'espletamento delle funzioni in materia di caccia, definendone la composizione, la durata e i casi di decadenza.

1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 13 luglio 2001, n. 20 (B.U. 1 agosto 2001, n. 7)

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.

La legge recepisce (art. 1) l'accordo tra le tre regioni citate nel titolo in merito alla gestione, organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale. L'art 2 abroga corrispondentemente la legge regionale 18 giugno 1979, n. 21 sulla stessa materia.

Il testo dell'accordo è contenuto nell'allegato alla legge ⁽⁵⁾.

In base all'art. 1 dell'allegato, l'Istituto opera quale strumento tecnico-scientifico delle tre regioni citate ed espleta le funzioni, i compiti e le attività previsti dal d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 (riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali).

Gli articoli 2-8 e 10 sono dedicati agli organi dell'Istituto (composizione, attribuzioni, funzionamento, ecc.).

Presso l'Istituto è istituito l'osservatorio epidemiologico veterinario (sorveglianza epidemiologica, vigilanza e controllo, art. 11).

L'art. 12 ne disciplina l'organizzazione, mentre l'art. 16 prevede e regola la possibilità di prestazioni rese nell'interesse di terzi.

Gli atti di competenza dell'Istituto, che sono soggetti al controllo della regione Piemonte d'intesa con Liguria e Valle d'Aosta, sono elencati all'art. 17.

(b) L.r. 5 ottobre 2001, n. 34 (B.U. 10 ottobre 2001, n. 10)

Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici.

⁽⁵⁾ La regione Piemonte non ha ancora recepito l'accordo con propria legge. In questa regione la materia risulta, quindi, ancora regolata dalla legge 15 giugno 1979, n. 29.

La legge disciplina il prelievo venatorio in deroga sulla base della citata direttiva comunitaria. Il testo originario della legge conteneva la limitazione "per l'annata 2001". Tali parole sono state soppresse dalla successiva legge regionale 13 agosto 2002, n. 31 - ricompresa nel testo coordinato delle norme concernenti la protezione della fauna omeoterma e il prelievo venatorio (*vedi Liguria, 1.1.2 a del presente volume*) - che ne sostituisce anche l'allegato 1, relativo alle specie inserite in deroga nel calendario venatorio regionale e alle modalità del loro prelievo.

(c) L.r. 30 novembre 2001, n. 42 (B.U.5 dicembre 2001, n. 12)

Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente.

Ai fini della valorizzazione e del sostegno alla "filiera del florovivaiismo, costituita dalla produzione, confezionamento, commercializzazione, distribuzione e promozione dei prodotti del comparto", la regione istituisce il Distretto di cui al titolo della legge stessa (art. 1).

Il Distretto è costituito dai territori delle province di Imperia e Savona, in ragione della loro vocazione florovivaistica (art. 2).

Con decreto del presidente della giunta regionale è istituito il comitato del Distretto, del quale vengono definite la composizione, le designazioni, le modalità di funzionamento e l'elezione degli organi (art. 3). Le sue funzioni, quale sede di confronto sulle politiche del florovivaiismo tra le istituzioni locali e i soggetti pubblici e privati operanti nella filiera, sono specificate all'art 4; mentre la predisposizione a cura del comitato e l'approvazione da parte della giunta, del programma del Distretto, contenente gli obiettivi e gli interventi necessari per il suo sviluppo sono disciplinate all'art. 5. All'art. 6 sono specificati i progetti finanziabili, la misura massima del contributo, le modalità e procedure per l'erogazione; mentre l'art. 7 elenca i soggetti beneficiari (imprenditori del ramo, centri di ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, associazioni e consorzi di tutela e valorizzazione del prodotto, enti locali e Camere di commercio, consorzi e società miste fra i suddetti soggetti).

(d) Decreto del presidente della giunta regionale 3 ottobre.2002, n. 4/Reg (B.U. 9 ottobre 2002, n. 14)

Regolamento regionale recante: "Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 3 del 21 agosto 1995: Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 29/1994)".

La scheda seguente viene redatta in base al testo coordinato dei due regolamenti.

Gli artt. 1 e 2 del testo coordinato, rispettivamente, consentono e disciplinano la detenzione e riproduzione in cattività di uccelli appartenenti alle specie cacciabili. L'art. 3 assegna il potere di vigilanza all'amministrazione provinciale e alla Asl. Gli artt. 4 e 6 disciplinano, rispettivamente, la cessione dell'attività e quella degli uccelli in cattività. Infine, l'art. 7 definisce alcuni obblighi per i titolari dell'autorizzazione.

(e) Decreto del presidente della giunta regionale 3 ottobre 2002, n. 5/Reg (B.U. 9 ottobre 2002, n. 14)

Regolamento recante "Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 1 del 17 luglio 1998: Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 l.r. 29/1994)".

La scheda seguente viene redatta in base al testo coordinato dei due regolamenti.

Nel quadro delle disposizioni generali (Capo I), in base all'art. 2 del testo coordinato, le amministrazioni provinciali, cui spettano le funzioni amministrative e di controllo in materia, possono adottare misure restrittive rispetto a quelle del regolamento.

Gli artt. 3, 4 e 5 disciplinano gli aspetti relativi all'autorizzazione; mentre l'art. 6 definisce alcuni obblighi per i titolari dell'autorizzazione.

I Capi II, III e IV disciplinano, rispettivamente, gli allevamenti a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

(f) L.r. 13 giugno 2002, n.22 (B.U. 19 giugno 2002, n.10)

Costituzione della Società per la utilizzazione ad insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano.

Al fine di mantenere l'attuale occupazione (art.53 della legge n.448/2001), la regione costituisce una Società cui conferisce le aree da destinare, in coerenza con le determinazioni del comune e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili (art.1).

Alla Società possono partecipare, a richiesta, il comune e la provincia di Genova in quota complessivamente paritaria a quella della regione Liguria e, in quota minoritaria, un soggetto designato dal governo (art.2).

La Società utilizza le risorse per interventi in campo ambientale (art.4 della legge n.426/1998) e può essere destinataria di finanziamenti e agevolazioni comunitarie, statali e regionali (art.5).

(g) L.r. 13 agosto 2002, n.32 (B.U. 28 agosto 2002, n.12)

Disciplina transitoria degli strumenti di programmazione delle comunità montane.

Le comunità montane che non hanno predisposto il piano pluriennale di sviluppo socio-economico 2002-2005 (artt.24 e seguenti della l.r. 20/1996), in attesa del riordino della disciplina delle comunità montane stesse, possono presentare per gli anni 2002 e 2003 piani annuali di sviluppo socio-economico. Ciascun piano annuale è adottato dal consiglio generale e trasmesso alla provincia. Quest'ultima, entro sessanta giorni, ne attesta la coerenza con la programmazione provinciale (art. 1).

(h) L.r. 13 agosto 2002, n.33 (B.U. 28 agosto 2002, n.12)

Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali.

Per accrescere la competitività del sistema ligure delle imprese sui mercati nazionali ed esteri e le opportunità occupazionali, la regione favorisce lo sviluppo delle vocazioni e delle specializzazioni produttive a livello locale.

La legge in esame disciplina gli interventi che devono essere messi in atto nei sistemi produttivi locali o nei distretti industriali individuati dalla regione (art.36, commi 1 e 2, della legge n.317/1991 e successive modificazioni) (art.1). L'individuazione è effettuata, in particolare, dalla giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (art. 2). Con decreto del presidente della giunta regionale, è istituito, nell'ambito di ciascun distretto industriale, un Comitato di distretto composto da rappresentanti dei comuni, delle Camere di commercio, delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dell'Autorità portuale (qualora l'ambito territoriale sia compreso nel distretto) (art.8).

Per il finanziamento dei progetti, la regione concede agevolazioni in base alle proprie disponibilità finanziarie e alle risorse dei fondi comunitari, tenendo conto della disciplina in materia di aiuti di Stato (artt. 87 e 88 del TUE) (art.4).

La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente, predispone un Programma generale annuale in cui sono individuati obiettivi e priorità (art.6, comma 1).

1.3 *Leggi di incentivazione*

(a) *L.r. 12 novembre 2001, n. 36 (B.U. 14 novembre 2001, n. 11)*

Disposizioni a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre - novembre 2000.

La legge dispone all'art. 1 la concessione di contributi alle aziende agricole associate per danni alle infrastrutture interaziendali causati dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 2000. Vengono stabilite, in particolare, la percentuale massima della somma ritenuta ammissibile (100%), i soggetti beneficiari, le modalità per le domande, le verifiche e gli accertamenti di competenza regionale.

(b) *L.r. 15 novembre 2001, n.39 (B.U. 5 dicembre 2001, n. 12)*

Interventi regionali a favore della produzione vetraria manuale ed artistica.

La regione incentiva la produzione vetraria allo scopo di sviluppare l'artigianato e tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale (art.1).

Per perseguire tale finalità, concede contributi, per un periodo di cinque anni, ad una Fondazione denominata "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria", con sede ad Altare. La Fondazione, stipulando una convenzione con la regione (approvata dal consiglio regionale su proposta della giunta), si impegna a costituire, entro sei mesi, un consorzio tra le imprese che operano nel settore della lavorazione del vetro (art. 2, commi 1 e 2).

I contributi sono concessi nell'ambito del regime di aiuti *de minimis* (regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001) (art. 9).

(c) *L.r. 28 dicembre 2001, n. 47 (B.U. 9 gennaio 2002, n. 1)*

Interventi a favore dell'informazione e animazione delle zone rurali.

Allo scopo di favorire l'attività di informazione e animazione sulle politiche comunitarie per il mondo rurale (art. 1), viene annualmente approvato dalla giunta regionale un programma di attività, la cui predisposizione e realizzazione è affidata al Carrefour "Le valli del sole" (art. 2) e a cui possono concorrere organismi di diritto pubblico e privato, organizzazioni professionali e produttori singoli e associati (art. 3). Per la realizzazione del programma, la regione concede un contributo annuo (art. 4).

1.4 *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

(a) *L.r. 7 maggio 2002, n.20 (B.U. 8 maggio 2002, n.8)*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2002).

La legge, al Titolo I, detta disposizioni di carattere finanziario.

In particolare, precisa che il contenimento della spesa corrente e la ristrutturazione del debito regionale determinano maggiori risorse destinate ad introdurre misure finalizzate a ridurre la pressione fiscale e a finanziare investimenti volti a conseguire gli obiettivi stabiliti nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2002-2004 (art.1).

Il Titolo II disciplina l'aliquota dell'IRAP prevedendo una proroga delle agevolazioni a favore delle nuove iniziative imprenditoriali (art. 1, comma 1, della l.r. 13/2001, v. *vol. 1°*, Liguria, 1.4 c) fino al 31 dicembre 2003. L'aliquota ridotta si applica anche ad altre nuove iniziative imprenditoriali (art. 3, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 446/1997), ma solo per il periodo d'imposta di inizio attività e per i due anni successivi. Dal 1 gennaio 2002, è prevista un'aliquota pari al 3% per gli organismi di volontariato e per le cooperative sociali e i loro consorzi. Le modalità di attuazione di questo articolo devono essere disciplinate, con delibera della giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge (art. 3).

Nell'ambito del Titolo III, Capo I, l'art.5 evidenzia che per migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa, la regione incentiva le forme associative e di cooperazione tra enti locali per la gestione di servizi e funzioni, anche conferite dalle legislazioni nazionale e regionale sul decentramento amministrativo. A tal fine, sono definiti appositi criteri di incentivazione basati su parametri oggettivi e differenziati per settori d'intervento. La giunta regionale, con apposita deliberazione, dà attuazione alle disposizioni di questo articolo. Il successivo art. 6 sottolinea che le spese per l'espletamento delle funzioni trasferite o delegate, sostenute dagli enti locali nei limiti dei finanziamenti regionali, non sono soggette ai vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per province e comuni (art.24 della legge n.448/2001 e successive modifiche).

Nello stesso Titolo III, Capo II, l'art. 7 dispone che il fondo regionale per l'attuazione del Piano degli interventi (art. 31-bis della l.r. 18/1994) è ripartito, per il 2002, in base all'art.6 della l.r. 13/2001 (*vedi vol. 1°*, Liguria, 1.4 c) e che una quota pari al 10% è destinata ad interventi a favore delle comunità montane.

L'art. 8 prevede l'istituzione di un fondo per gli investimenti regionali destinato al finanziamento di programmi d'investimento comunitari, nazionali e regionali. I settori finanziati dal fondo sono l'ambiente e il territorio, le attività produttive, l'edilizia universitaria e scolastica e le infrastrutture. Il fondo sarà ulteriormente alimentato grazie al contenimento della spesa corrente, alla ristrutturazione del debito e alle risorse previste per lo sviluppo delle attività universitarie (l.r. 4/2002), ma non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge in esame.

LOMBARDIA

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Leggi di riordino a carattere generale

1.1.1 Pluri-settoriali

1.1.2 Settoriali

(a) L.r. 8 maggio 2002, n. 7 (B.U. 10 maggio 2002, n. 19, suppl. ord. n. 1)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".

(b) L.r. 7 agosto 2002, n. 19 (B.U. 12 agosto 2002, n. 33, suppl. ord. n. 1)

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e successive modificazioni.

Entrambe le leggi intervengono a modificare la legge organica del 1993 che disciplina il settore.

Fra le modifiche principali introdotte dalla prima legge, vi è la sostituzione integrale dell'art. 21 (Zone per l'allevamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile), dell'art. 30 (Statuto e organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia), dell'art. 47 (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria) e dell'art. 51 (Sanzioni amministrative statali e regionali - Ritiro tesserino), nonché l'inserimento dell'allegato D (Disposizioni e modalità per il prelievo e la cattura dei richiami vivi).

La seconda legge modifica parzialmente gli artt. 17, 26, 28, 32, 33, 35, 43 e 51.

(c) *L.r. 30 luglio 2001, n.12 (B.U. 3 agosto 2001, n. 31, suppl. ord. n. 31)*

Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della regione Lombardia.

Si tratta di una legge organica di disciplina del settore, articolata in cinque Titoli, il primo dei quali è dedicato alle disposizioni generali ed organizzative.

I principi ispiratori della legge e le finalità sono esposti all'art. 1 e consistono nella tutela della fauna ittica nell'interesse della comunità e della qualità dell'ambiente.

A tal fine, la regione persegue la salvaguardia delle acque interne, disciplina l'esercizio della pesca e promuove la ricerca, la sperimentazione, l'acquacoltura, oltre ad iniziative per la migliore conoscenza della fauna ittica e dell'ambiente.

L'art. 2 dispone il riparto delle funzioni amministrative tra regione (in particolare, rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, indirizzi programmatici, coordinamento delle funzioni conferite e relativa vigilanza) e province, cui competono le funzioni previste dalla legge in esame (diritti esclusivi di pesca) (art. 3).

L'art. 4 prevede la possibilità per la provincia di rilasciare concessioni a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, a scopo di piscicoltura o acquacoltura, ovvero di affidare in gestione tratti di corpi idrici classificati ai fini della pesca a comuni, comunità montane, associazioni qualificate di pescatori.

La consulta regionale e le consulte provinciali per la pesca, istituite ai sensi dell'art. 5, vengono disciplinate quanto al loro ruolo, composizione, modalità di nomina, durata, casi di decadenza dei componenti e loro indennità.

L'art. 6 disciplina la definizione di associazioni piscatorie "qualificate", attribuita dalla regione in base al possesso di determinati requisiti. Il Titolo II (programmazione e gestione dell'ittiofauna) dispone all'art. 7 la classificazione delle acque in quattro gruppi, mentre l'art. 8 dispone l'adozione da parte della giunta, sentita la consulta regionale per la pesca, del documento tecnico regionale per la gestione ittica e della carta regionale delle vocazioni ittiche, contenenti le indicazioni operative e le principali prescrizioni per la tutela e l'incremento dell'ittiofauna. Alle province compete, invece, la predisposizione di un piano e di una carta provinciale delle vocazioni ittiche.

Gli artt. 9-12 disciplinano interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ittico e faunistico. In particolare, l'art. 12 prevede che, in caso di rilascio di concessione di derivazioni d'acqua, le amministrazioni inseriscano nei relativi disciplinari disposizioni per la tutela della fauna ittica.

Il Titolo III regola (artt. 14 e 15) la concessione di contributi per la pesca professionale e per le associazioni di pescatori dilettanti per programmi di riqualificazione dell'ambiente acquatico o di ripopolamento, nonché il rilascio delle licenze (art. 16).

Il Titolo IV dispone in merito a divieti e sanzioni amministrative (artt. 17 e 18) e all'attività di vigilanza sull'osservanza della legge (art. 19). Le disposizioni finali, di cui al Titolo V, dispongono, tra l'altro, l'emanazione da parte della giunta di un regolamento di coordinamento in materia di pesca per l'attuazione della presente legge.

1.2 *Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. 12 gennaio 2002, n. 2 (B.U. 15 gennaio 2002, n. 3, suppl. ord. n. 1)*

Istituzione del corpo forestale regionale ⁽⁶⁾.

Ai sensi della presente legge, viene istituito il corpo forestale regionale per "l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di competenza regionale concernenti la tutela dell'ambiente forestale ed agro-silvo-pastorale, connesse alla protezione della natura ed all'assetto del territorio". La giunta regionale ne disciplina, con apposito regolamento, l'organizzazione e la dotazione strumentale (art. 1).

Le funzioni del corpo forestale sono dettagliate all'art. 2, mentre l'art. 3 dispone il raccordo con le funzioni di competenza di province, comuni, comunità montane e altri enti pubblici mediante apposite convenzioni-quadro tra la regione e le associazioni rappresentative di questi enti.

L'art. 4 contiene disposizioni relative al personale.

(b) *L.r. 12 gennaio 2002, n. 3 (B.U. 15 gennaio 2002, n. 3 suppl. ord. n. 1)*

Istituzione dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste - ERSAF.

Oggetto della presente legge è la disciplina del riordino degli enti regionali in agricoltura e foreste, anche in applicazione della legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 "Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura" (*vedi vol. 1° Lombardia, 1.1.2 a*), con il fine del "miglioramento, dell'ammodernamento

⁽⁶⁾ Gli artt. 1 e 2 della presente legge verranno modificati dall'art. 1 della legge 6 marzo 2002, n. 4 (*vedi Lombardia, 1.2 c del presente volume*).

e dell'incremento dell'efficienza dei servizi ai settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e al territorio rurale".

A tale scopo, è istituito l'ente regionale di cui al titolo (ERSAF), con il compito di supportare "il sistema agricolo ed agroalimentare lombardo con riguardo ai temi della competitività sui mercati nazionali ed internazionali, dello sviluppo rurale, della sostenibilità ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio rurale, della ricerca ... (*omissis*) e del trasferimento dell'innovazione tecnologica, nonché della qualità e salubrità dei prodotti, anticipando ed accompagnando l'evoluzione della politica agricola" (art.1).

L'art. 2 ne definisce, tra l'altro, la natura giuridica di ente di diritto pubblico, dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, tecnica, finanziaria e contabile, nei limiti di cui alla presente legge; mentre l'art. 3 ne specifica funzioni ed attività.

Lo statuto, gli organi, la contabilità, la struttura organizzativa dell'ente sono regolati all'art. 4 ⁽⁷⁾.

Il raccordo tra l'ERSAF e altri soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore agricolo e forestale, sono regolati mediante apposite convenzioni (art. 5) ⁽⁸⁾.

In base all'art. 6, l'ERSAF subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad una serie di enti regionali che vengono soppressi.

(c) *L.r. 6 marzo 2002, n.4 (B.U. 8 marzo 2002, n. 10, suppl. ord. n. 1)*

Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative.

La legge è composta di 5 articoli.

L'art.1, relativo alle disposizioni in materia di assetto istituzionale, modifica la l.r. 8/2000 "Interventi per la sicurezza dei comuni" e la l.r. 2/2002 "Istituzione del Corpo forestale dello Stato" (*vedi Lombardia, 1.2 a del presente volume*).

In particolare, al comma 2, dispone che la regione, previa convenzione, possa erogare un contributo finanziario e concedere in comodato l'uso di beni regionali a favore del CRAL-regione Lombardia; mentre, al comma 3, sostituendo gli artt. 1 e 2 della l.r. 2/2002, modifica le funzioni del Corpo forestale ivi previste.

L'art. 2, riguardante le disposizioni in materia di sviluppo economico, modifica la l.r. 7/2000 "Norme per gli interventi regionali in agricoltura" (*vedi vol. 1°, Lombardia, 1.1.2 b*) e la l.r. 26/1993 "Norme per la

⁽⁷⁾ Articolo integrato dall'art. 11 della l.r. 22 luglio 2002, n. 15 (*vedi Lombardia, 1.4 a del presente volume*).

⁽⁸⁾ Articolo parzialmente modificato dall'art. 10 della l.r. 22 luglio 2002, n. 15 (*vedi Lombardia, 1.4 a del presente volume*).

protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”.

L'art. 3, concernente le disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture, modifica, tra l'altro, la l.r. 33/1977 “Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica”. In particolare, prevede la predisposizione, in collaborazione con gli enti territoriali infraregionali, di una “Carta naturalistica della Lombardia” e l'individuazione, da parte della regione, con deliberazione della giunta in attuazione della direttiva 92/43/CEE e in collaborazione con il ministero dell'ambiente, delle misure per la definizione e gestione della rete ecologica europea “Natura 2000”.

(d) L.r. 2 luglio 2002, n. 27 (B.U. 24 luglio 2002, n. 11)

Disposizioni in materia di usi civici.

Si tratta di una legge che, in attesa di una regolamentazione regionale organica in materia di usi civici, disciplina le relative funzioni amministrative trasferite, nell'obiettivo tra gli altri di far sì che le terre di uso civico siano funzionali allo sviluppo delle popolazioni, a quello produttivo delle zone rurali, alla tutela e valorizzazione ambientale. Viene demandata alla giunta regionale l'emanazione di un regolamento relativo alle modalità per l'esercizio delle suddette funzioni (art. 1).

Le funzioni amministrative di competenza regionale sono specificate all'art. 2, mentre l'art. 3 riguarda la nomina di periti istruttori demaniali ed il loro compenso, rispetto al quale vengono, all'art. 6, abrogate le disposizioni legislative precedenti.

Gli artt. 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, il regime autorizzatorio per l'alienazione e il mutamento di destinazione delle terre di uso civico e le forme organizzative per la loro utilizzazione.

(e) L.r. 7 agosto 2002, n. 18 (B.U. 12 agosto 2002, 1° suppl. ord. al n. 33)

Applicazione del regime di deroga previsto dall'art.9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La legge disciplina il prelievo venatorio in deroga, in base alla citata direttiva comunitaria.

(f) *L.r. 7 ottobre 2002, n. 20 (B.U. 11 ottobre 2002, n. 41)*

Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*) ⁽⁹⁾.

Al fine di tutelare la biodiversità locale, le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua e il suolo (art.1), questa legge detta norme per il contenimento della nutria sul territorio regionale secondo metodologie specificate all'art. 3.

L'art. 2 stabilisce le funzioni di province e comuni; mentre l'art. 4 prevede un'azione di monitoraggio e l'art. 5 il risarcimento dei danni.

1.3 Leggi di incentivazione

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) *L.r. 22 luglio 2002, n. 15 (B.U. 26 luglio 2002, n. 30, suppl. ord. n. 1)*

Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione.

La legge comprende i Capi I-IV (artt.1-14).

In particolare, al Capo I, l'art. 1 abroga alcune leggi comprese in un apposito elenco (Allegato A), nonché i regolamenti regionali emanati in attuazione o integrazione delle leggi stesse; mentre l'art. 2 prevede interventi correttivi. Tra le leggi modificate sono da segnalare, in particolare, la l.r. 30/1999 in relazione all'accesso degli atti in materia ambientale (comma 1); la l.r. 86/1983 riguardante la difesa, gestione e sviluppo dei boschi e della vegetazione naturale e seminaturale (comma 2) e la l.r. 26/1993 (già modificata con l.r. 7/2002, v. *Lombardia, 1.1.2 a del presente volume*) concernente le norme per la protezione della fauna selvatica, la tutela dell'equilibrio ambientale e la disciplina dell'attività venatoria.

Al Capo III, Sezione II, l'art. 10, che disciplina le leggi regionali in materia di costituzione, composizione e funzionamento di comitati, commissioni, consulte e altri organismi consimili, modifica, tra l'altro, la l.r. 3/2002 di istituzione dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste-ERSAF (*vedi Lombardia, 1.2 b, del presente volume*) (comma 1) e la l.r. 73/1989 di disciplina istituzionale all'artigianato lombardo (comma 6).

⁽⁹⁾ Legge modificata dall'art. 2 della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32 (*vedi Lombardia, 1.4 b del presente volume*), che aggiunge un articolo 2-bis e sostituisce l'art. 5.

Sempre al Capo III, Sezione III, l'art.11, relativo alla semplificazione e delegificazione dei procedimenti amministrativi, modifica la succitata l.r. 3/2002 (comma 1); la l.r. 1/2000 (*vedi vol. 1°, Lombardia, 1.1.1 a*) riguardante il riordino del sistema delle autonomie (d.lgs. 112/1998), con riferimento ai procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi (comma 2) e la l.r. 11/1998 (*vedi vol. 1°, Lombardia, 1.1.2 a*) concernente il riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura (comma 4).

(b) L.r. 20 dicembre 2002, n. 32 (B.U. 24 dicembre 2002, n. 52, suppl. ord. n. 1)

Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2003.

La legge si compone di 5 articoli.

In particolare, l'art. 2 detta disposizioni in materia di sviluppo economico, modificando alcune leggi regionali, tra cui la l.r. 26/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" relativamente all'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria (art. 2, comma 1); la l.r. 20/2002 "Contenimento della nutria *Myocastor coypus*" (*vedi Lombardia, 1.2 f del presente volume*) con particolare riferimento all'autorizzazione da parte del sindaco del comune di competenza di far sotterrare le carcasse, previo parere della ASL, e all'indennizzo dei danni (art. 2, comma 2) e la l.r. 34/1996 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane" con la precisazione che possono accedere ai benefici della legge anche le forme associative tra imprese artigiane, i consorzi e le società consortili (art.6 della legge 443/1985) (art.2, comma 3).

L'art. 2, comma 4, precisa che le modifiche alla l.r. 35/1996 "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori" sono effettuate principalmente allo scopo di favorire le imprese industriali in stato di crisi. A tal fine, i soggetti interessati a beneficiare dei contributi devono presentare i propri progetti alla giunta in coerenza con gli indirizzi programmatici approvati dal consiglio regionale. Inoltre, il direttore generale competente, con proprio atto, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, deve approvare il programma annuale degli interventi, con indicazione dei contributi concessi, della destinazione e dei

soggetti beneficiari. Infine, il dirigente, previa delibera della giunta, deve promuovere la costituzione, presso la Finlombarda S.p.a., di un apposito fondo di garanzia per consentire gli interventi finanziari a favore delle pmi.

L'art. 2, comma 5 prevede, con riferimento alla l.r. 1/2000 (*vedi vol. 1°*, Lombardia, *1.1.1 a*) «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”» che, a seguito del riparto deliberato dalla giunta regionale del fondo unico regionale per le imprese, una quota non superiore al 20% delle risorse assegnate per gli interventi previsti dalle singole leggi sia riservata a favore del sistema delle imprese partecipanti ai progetti per il sostegno e lo sviluppo dei distretti e metadistretti (art. 2, comma 6).

(c) *L.r. 23 dicembre 2002, n.33 (B.U. 24 dicembre 2002, n. 52, suppl. ord. n. 1)*

Legge finanziaria 2003.

La legge disciplina i tributi di competenza regionale, il rifinanziamento di leggi regionali e la riduzione di autorizzazioni di spesa.

Per quanto riguarda i tributi regionali, l'aliquota relativa all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di un punto percentuale rispetto a quella prevista dal d.lgs. 446/1997 e succ. modif. e integr. (art. 1, comma 1).

L'esenzione dal pagamento dell'imposta è attribuita ad alcune tipologie d'impresa aventi requisiti specifici, tra cui essere composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 e i 30 anni o da donne dai 18 ai 45 anni. Le imprese devono, inoltre, essere state costituite nel 2003 ed avere la sede legale, amministrativa ed operativa in Lombardia (art. 1, commi 2 e 3). Le agevolazioni operano nei limiti fissati dall'Unione europea (art. 1, comma 4).

Al fine di monitorare le nuove iniziative imprenditoriali, i soggetti devono presentare una dichiarazione periodica prevista dall'art. 19 del d.lgs. 446/1997 e succ. modif. e integr. (art. 1, comma 5).

L'art. 2 precisa che la legge entra in vigore il 1 gennaio 2003.

MARCHE

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

*1. Le leggi**1.1 Leggi di riordino a carattere generale**1.1.1 Pluri-settoriali**1.1.2 Settoriali*

(a) L.r. 25 luglio 2001, n. 17 (B.U. 2 agosto 2001, n. 87)

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati ⁽¹⁰⁾.

In base all'art. 1, le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei sono attribuite alle comunità montane per i territori di propria competenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 1998, n. 24, e alle province per il restante territorio.

La legge disciplina poi gli ambiti di raccolta (art. 2) e l'esercizio della stessa (art. 3) consentita, tranne che per alcune deroghe, solo a chi sia in possesso dell'abilitazione e dell'attestato di pagamento a favore della regione, come previsto rispettivamente agli articoli 4 e 5, e che abbia frequentato un apposito corso di formazione (art. 7). Sono previste (art. 6) autorizzazioni speciali per scopi scientifici.

Gli introiti derivanti dal pagamento dei permessi di raccolta sono utilizzati, in particolare, per promuovere e svolgere i corsi di formazione, e per iniziative culturali e scientifiche legate alla tutela ambientale e alla salute pubblica in relazione alla raccolta dei funghi (art. 8).

Nei territori montani, gli enti competenti (comunità montane e province) possono istituire aree da riservare alla raccolta a fini economici o zone in cui concedere ai residenti una deroga ai limiti quantitativi stabiliti dal successivo art. 10.

⁽¹⁰⁾ La legge è stata oggetto di alcune modifiche disposte dalla l.r. 6 novembre 2002, n. 21 (vedi *Marche, 1.1.2 e del presente volume*).

Gli articoli 11-14 disciplinano, rispettivamente, la commercializzazione dei funghi, l'istituzione e le funzioni dell'ispettorato micologico presso ogni Asl, la vigilanza sul rispetto della presente legge e le sanzioni amministrative.

L'art. 17, infine, abroga alcuni articoli della legge 34/1987.

(b) L.r. 3 aprile 2002, n. 3 (B.U. 11 aprile 2002, n. 52)

Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale ⁽¹⁾.

Le molteplici finalità della legge vanno dallo sviluppo e riequilibrio del territorio agricolo e rurale, alla permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, allo sviluppo della capacità ricettiva e dei servizi turistici nei territori rurali, alla salvaguardia e miglioramento del patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale, alla tutela e promozione dell'ambiente e del paesaggio agricolo, alla valorizzazione dei prodotti tipici, tradizionali e biologici, alla promozione delle tradizioni culturali del mondo rurale, allo sviluppo del turismo sociale e giovanile (art. 1).

Dopo l'enunciazione delle finalità generali, la legge si divide in due Parti: il Capo I dedicato all'esercizio dell'agriturismo e il Capo II al turismo rurale. Il Capo III contiene disposizioni comuni.

L'attività agrituristica è definita all'art. 2 che comprende anche un elenco esemplificativo dell'attività stessa.

L'art. 3 stabilisce che l'attività agrituristica deve avere un carattere di connessione e complementarietà con quella agricola, che deve, comunque, restare principale. Vengono definiti i casi in cui tale rapporto può essere presunto e quelli in cui va, invece, verificato, nonché le relative modalità.

La disciplina dell'uso delle denominazioni "agriturismo" e "agrituristico" - riservate agli operatori iscritti nell'elenco regionale presso la competente struttura regionale (art. 9) ed in possesso dell'autorizzazione comunale (art. 10) - è contenuta all'art. 4.

La capacità ricettiva massima per le varie attività agrituristiche è stabilita all'art. 5.

La giunta regionale approva il regolamento di attuazione della presente legge, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore (art. 6) (*vedi Marche, 1.1.2 d del presente volume*).

Vengono, inoltre, disciplinati dalla legge: gli immobili che possono essere utilizzati (art. 7); i requisiti igienico-sanitari (art. 8); gli obblighi amministrativi (art. 11); i casi di sospensione e revoca dell'autoriz-

⁽¹⁾ La legge è stata successivamente oggetto di alcune modifiche, disposte dalla l.r. 6 novembre 2002, n. 22 (*vedi Marche, 1.1.2 f del presente volume*).

zazione comunale prevista al già citato art. 10 (art. 12); la pubblicità dei servizi offerti e relativi prezzi (art. 13); l'obbligo di eliminazione delle barriere architettoniche e le eventuali deroghe (art. 14); il recupero del patrimonio edilizio, favorito dalla regione (art. 15); gli incentivi concessi dalla regione (art. 16); il vincolo di destinazione degli edifici (art. 17); le iniziative di formazione professionale degli operatori, affidate a regioni, province ed enti locali (art. 18); la vigilanza e il controllo esercitati dai comuni.

Il Capo II, riservato al turismo rurale, ne fornisce la definizione all'art. 20, prescrivendo alcuni requisiti, e specifica gli esercizi di turismo rurale (art. 21). L'art. 22 dispone in merito alle sanzioni amministrative.

Il Capo III prevede l'istituzione da parte della giunta regionale (art. 23) della Conferenza permanente dell'agriturismo e del turismo rurale, quale organo consultivo e propositivo della giunta stessa.

La legge si conclude con disposizioni transitorie (art. 24) ed abrogazioni disposte dall'art. 26, compresa quella della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27 (vedi vol. 1°, Marche, 1.2 d).

(c) L.r. 3 aprile 2002, n. 4 (B.U. 11 aprile 2002, n. 52)

Modificazioni della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 "Disciplina dell'agricoltura biologica".

La legge in esame sostituisce l'art. 12 (promozione dei prodotti biologici) di quella citata nel titolo ed integra l'art. 13 (modalità di presentazione delle domande e concessione dei contributi).

(d) Regolamento regionale 21 ottobre 2002, n. 4 (B.U. 31 ottobre 2002, n. 117)

Attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 sull'attività agrituristica e il turismo rurale.

Si tratta del regolamento previsto all'art. 6 della legge indicata nel titolo (vedi Marche, 1.1.2 b del presente volume).

I punti 1 e 2 specificano la questione del rapporto di connessione e complementarità dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, nonché le modalità di verifica di tale rapporto.

Sono poi definiti gli aspetti relativi all'attività di somministrazione (punto 3); al coordinamento regionale delle attività di verifica (punto 4); alle norme igienico-sanitarie (punto 5); alla macellazione degli animali e alla lavorazione delle carni e degli insaccati (punti 6 e 7) e dei prodotti a base di vegetali (punto 8); all'etichettatura dei prodotti (punto 9) e al loro congelamento (punto 10).

I punti 11 e 12 specificano le modalità per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici, nonché quelle per il rilascio dell'autorizzazione comunale.

Le aziende sono classificate in base al possesso di determinati requisiti (punto 13).

(e) L.r. 6 novembre 2002, n. 21 (B.U. 14 novembre 2002, n. 120)

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 "Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati."

La legge modifica marginalmente l'art. 5 e l'art. 16, nonché gli allegati della precedente legge in materia (*vedi Marche, 1.1.2 a del presente volume*).

(f) L.r. 6 novembre 2002, n. 22 (B.U. 14 novembre 2002, n. 120)

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3: "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale".

La legge modifica parzialmente alcuni articoli di quella precedente in materia (*vedi Marche, 1.1.2 b del presente volume*).

1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 19 dicembre 2001, n.35 (B.U. 20 dicembre 2001, n. 147)

Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive.

La legge prevede, a partire dal 1 gennaio 2002, un aumento dei tributi regionali. In particolare, la tassa automobilistica è aumentata del 7,98% (d.lgs. 504/1992), mentre l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è elevata al 5,15% (d.lgs. 446/1997).

Per quanto riguarda l'IRAP, la legge prevede che l'aliquota sia differenziata a seconda delle diverse categorie di soggetti individuate con riferimento al d.lgs. 446/1997. Infatti, per alcune di esse, si continua ad applicare l'aliquota minima stabilita dalla normativa statale; mentre, per altre, è previsto un aumento della stessa al 5,75% e, per altre ancora, una riduzione al 3,75%.

L'addizionale regionale all'IRPEF (d.lgs. 446/1997) è determinato, sempre a partire dal 1 gennaio 2002, applicando l'aliquota al reddito complessivo, stabilito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili (art.1).

(b) *L.r. 24 settembre 2002, n.17 (B.U. 3 ottobre 2002, n. 107)*

Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1997, n. 33: “Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’Artigianato Marchigiano”.

L’art. 1 della legge modifica, in particolare, gli artt. 7, 24, 26 e 27 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33.

1.3 Leggi di incentivazione

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) *L.r. 23 aprile 2002, n.6 (B.U. 30 aprile 2002, n. 13, suppl.)*

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2002).

La legge comprende 42 articoli che disciplinano diversi aspetti in materia finanziaria: autorizzazioni di spesa, rifinanziamento di leggi regionali, cofinanziamenti regionali, finanziamento degli interventi degli enti locali, contributi ad aziende agricole, istituzione di fondi, modifiche di leggi regionali.

In particolare, l’art. 3 prevede il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa (art. 5 della l.r. 31/2001); mentre l’art. 6 dispone l’autorizzazione di spese per il cofinanziamento regionale di programmi statali. Inoltre, sono abolite le previsioni di spese di programmazione e di pianificazione stabilite da leggi regionali; mentre sono previsti specifici stanziamenti per incarichi, studi, ricerche e consulenze finalizzati alla realizzazione degli strumenti della programmazione (art. 9).

La legge prevede l’istituzione, per il 2002, di un fondo regionale per la montagna nel quale confluiscono la quota di competenza della regione del fondo nazionale 2001 e lo stanziamento a carico dell’Unità Previsionale di Base (UPB) dello stato di previsione della spesa. Alla regione spetta una quota del fondo che comprende i contributi per la delegazione regionale dell’UNCCEM e per una comunità montana (art. 11). E’, inoltre, istituito un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti (art. 15, comma 1).

Sono concessi, infine, contributi in conto capitale a favore delle attività produttive agricole e zootecniche danneggiate dalla crisi sismica del 1997. La concessione dei contributi spetta alle comunità montane sulla

base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla giunta regionale (art. 36).

La legge autorizza la giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al consiglio entro dieci giorni dalla sua adozione, ad effettuare le variazioni di bilancio in relazione all'attuazione del federalismo fiscale (art. 37), del decentramento amministrativo (art. 39), nonché dei programmi comunitari (art. 38).

Gli articoli da 22 a 33 modificano alcune leggi regionali.

MOLISE

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

*1. Le leggi**1.1 Leggi di riordino a carattere generale**1.1.1 Pluri-settoriali**1.1.2 Settoriali*

(a) Regolamento regionale 22 novembre 2001, n. 3 (B.U. 1 dicembre 2001, n. 24)

Interventi a favore dell'agriturismo e per lo sviluppo delle aree rurali.

Il regolamento, che contiene la definizione di "attività agrituristiche" e di "imprenditore agricolo" e che disciplina in dettaglio l'esercizio dell'agriturismo, è stato abrogato con regolamento successivo (n. 6 del 26 febbraio 2002, *vedi Molise, 1.1.2 b del presente volume*).

(b) Regolamento regionale 26 febbraio 2002, n. 6 (B.U. 1 marzo 2002, n. 4)

Legge regionale 16 giugno 2001, n. 13 - Interventi a favore dell'agriturismo e per lo sviluppo delle aree rurali - Regolamento d'attuazione ai sensi dell'art. 22.

Si tratta del regolamento previsto dall'art. 22 della legge citata nel titolo.

Esso specifica ulteriormente (punto 1) le caratteristiche dell'attività agriturbistica (rapporto di connessione e complementarità con l'attività agricola) e l'obbligo per gli esercenti di iscriversi ad apposito albo regionale (punto 2).

Disciplina (punti 3, 4 e 5) l'utilizzo degli immobili, l'ospitalità nei locali aziendali ed in spazi aperti, la somministrazione di pasti e bevande (punto 6) e la vendita di prodotti aziendali (punto 7).

Il punto 8, dedicato alle norme igienico-sanitarie, contiene prescrizioni in merito alla cucina, alla sala di ristorazione e ai servizi igienici.

Il punto 9 stabilisce limiti alla macellazione in azienda; mentre il punto 10 regola la somministrazione delle uova o la loro cessione diretta al consumatore.

Vengono regolamentati al punto 11 i vari aspetti relativi alla lavorazione e manipolazione di prodotti alimentari e all'attività di vendita; l'igiene del personale (punto 12); le modalità per l'autorizzazione sanitaria rilasciata dal sindaco (punto 13); i piani di autocontrollo ai sensi del d.lgs. 155/1997 (punto 14) e la vigilanza sull'osservanza delle norme, affidata agli organi previsti dalle leggi vigenti.

Viene, infine, abrogato il precedente regolamento in materia (n. 3 del 22 novembre 2001, v. *Molise*, 1.1.2 a del presente volume).

(c) *L.r. 24 dicembre 2002, n. 42 (B.U. 31 dicembre 2002, n. 30)*

Norme per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura.

La protezione e l'incremento dell'apicoltura, attività utile alla conservazione dell'ambiente e al miglioramento delle produzioni agricole e forestali, costituiscono le finalità della legge (art. 1).

Dopo una serie di definizioni di termini relativi all'attività dell'apicoltura (art. 2), viene regolamentata la concessione di contributi, per interventi e nella misura stabilita all'art. 3. L'art. 5 dispone in merito ai soggetti beneficiari (produttori apistici, singoli o associati) e ai requisiti necessari per usufruire dei contributi.

Gli art. 6 e 7 prevedono, rispettivamente, l'istituzione - presso l'associazione provinciale allevatori di Campobasso - di un osservatorio regionale per l'apicoltura, e - presso l'assessorato regionale all'agricoltura - di un comitato apistico, con compiti propositivi e consultivi per la giunta (art. 8).

Seguono norme che disciplinano aspetti diversi dell'attività apistica (distanze degli alveari, anagrafe degli apicoltori, casi di malattie delle api, commercio di api vive, nomadismo, allevamento di api regine, sanzioni amministrative) (artt. 9-22).

1.2 *Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) Regolamento regionale 4 giugno 2002, n.10 (B.U. 15 giugno 2002, n.13)

Regolamento concernente gli adempimenti regionali per le procedure di notifica degli aiuti di Stato.

Ai sensi degli artt. 87 e 88 del TUE, il Presidente della giunta regionale provvede a notificare alla Commissione europea i progetti di legge e gli atti amministrativi che istituiscono o modificano gli aiuti alle imprese o che incidono sui regimi comunitari di concorrenza (art.1).

Per attivare la procedura di notifica, dopo il parere della Commissione consiliare competente, i progetti e gli atti sono trasmessi dal Presidente del consiglio regionale al Presidente della giunta. Gli atti possono essere discussi dal consiglio regionale solo dopo la comunicazione favorevole da parte della Commissione europea (art. 2).

Gli atti adottati dalla giunta sono tempestivamente trasmessi alla Commissione europea e resi esecutivi dopo la comunicazione dell'esito positivo dell'esame comunitario (art. 3).

(b) Regolamento regionale 4 giugno 2002, n. 11 (B.U. 15 giugno 2002, n. 13)

Regolamento regionale per le zone di addestramento cani da caccia in recinto.

Viene regolamentata l'attività di addestramento di cani da caccia su fauna da allevamento, in apposite aree recintate con rete metallica.

(c) L.r. 23 luglio 2002, n. 14 (B.U. 1 agosto 2002, n. 17)

Usi civici e gestione delle terre civiche.

La legge disciplina, in modo organico, la materia degli usi civici, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni amministrative (d.P.R. n. 11/1972 e d.P.R. n. 616/1977) relative agli usi civici e ai demani collettivi da parte della regione e delle autonomie locali.

L'obiettivo è quello di fare delle terre civiche uno strumento produttivo primario per lo sviluppo delle popolazioni molisane, per l'incremento della forestazione e della zootecnia e per la valorizzazione ambientale (art. 1).

L'art. 2 disciplina la costituzione di amministrazioni separate per la gestione dei beni di uso civico. In particolare, il presidente della giunta, con proprio decreto, indice le elezioni per la costituzione o il rinnovo di dette amministrazioni; mentre la giunta, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, emana un apposito regolamento e,

entro centottanta giorni, redige lo statuto tipo delle amministrazioni separate. Queste ultime, pena lo scioglimento, devono trasmettere al comune copia del bilancio preventivo e consuntivo.

L'art. 3 regola i mutamenti di destinazione e l'alienazione delle terre civiche; mentre l'art. 4 indica i criteri per la determinazione dei valori dei suoli secondo precisi parametri e procedimenti. La regione, prima di concedere l'autorizzazione al mutamento di destinazione o di alienazione delle terre civiche, tiene conto di quanto disposto in un piano di massima precedentemente redatto (art. 5).

Il presidente della giunta tutela e vigila sui beni civici. Tuttavia, in caso di urgenza, i poteri di tutela sono esercitati dai sindaci e dai presidenti delle amministrazioni separate per i terreni di propria competenza, i quali devono, però, darne immediata comunicazione al presidente della giunta regionale (art. 6).

I piani territoriali e quelli urbanistici di livello provinciale e comunale, nonché gli altri piani aventi gli stessi effetti devono essere predisposti tenendo conto della natura e della destinazione delle terre civiche (legge n.1766/1927). Inoltre, entro due anni, devono essere adottate e approvate le varianti mirate ad adeguare i piani approvati prima dell'entrata in vigore della legge e, quindi, privi delle autorizzazioni richieste (art. 7).

Un elenco di esperti demaniali in usi civici e terre collettive (suddivisi in due sezioni: a) istruttori; b) periti e delegati tecnici) è istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura (art. 10).

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto e previa conforme deliberazione della giunta, concede la legittimazione, la quotazione e la conciliazione, in via amministrativa, dei suoli di uso civico. I comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge e, comunque, entro il 31 agosto di ogni anno, devono esigere il pagamento dei canoni. In caso contrario, la giunta, su proposta del Servizio regionale competente, nomina un Commissario *ad acta* (art. 11).

I proventi derivanti da alienazioni, concessioni e affrancazioni di terre civiche sono destinati alla realizzazione di opere e di servizi pubblici, alla manutenzione delle opere pubbliche, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale e all'incremento dello sviluppo socio-economico del demanio civico (art. 13).

Le competenze relative a tale legge, nonché quelle volte a ordinare e proporre gli atti finalizzati alla tutela delle terre civiche e degli interessi delle popolazioni, sono attribuiti all'assessorato regionale all'agricoltura. Il Servizio regionale competente in materia di usi civici può rilasciare nulla-osta temporanei qualora il comune ritenga che gli interventi siano di rilevante interesse socio-economico locale (art. 14).

La giunta, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, adotta un piano quinquennale di utilizzazione di terre civiche, avvalendosi dei comuni e delle comunità montane e tenendo conto dei relativi piani di sviluppo (art. 15).

Sono previste esenzioni fiscali per gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici, delle terre e dei demani collettivi (art. 16).

E' abrogata la legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Norme in materia di usi civici" (art. 17).

(d) L.r. 6 novembre 2002, n. 31 (B.U. 16 novembre 2002, n. 24)

Disciplina dell'attività tecnica del consorzio regionale molisano di difesa.

Al fine di disciplinare l'attività tecnico-scientifica in agricoltura, la regione riconosce l'attività del Consorzio regionale di difesa (CoReDi-Mo) (art.1), i cui compiti sono specificati all'art. 2, e con il quale la giunta stipula apposita convenzione (art. 3).

(e) Regolamento regionale 6 dicembre 2002, n. 13 (B.U. 16 dicembre 2002, n. 28)

Regolamento regionale recante "Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive".

Il regolamento è emanato in base all'art. 16 della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 6 (Legge forestale della regione Molise) e disciplina l'iscrizione delle imprese boschive all'apposito albo regionale, previo possesso di determinati requisiti.

(f) L.r. 30 dicembre 2002, n. 45 (B.U. 31 dicembre 2002, n. 30)

Disposizioni in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

La legge disciplina l'esercizio delle competenze regionali in materia di IRAP ai sensi del d.lgs. 446/1997 e succ. modif. e integr. (art. 1).

Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e versamento dell'imposta, nonché quelle relative alla constatazione delle violazioni, al contenzioso e ai rimborsi può effettuarsi, su determinazione della giunta regionale, con il ricorso a diverse modalità: a) stipula di convenzioni con il ministero dell'economia o con le Agenzie fiscali (d.lgs. 300/1999); b) autonoma struttura organizzativa regionale; c) affidamento a terzi previa gara di evidenza pubblica (art. 4).

La giunta regionale adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma con cui definisce gli obiettivi strategici da utilizzare per l'attività di controllo e di accertamento (art. 5). Inoltre, sostiene gli

oneri sia per l'impianto e la gestione di un sistema informativo relativo ai tributi regionali, sia per la formazione del personale in materia di IRAP (art. 8).

La legge disciplina anche la riscossione dell'imposta (art. 6), la determinazione dell'aliquota (art. 7), l'accertamento (art. 9) e il contenzioso tributario (art. 10).

Fino a quando non saranno stipulate le convenzioni e, quindi, le attività riguardanti la liquidazione, l'accertamento, la riscossione delle violazioni, il contenzioso e i rimborsi inerenti l'IRAP non saranno assunte dalla regione, dette attività saranno svolte dal ministero dell'economia o dalle agenzie fiscali (art. 12, comma 1). Per l'anno 2003, l'aliquota è determinata nella misura minima prevista dal d.lgs. 446/1997 in favore di determinati settori di attività e categorie di soggetti passivi (art. 12, commi 2 e 4). Non si applica, invece, l'aliquota ridotta se il minor onere tributario eccede per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti *de minimis* (art. 12, comma 3).

1.3 *Leggi di incentivazione*

(a) *L.r. 7 giugno 2002, n. 9 (B.U. 15 giugno 2002, n. 13)*

Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 8, ad oggetto: "Costituzione di un fondo straordinario per il finanziamento temporaneo delle attività di tenuta dei libri genealogici e di effettuazione dei controlli funzionali demandate alle Associazioni provinciali degli allevatori".

Della legge citata nel titolo relativa all'istituzione di un fondo straordinario, viene modificato l'art. 1 contenente le finalità della stessa.

(b) *L.r. 26 agosto 2002, n. 20 (B.U. 31 agosto 2002, n. 19)*

Interventi a favore della viabilità rurale.

La regione corrisponde ai comuni, alle comunità montane, ai consorzi di bonifica e a tutti gli altri enti pubblici un contributo annuo per migliorare la qualità della vita nelle borgate rurali in termini sia di strutture produttive, che di opere infrastrutturali (art. 1). Possono presentare richiesta di contributo i soggetti pubblici nel cui territorio ricadono tali opere. La giunta regionale, con apposita delibera, determina annualmente l'ammontare dei contributi dovuti a ciascun ente (art. 2).

1.4 *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

PIEMONTE

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Leggi di riordino a carattere generale

1.1.1 Pluri-settoriali

1.1.2 Settoriali

(a) L.r. 12 marzo 2002, n. 10 (B.U. 21 marzo 2002, n. 12)

Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.

Finalità di questa legge (art. 1) sono il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione della tartuficoltura.

Per raggiungere tali finalità, la giunta regionale può intervenire con copertura di spese, contributi e indennizzi per varie iniziative (artt. 2 e 11).

La provincia effettua il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate (art. 3).

Gli articoli 5, 6 e 8 disciplinano l'autorizzazione alla raccolta, mediante il rilascio di un apposito tesserino, e previo pagamento di una tassa di concessione regionale annuale, determinata dalla giunta (art. 7).

La legge disciplina orari e periodi di raccolta (art. 9); delimitazione della zona geografica di raccolta (art. 10); istituzione di un marchio di identità dei tartufi piemontesi (art. 12); modalità per la commercializzazione (art. 13); etichettatura di prodotti contenenti tartufo (art. 14).

La vigilanza sul rispetto della legge e le sanzioni sono disciplinate all'art. 15.

Sono abrogate le leggi precedenti in materia (art. 17).

1.2 *Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. 4 marzo 2002, n.7 (B.U. 7 marzo 2002, n.10)*

Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 ⁽¹²⁾.

Le modifiche apportate alla legge regionale indicata nel titolo riguardano le Commissioni provinciali per l'artigianato e la Commissione regionale per l'artigianato (artt. 2-6). E' prevista, inoltre, l'abrogazione delle seguenti disposizioni legislative: Capo III del Titolo III della l.r. 21/1997 e comma 7 dell'art. 65 della l.r. 21/1997 (art. 7).

(b) *L.r. 21 giugno 2002, n. 16 (B.U. 27 giugno 2002, n. 26)*

Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

La legge affida all'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte s.p.a. le funzioni di organismo pagatore (sia per il Piemonte, che per altre regioni, previo accordo con la regione Piemonte e mediante apposite convenzioni), ai sensi del d.lgs. 165/99 e successive modifiche, che ha soppresso l'Aima e istituito l'agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea (art. 1).

Si fa rinvio (art. 2) al medesimo d.lgs 165 per le procedure di tale riconoscimento e si demanda ad apposito regolamento della giunta regionale la disciplina dell'attività del suddetto organismo pagatore.

Gli articoli successivi disciplinano le collaborazioni di cui l'organismo può avvalersi (art. 3), il riconoscimento da parte della regione delle spese di funzionamento (art. 4) ed ulteriori ambiti di intervento dell'organismo, compresa l'erogazione di aiuti regionali previsti nel piano di sviluppo rurale 2000-2006 della regione Piemonte (art. 5).

In base all'art. 7, l'avvio dell'attività dell'organismo pagatore è condizionato alla comunicazione alla commissione europea, da parte di quello di coordinamento nazionale, che il ministero delle politiche agricole e forestali ha riconosciuto con apposito decreto.

⁽¹²⁾ *Vedi vol. 1°, Piemonte, 1.1.2 c.*

(c) Decreto del presidente della giunta regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (B.U. 24 ottobre 2002, n. 43)

Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione.

Il regolamento elenca nell'allegato A i territori designati come zone vulnerabili (art. 2); dispone in essi l'applicazione delle misure contenute nell'allegato B e delle indicazioni del Codice di buona pratica agricola approvato dal ministero per le politiche agricole con decreto 19 aprile 1999 (art. 3).

(d) L.r. 20 novembre 2002, n. 29 (B.U. 28 novembre 2002, n. 48)

Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte.

L'Istituto viene costituito al fine di valorizzare i prodotti agroalimentari piemontesi di qualità mediante attività promozionali e pubblicitarie, ricerche di mercato, consulenza tecnica alle imprese (art. 1).

L'Istituto, sotto forma di consorzio o altra forma societaria, viene costituito su impulso di un commissario, che sarà appositamente nominato dalla giunta (art. 2).

(e) L.r. 6 dicembre 2002, n. 31 (B.U. 12 dicembre 2002, n. 50)

Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni.

La giunta regionale è autorizzata a dismettere le partecipazioni azionarie che risultino inidonee dal punto di vista strutturale a rappresentare un utile strumento di intervento in campo economico. Ciò allo scopo di razionalizzare il sistema delle partecipazioni regionali in società di capitali (art. 1).

Qualora sussistano i criteri per la cessione o il conferimento delle partecipazioni regionali, la giunta, con relazione annuale al consiglio, deve indicare le ragioni dell'eventuale mantenimento delle partecipazioni stesse (art. 2). L'art. 3 disciplina le modalità di alienazione.

1.3 *Leggi di incentivazione*

(a) L.r. 3 settembre 2001, n. 23 (B.U. 12 settembre 2001, n. 37)

Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e modifica dell'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari".

Si tratta di una legge che prevede indennizzi a favore delle aziende zootecniche per l'imprevista permanenza degli animali in azienda a causa dell'emergenza da BSE, in modo da assicurare l'operatività delle stesse.

La concessione degli aiuti è subordinata al parere favorevole della comunità europea.

(b) Decreto del presidente della giunta regionale. 25 novembre 2002, n.15/R (B.U. 5 dicembre 2002, n.49)

Regolamento regionale recante: "Programmazione iniziative del Comitato paritetico per il settore artigiano".

Il regolamento in esame, adottato ai sensi dell'art. 7 della convenzione tra regione e Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano (d.g.r. 44-5900 del 22 aprile 2002 ai sensi dell'art.42 della l.r. 21/1997), disciplina le procedure, i termini e le modalità di gestione delle risorse destinate alla promozione del settore artigiano (artt. 1 e 2).

L'art. 3 della legge evidenzia che tra i compiti del Comitato paritetico formato da otto componenti (quattro nominati dall'assessore regionale per l'artigianato e quattro dall'Unioncamere Piemonte) vi è quello di individuare le aree d'intervento e gli obiettivi prioritari ai quali riservare le risorse finanziarie.

L'art. 4 indica i soggetti idonei a presentare i progetti da destinare al finanziamento, mentre l'art. 5 specifica le procedure e gli organismi coinvolti.

L'art. 6 precisa che, terminata la presentazione dei progetti da parte dei soggetti ritenuti idonei e completata la selezione degli stessi e la determinazione degli importi da parte del Comitato paritetico, quest'ultimo debba elaborare un programma nel quale siano contenute una relazione generale sulle iniziative da realizzare (art. 6, commi 1 e 2) ed un'altra sull'attuazione dei progetti dell'anno precedente e sull'utilizzazione dei residui (art. 6, comma 3). Detto programma è approvato con delibera della giunta regionale e, successivamente, con

delibera del Comitato direttivo dell'Unioncamere Piemonte (art. 6, comma 5).

L'art. 7 disciplina gli aspetti relativi all'erogazione dei finanziamenti che, comunque, sono subordinati, ai sensi dell'art. 6, comma 6, alla legge finanziaria regionale.

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

PUGLIA

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Leggi di riordino a carattere generale

1.1.1 Pluri-settoriali

1.1.2 Settoriali

1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 25 luglio 2001, n.19 (B.U. 25 luglio 2002, n. 111)

Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - articolo 26.

La legge disciplina le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate (art. 26 del d.lgs. 112/1998), precisando che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la giunta regionale, in collaborazione con gli enti locali interessati, censisce le aree, le zone e i nuclei industriali già esistenti sul territorio regionale al fine di dotarli di infrastrutture in grado di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente (art. 1, comma 1).

Il Presidente della giunta, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, decreta lo scioglimento degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese operanti in Puglia e nomina un Commissario e due sub-Commissari, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per ciascun Consorzio, i quali assumono i compiti per sei mesi (art.1, comma 2).

I Commissari e i revisori sono designati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'industria, commercio e artigianato (art.2, comma 1). In caso di mancata designazione, il presidente della giunta esercita il potere sostitutivo (art. 2, comma 2).

(b) *L.r. 10 agosto 2001, n. 23 (B.U. 27 agosto 2001, n. 129)*

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2001, n.3 “Disciplina dei regimi regionali di aiuti”.

La legge modifica alcuni articoli di quella indicata nel titolo ⁽¹³⁾.

In particolare, l'art.1 sostituisce il comma 1 dell'art.1 della l.r. 3/2001 precisando che le linee guida della legge regionale in materia di regimi di aiuto sono fissate in coerenza e nel rispetto della normativa comunitaria.

L'art. 2, che sostituisce il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 3/2001, evidenzia che la concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal d.lgs. 123/1998 nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale, nonché nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento (CE) n.70/2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato UE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

L'art. 3, che sostituisce il comma 3 dell'art.3 della l.r. 3/2001, disciplina le agevolazioni a favore delle imprese, mentre l'art.4, che sostituisce il comma 1 dell'art.4 della l.r. 3/2001, precisa che la giunta regionale rende operativi i regimi di aiuto attraverso l'emanazione e la pubblicazione di regolamenti attuativi e/o di bandi pubblici nei quali vengono fornite informazioni dettagliate sulle condizioni e sulle modalità di accesso ai contributi, sulla dotazione finanziaria e su altre specificazioni necessarie per rendere applicabile il sistema dei regimi di aiuto.

Il successivo art.5, che sostituisce il comma 4 dell'art.6 della l.r. 3/2001, disciplina le tipologie di aiuto; mentre l'art.6 abroga l'art.7 della l.r. 3/2001.

L'art.7, che sostituisce il comma 7 dell'art.8 della l.r. 3/2001, riguarda la premialità; mentre l'art.8, che sostituisce la lettera f) del comma 3 dell'art.10 della l.r. 3/2001, è relativo al personale. Inoltre, l'art.9, che sostituisce il comma 1 dell'art.12 della l.r. 3/2001, disciplina la cumulabilità dei contributi; mentre l'art.10, che sostituisce il comma 1 dell'art.13 della l.r. 3/2001, riguarda le modalità di concessione degli aiuti. Infine, l'art.11, che sostituisce l'art.15 della l.r. 3/2001, evidenzia che ai sensi dell'art.3 dei regolamenti (CE) nn.68/2001, 69/2001 e 70/2001, agli aiuti si dà attuazione dopo la pubblicazione sulla GUCE.

⁽¹³⁾ *Vedi vol. 1°, Puglia, 1.2 e.*

(c) L.r. 16 novembre 2001, n. 28 (B.U. 20 novembre 2001, n. 169)

Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli.

Al fine di dare applicazione ai principi in materia di riforma delle amministrazioni pubbliche e di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione, la regione si conforma al metodo della programmazione di bilancio nei processi di decisione e di gestione delle entrate e delle spese (Titolo I, art. 1, comma 1).

Nell'ambito del Titolo II, la Sezione I disciplina gli obiettivi e i soggetti della programmazione regionale evidenziando, in particolare, all'art.3 che detta programmazione, intesa come metodo dell'azione di governo ai sensi dell'art.3 dello Statuto della regione, si articola in programmazione economica, sociale, territoriale, finanziaria e di bilancio (artt. 3-5).

La Sezione II si occupa, invece, degli strumenti della programmazione regionale, con particolare riferimento ai piani di sviluppo regionale, ai piani di settore e intersettoriali; ai programmi strutturali regionali dell'Unione europea; ai programmi integrati territoriali; agli strumenti di programmazione negoziata; al documento regionale annuale di programmazione economica e finanziaria (DAP); alla legge finanziaria, al bilancio pluriennale e a quello annuale (artt. 6-14).

La Sezione III regola le procedure di formazione degli atti di programmazione (artt. 15-20). In particolare, dispone che la giunta regionale individui l'organizzazione, il ruolo e le modalità di funzionamento delle strutture preposte all'emanazione degli atti di programmazione socio-economica, tenendo conto della collaborazione di enti e avvalendosi anche dei componenti il nucleo regionale di valutazione (art. 15, comma 1).

La Sezione IV disciplina l'aspetto relativo alla verifica dell'attuazione degli atti di programmazione, con particolare riferimento al monitoraggio e valutazione dei programmi e progetti (artt. 21-22).

Il Titolo III regola gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio e, in particolare, nella Sezione I, la legge finanziaria e il bilancio (artt. 23-27).

Il Titolo IV disciplina, nella Sezione I, le leggi regionali di spesa (artt. 28-35); nella Sezione II, il bilancio annuale di previsione (artt. 36-55); nella Sezione III, il bilancio di direzione (artt. 56-59); nella Sezione IV, i bilanci di altri enti (art. 60); nella Sezione V, il procedimento di formazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio (artt. 62-65).

Il Titolo V, dedicato alla gestione del bilancio, disciplina nella Sezione I l'esercizio provvisorio (artt. 66-67); nella Sezione II le entrate della regione (artt. 68-74); nella Sezione III le spese della regione

(artt. 75-84); nella Sezione IV l'economista cassiere centrale (artt. 85-87); nella Sezione V il servizio di tesoreria (artt. 88-89) e nella Sezione VI i residui (artt. 90-95).

Il Titolo VI concerne il rendiconto generale della regione (artt. 96-102); il Titolo VII i sistemi contabili (artt. 103-106); il Titolo VIII il sistema dei controlli interni e di gestione; il Titolo IX la cooperazione Stato-regione, responsabilità e controlli particolari (artt. 108-111); il Titolo X le disposizioni organizzative (artt. 112-113); il Titolo XI le disposizioni finali e transitorie, con rinvio alle norme di contabilità generale (art. 114), abrogazione di norme (art. 115) e alla prima articolazione delle unità previsionali di base (art. 116).

Alcune modifiche alla legge sono state apportate dall'art. 29 della l.r. 5 dicembre 2001, n. 32 "Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001".

(d) Regolamento regionale 18 gennaio 2002, n. 1 (B.U. 22 gennaio 2002, n. 10)

Tagli boschivi.

Si tratta di un regolamento che, in applicazione dell'art. 29 (Disposizioni in materia forestale) della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003), prescrive le procedure tecnico-amministrative da adottarsi per i tagli boschivi.

1.3 Leggi di incentivazione

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) L.r. 5 dicembre 2001, n.32 (B.U. 7 dicembre 2001, n. 178)

Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

La legge detta, al Titolo II, Capo II, disposizioni in materia di agricoltura e foreste. In particolare, riconosce le somme da erogare ai Consorzi di bonifica per la registrazione, la trascrizione e la volturazione di immobili oggetto di esproprio (art. 15, comma 1). Inoltre, concede un contributo straordinario per l'acquisto di mangimi e foraggi agli allevamenti zootecnici autorizzati alla transumanza verso i territori delle regioni Abruzzo e Molise (art. 16, comma 1). L'art. 17 disciplina l'accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi civici apportando delle modifiche alla l.r. 7/1998.

Il Titolo II, Capo VII, modifica la l.r. 12/1999 (*vedi vol. 1°*, Puglia, 1.1.2 a) riguardante il riordino delle comunità montane (art. 29) e la l.r. 28/2001 (*vedi Puglia. 1.2 c del presente volume*) relativa alla riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli.

(b) L.r. 21 maggio 2002, n. 7 (B.U. 21 maggio 2002, n. 61)

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004.

La legge si compone del Titolo I che comprende gli articoli da 1 a 16 e del Titolo II che include i Capi I-XVI, artt. 17-52.

In particolare, il Titolo I della legge prevede all'art.14 che la giunta regionale possa far ricorso ai prestiti BEI per garantire la necessaria copertura del fabbisogno finanziario della regione per la quota a proprio carico destinata a sostenere gli interventi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006 (POR).

Il Titolo II dedicato alle norme settoriali di rilievo finanziario introduce, all'art. 37 del Capo VII "Disposizioni in materia di foreste e caccia", alcune sanzioni amministrative per infrazioni riguardanti tagli boschivi previste in altre leggi e regolamenti, con particolare riferimento all'art. 29 della l.r. 14/2001 e al relativo regolamento regionale 1/2002 (*vedi Puglia, 1.2 d del presente volume*).

L'art. 38 dello stesso Capo VII modifica l'art. 31 della l.r. 27/1998 (*vedi vol. 1°*, Puglia, 1.2 a) riguardante le specie cacciabili; mentre l'art. 40 prevede l'istituzione, presso la Presidenza della giunta regionale, di un Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e le aree di crisi.

Il Capo XII concernente disposizioni in materia tributaria prevede, tra l'altro, dal 1 gennaio 2002, l'esenzione dall'IRAP per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 48).

(c) L.r. 9 dicembre 2002, n. 20 (B.U. 9 dicembre 2002, n. 156, suppl.)

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002.

L'art. 46 di questa legge stabilisce che "i vigneti per uva da tavola, impiantati o reimpiantati anteriormente al 10 settembre 1996 in difformità con la normativa comunitaria e nazionale, per i quali l'art. 2, comma 5, del d.lgs. 10 agosto 2000, n. 260, dispone la non applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 4, comma 3, della legge 4 novembre 1987, n. 460, devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati" e possono, quindi, accedere, con alcuni limiti, al vigente regime di aiuti.

SARDEGNA

1. Le leggi. - 1.1 Lggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluriset-
toriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui proce-
dimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi
di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Le leggi di riordino a carattere generale

1.1.1 Plurisettoriali

1.1.2 Settoriali

(a) L.r. 7 febbraio 2002, n. 5 (B.U. 8 febbraio 2002, n. 4)

**Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio
della caccia in Sardegna", concernente il periodo di caccia.**

La modifica riguarda il comma 1 dell'art. 49 della legge citata nel tito-
lo (*vedi vol. 1°*, Sardegna, 1.1.2 a), concernente il periodo di caccia.

1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 9 agosto 2002, n. 12 (B.U. 17 agosto 2002, n. 24)

**Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione
dell'Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda Fore-
ste Demaniali della regione sarda e norme sulla programmazione
degli interventi regionali in materia di forestazione).**

Le modifiche apportate alla legge di cui al titolo (*vedi vol. 1°*, Sarde-
gna, 1.2 b) riguardano, in particolare, l'art. 4 (composizione del consi-
glio di amministrazione) e gli articoli da 6 a 9 relativi al personale.

1.3 Leggi di incentivazione

(a) L.r. 13 agosto 2001, n.12 (B.U. 20 agosto 2001, n. 25)

Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato.

La legge, che si compone di sei articoli, prevede l'assegnazione di un contributo annuo in conto occupazione per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato (art. 16, comma 1, della legge n. 196/1997) alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili iscritte all'albo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 443/1985 (art. 1, comma 1).

Il contributo è incrementato del 30 per cento se l'assunzione riguarda un disabile di cui alla legge n.68/1999 (art. 1, comma 2) ed è prorogato di un ulteriore biennio se l'impresa trasforma il contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 3, comma 1). L'art. 4 disciplina le condizioni per la concessione del contributo, mentre l'art. 5 precisa che gli aiuti sono erogati nel rispetto dei massimali previsti per il regime *de minimis*.

(b) L.r. 12 dicembre 2001, n. 16 (B.U. 15 dicembre 2001, n. 37)

Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "blue tongue".

Nell'autorizzare per il 2001 la spesa complessiva di lire 95 miliardi, la legge (art. 1) precisa gli interventi finanziabili.

(c) L.r. 24 gennaio 2002, n.1 (B.U. 29 gennaio 2002, n.3)

Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione.

Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile nei settori della produzione di beni e servizi e del turismo, la regione concede contributi alle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e in possesso di determinati requisiti (artt. 1-2). In particolare, sono previsti contributi in conto capitale (art. 5), in conto interessi (art. 6) e per spese di gestione (art. 7).

Le modalità di applicazione della legge sono disciplinate unitariamente mediante apposite direttive adottate dalla giunta regionale, entro due mesi dall'approvazione della stessa, previo parere della competente Commissione consiliare (art. 10).

Il regime di aiuti cessa il 31 dicembre 2006 (art. 11).

Per l'attuazione della legge, è istituito, presso lo stato di previsione della presidenza della giunta, un fondo denominato "Imprenditoria giovanile" (art. 13, comma 1).

(d) L.r. 31 gennaio 2002, n. 4 (B.U. 8 febbraio 2002, n. 4)

Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo.

Finalità della legge è quella di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, mediante il concorso della regione allo sviluppo di organismi collettivi di garanzia (consorzi fidi), ai quali vengono concessi contributi (art. 1) a fronte del possesso di determinati requisiti (art. 2) e per un ammontare stabilito dalla giunta (art. 4) in base ai criteri delineati all'art. 3. Condizione per l'erogazione degli aiuti è l'approvazione da parte della Comunità europea o il decorrere del termine previsto (art. 8).

(e) L.r. 9 agosto 2002, n. 13 (B.U. 17 agosto 2002, n. 24)

Interventi per i danni provocati dalla siccità 2001 e 2002 e dalle gelate dell'inverno 2001 e 2002.

Con questa legge, che autorizza uno stanziamento complessivo di euro 250.000.000 (art. 1), vengono stabiliti i soggetti beneficiari (coltivatori diretti e imprenditori agricoli, nonché consorzi di bonifica) e le condizioni per l'accesso ai contributi, che comunque possono essere concessi solo dopo l'approvazione da parte della comunità europea o una volta trascorso il termine previsto.

(f) L.r. 29 novembre 2002, n.22 (B.U. 9 dicembre 2002, n.36)

Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese.

Ai sensi dell'art. 3 della legge cost. 3/1948 e succ. modif. e integr., la regione, fino a quando non sarà effettuata un'organica disciplina in materia di agevolazioni alle imprese, applicherà le leggi e i relativi regolamenti individuati a norma del d.lgs.112/1998 (art. 1, comma 1).

Per le agevolazioni, è istituito un fondo unico ripartito con decreto dell'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta degli assessori competenti per materia (art. 2, commi 1 e 3).

In caso di assenza o di incompletezza dei regolamenti nazionali, le direttive di attuazione delle leggi sono emanate con decreto degli assessori competenti per materia, previa deliberazione della giunta regionale. E' richiesto, inoltre, il parere delle commissioni consiliari compe-

tenti. Qualora non venga formulato entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere si intende reso (art. 3, comma 1).

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) L.r. 22 aprile 2002, n. 7 (B.U. 22 aprile 2002, n.12, suppl. ord. n. 1)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2002).

La legge si compone dei Capi I-VI.

In particolare, al Capo IV “Disposizioni in materia di occupazione, attività produttive, lavoro e formazione professionale”, l’art. 23 disciplina le agevolazioni creditizie e gli interventi a favore delle attività produttive prevedendo, tra l’altro, la cumulabilità degli aiuti di Stato alle imprese (comma 6), la priorità nella concessione dei finanziamenti per i programmi d’investimento dei privati inseriti nei Programmi Integrati Territoriali (P.I.T.) (comma 7) e la rinegoziazione dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti (comma 8).

SICILIA

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Leggi di riordino a carattere generale

1.1.1 Pluri-settoriali

1.1.2 Settoriali

1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18 (G.U. 9 novembre 2001, n. 53)

Regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.

Il regolamento dà attuazione all'art. 41 della legge citata nel titolo "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale".

In particolare, suddivide le zone cinologiche (per addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia) in A e B, disciplinandone, tra l'altro, le attività consentite o escluse e la gestione.

(b) L. 2 agosto 2002, n. 5 (G.U. 9 agosto 2002, n. 36)

Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.

La legge si articola in tre Titoli.

Il primo Titolo, dedicato alle strade e alle rotte del vino, espone all'art. 1 le finalità consistenti nella promozione dei territori ad alta vocazione vitivinicola e della loro produzione e attività, attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata. A tale scopo, la regione promuove e disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del vino, cioè di itinerari turistici che collegano momenti produttivi e

di vendita con strutture ricettive e aspetti culturali, naturali e ambientali. (art. 1).

La legge disciplina, all'art. 2, la costituzione e il riconoscimento di tali itinerari, demandando all'assessore regionale per l'agricoltura l'emana-zione di un disciplinare tipo, che contenga i requisiti minimi di qualità determinati dal ministero delle politiche agricole ai sensi della legge 268/99 e richiamati all'art. 8 della legge stessa.

Ad ogni "strada" è preposto un comitato di gestione, i cui compiti sono definiti all'art. 3.

La legge istituisce l'Enoteca regionale della Sicilia e ne definisce i compiti (artt. 5-6). Inoltre, dà la possibilità ai comitati di gestione di istituire musei della vite e del vino e centri di informazione e accoglienza (art. 7).

L'assessore regionale per l'agricoltura può concedere contributi ai comitati di gestione, enti locali, aziende vitivinicole, all'Istituto regionale per la vite, e ad altri soggetti pubblici e privati, per interventi e secondo criteri stabiliti all'art. 10.

Il Titolo II della legge (Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia) apporta modifiche alla legge 9 maggio 1984, n. 26 (Nuove disposizioni per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole), alla legge 13 agosto 1979, n. 198 (Disciplina degli interventi e delle agevolazioni riguardanti le attività e le iniziative delle cantine sociali e loro consorzi) e dispone una deroga temporanea alla stessa legge.

Il Titolo III contiene varie disposizioni per il settore agricolo.

(c) L. 12 novembre 2002, n. 18 (G.U. 15 novembre 2002, n. 52)

Disposizioni per i lavori in economia nel settore forestale.

Viene integrato l'art. 24 della legge nazionale 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come recepita dalla legge regionale siciliana 2 agosto 2002, n. 7 e si specifica quali interventi nel settore forestale vadano, di norma, realizzati in economia.

(d) L. 28 novembre 2002, n. 21 (G.U. 30 novembre 2002, n. 55)

Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari.

Le disposizioni riguardano una particolare categoria di personale, compresa tra quelle di dipendenti delle imprese elencate nel titolo, che viene trasferita in un'area speciale transitoria ad esaurimento.

1.3 Leggi di incentivazione

(a) L. 30 ottobre 2002, n. 16 (G.U. 31 ottobre 2002, n. 50)

Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca.

La legge comprende 18 articoli.

In particolare, l'art. 1 riguardante l'artigianato di servizi e di produzione dispone, al comma 1, che gli aiuti all'investimento (art. 48 della l.r. 32/2000, *vedi vol. 1°*, Sicilia, 1.2 d) siano estesi all'artigianato di servizi e, al comma 2, che i contributi a fondo perduto siano concessi solo per gli investimenti che superino una certa soglia (non inferiori a 5.000 euro).

L'art. 3 relativo agli aiuti per la costituzione di forme associative di imprese artigiane modifica la l.r. 3/1986 per quel che concerne l'intensità di aiuti.

L'art. 5, al comma 2, prevede che i consorzi di garanzia fidi, il cui statuto sia stato approvato dall'amministrazione regionale, possano avviare rapporti di operatività con ogni assessorato regionale; mentre, ai commi 1 e 3, introduce delle modifiche alla l.r. 32/2000 (*vedi vol. 1°*, Sicilia, 1.2 d).

Anche l'art. 10 modifica la l.r. 32/2000 per quel che concerne gli statuti dei consorzi per il ripopolamento ittico.

L'art.11 rettifica la l.r. 6/2001 (*vedi vol. 1°*, Sicilia, 1.4 b).

1.4 *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

(a) *L. 10 dicembre 2001, n. 21 (G.U. 11 dicembre 2001, n. 59)*

Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'anno finanziario 2001.

La legge si compone di due Titoli, di cui il primo include gli articoli da 1 a 32 e il secondo quelli da 33 a 106.

In particolare, al Titolo I, l'art.17 detta disposizioni sul bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali precisando, al comma 2, che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrà essere emanato lo Statuto (art.16 della l.r. 2/1986) comprendente le competenze degli organi in ordine agli strumenti contabili, alla loro struttura e al controllo.

(b) *L. 26 marzo 2002, n. 2 (G.U. 27 marzo 2002, n. 14)*

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.

La legge si compone del Titolo I (artt. 1-12); del Titolo II (artt. 13-38); del Titolo III (artt. 39-77); del Titolo IV (artt. 78-88); del Titolo V (artt. 89-132).

In particolare, al Titolo I riguardante disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate, l'art. 7 disciplina l'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per quel che concerne l'importo dell'aliquota. E', infatti, prevista un'aliquota pari a 5,25% a partire dal 1 gennaio 2002, mentre dall'anno successivo una riduzione della stessa per alcune tipologie di soggetti. Particolarmente rilevante la scelta di ridurre l'aliquota al 3,25%, per tre anni, per le imprese che abbiano sporto denuncia per atti estorsivi subiti.

Al Titolo II concernente disposizioni per la razionalizzazione, la riduzione della spesa e la trasformazione di enti ed aziende, l'art.30 introduce delle modifiche alla l.r. 6/2001 (*vedi vol. 1°, Sicilia, 1.4 b*) in relazione agli insediamenti produttivi in verde agricolo; mentre l'art. 31 prevede che, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati con il POR Sicilia 2000/2006, i pareri tecnici sui progetti siano resi dagli ispettori dipartimentali delle foreste competenti per territorio.

Al Titolo III relativo ad interventi per lo sviluppo economico, l'art. 43 dispone l'istituzione, nel bilancio della regione, di un fondo di rotazione per la progettazione degli interventi finanziati dalla regione o attuati mediante trasferimenti ad enti locali o aziende regionali (comma 1). In sede di prima applicazione, il fondo viene utilizzato per consentire agli enti territoriali proponenti di redigere i progetti esecutivi delle opere incluse nei progetti integrati territoriali (P.I.T.) finanziati dal POR o in altri strumenti di programmazione negoziata (comma 3).

Le modalità di utilizzazione del fondo vengono stabilite con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale e sentita la Conferenza regione-autonomie locali (comma 4).

L'art. 46 precisa che i benefici di cui al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 29/2000 possono essere concessi anche per il ripristino degli impianti di marinocoltura.

L'art. 58 relativo alla competitività nel settore agricolo stabilisce, al comma 1, che per agevolare la ripresa produttiva e la competitività del comparto agricolo siciliano, gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia concedono alle aziende agricole, alle cooperative, ai consorzi e alle associazioni di produttori finanziamenti di soccorso ventennale da destinare al pagamento di tutte le passività pregresse.

L'art. 60 prevede agevolazioni fiscali volte a favorire la ricomposizione fondiaria e ad incrementare gli investimenti nel settore agricolo; mentre il successivo art. 61 dispone, al comma 1, l'istituzione di un fondo regionale per la montagna (art. 2, comma 3, della legge n. 97/1994), precisando che per l'utilizzo di tale fondo, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste deve predisporre un apposito piano annuale approvato dalla giunta regionale, previo parere della competente Commissione dell'assemblea regionale siciliana (comma 2).

Al Titolo V, l'art. 98 sopprime il consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali.

(c) L. 23 dicembre 2002, n. 23 (G.U. 27 dicembre 2002, n. 59)

Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.

In base all'art. 13 della legge ("interventi di finanza derivata per il sostegno produttivo alle imprese"), la regione è autorizzata "a promuovere la costituzione e a sottoscrivere quote minoritarie di fondi mobiliari di tipo chiuso per l'investimento nel capitale di imprese siciliane che(*omissis*) presentano prospettive di sviluppo".

L'art. 16, integrando l'art. 16-*bis* della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, prevede la stipula di una convenzione con l'Agea ai soli fini dell'aggiornamento al 1 novembre 2002 dell'inventario vitivinicolo regionale.

L'art. 63 dispone una serie di interventi correttivi su norme precedenti, tra cui l'abrogazione del comma 7 dell'art. 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 (*vedi vol. 1°*, Sicilia, 1.2 d).

TOSCANA

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

*1. Le leggi**1.1 Leggi di riordino a carattere generale**1.1.1 Pluri-settoriali**1.1.2 Settoriali*

(a) Decreto del presidente della giunta regionale 5 settembre 2001, n. 44/R (B.U. 14 settembre 2001, n. 30)

Regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana".

Si tratta di un regolamento di attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge citata (*vedi vol I° , Toscana, 1.1.2 b*), che disciplina numerosi aspetti. Il Titolo I (Norme generali) contiene alcune definizioni relative al settore forestale, nonché le procedure e modalità per la presentazione di domande o dichiarazioni.

Il regolamento prende poi in considerazione la tutela dei boschi (Titolo II); la tutela delle piante o formazioni forestali esistenti in terreni non boscati ricadenti in zone agricole (Titolo III); i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico (Titolo IV).

(b) Decreto del presidente della giunta regionale 7 agosto 2002, n. 34/R (B.U. 14 agosto 2002, n. 25)

Testo unico dei Regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3.

Il testo regola la materia sotto molteplici aspetti. Il Titolo I è dedicato all'abilitazione all'esercizio venatorio.

Il Titolo II contiene la definizione di "Ambito territoriale di caccia" quale "porzione di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all'art. 8, comma 3 della legge regionale 3/1994, e non è soggetta ad altra destinazione".

Viene poi regolamentata la gestione dell'ATC (di cui vengono definiti gli organi e le relative competenze), e l'accesso dei cacciatori.

Il Titolo III disciplina gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento, e la detenzione e allevamento della stessa a fini ornamentali ed amatoriali.

La cattura di uccelli a scopo di richiamo e gli appostamenti formano l'oggetto, rispettivamente, dei Titoli IV e V.

Il Titolo VI è dedicato alla gestione faunistico venatoria degli ungulati, alla caccia al cinghiale e al prelievo selettivo degli altri ungulati.

Il Titolo VII (Norme finali) dispone l'abrogazione di 14 regolamenti, emanati tra il 1995 e il 2001; mantiene invece in vigore il regolamento 15 novembre 2000, n. 8 (Regolamento per la gestione faunistico venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano), modificato con decreto del presidente della giunta regionale 15 ottobre 2001, n. 49/R (*vedi Toscana, 1.2 f del presente volume*).

(c) *L.r. 11 ottobre 2002, n. 36 (B.U. 18 ottobre 2002, n. 28)*

Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Questa legge dispone l'inserimento, dopo l'art. 37 della legge citata nel titolo, di un art. 37-bis, relativo all'esercizio delle deroghe ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 (art. 1).

Dispone poi (art. 2) l'abrogazione della legge regionale 21 agosto 1997, n. 70 (Applicazione deroghe all'art. 9 Direttiva Comunitaria 2 aprile 1979, n. 409).

1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) *Decreto del presidente della giunta regionale 17 maggio 2001, n. 24/R (B.U. 28 maggio 2001, n. 17)*

Regolamento d'attuazione della l.r. 6 aprile 2000, n. 53 "Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.)" relativo alla disciplina del controllo sul divieto di coltivazione e produzione di specie che contengono O.G.M.

Il regolamento, previsto dall'art. 6, comma 1 della legge citata (*vedi vol. 1°, Toscana, 1.2 s*), contiene la definizione di *Coltivazione e Produzione di specie geneticamente modificate* e di *Prodotti sementieri* (art. 2). Prevede, poi, che l'attività di controllo venga effettuata in base ad un programma annuale definito dall'agenzia regionale per lo svi-

luppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale della Toscana (ARSIA) (art. 3). Disciplina, infine, le tipologie e le modalità dell'attività di controllo (artt. 4 e 5).

(b) L.r. 3 agosto 2001, n. 34 (B.U. 13 agosto 2001, n. 25)

Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.

(c) L.r. 3 agosto 2001, n. 35 (B.U. 13 agosto 2001, n. 25)

Modifica Legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 " Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale".

La prima di queste due leggi individua i servizi di sviluppo agricolo e rurale "quale strumento di attuazione della programmazione economica e territoriale della regione" avente il fine di promuovere lo sviluppo delle aziende agricole, conciliandolo con l'equilibrio ambientale (art. 1).

All'art. 2 sono definite le varie tipologie di attività dei suddetti servizi; l'art. 3 individua i soggetti beneficiari dei servizi stessi.

L'art. 4, come sostituito dalla seconda delle due leggi in esame, disciplina il regime di aiuti in caso di accesso a servizi di assistenza tecnica diretta in azienda.

Anche l'art. 5 viene sostituito dalla seconda legge, ed individua i possibili soggetti attuatori dei servizi di sviluppo.

Gli artt. 6, 7 e 8 (quest'ultimo modificato dalla seconda legge) sono relativi alle competenze, rispettivamente, della regione, dell'ARSIA, delle province.

Gli artt. 9 e 10, anch'essi sostituiti dalla seconda legge, disciplinano rispettivamente il piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, proposto dalla giunta ed approvato dal consiglio, e i piani e programmi annuali delle province.

L'art. 11, anch'esso modificato, dispone l'abrogazione della legge 31 marzo 1990, n. 32 "Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo".

(d) L.r. 16 agosto 2001, n. 39 B.U. 27 agosto 2001, n. 27)

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

Il divieto di cui al titolo della presente legge è disposto al fine di tutelare la salute umana, l'igiene pubblica e l'ambiente (art. 1).

Le sostanze velenose o nocive possono essere utilizzate solo in caso di derattizzazione, da effettuare secondo quanto disposto dall'art. 2.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, l'art. 3 stabilisce sanzioni ulteriori oltre a quelle previste dalla normativa nazionale. Inoltre, le aree così contaminate devono essere bonificate su iniziativa del comune (art. 5).

Gli artt. 7 e 8 disciplinano l'utilizzo ed il funzionamento di laboratori per le analisi, cui il medico veterinario deve inviare i campioni di animali in caso di decesso sospetto (art. 6).

L'art. 11 dispone l'istituzione, a cura dell'assessorato regionale competente in materia di sanità, di una commissione tecnico-consultiva sulle problematiche relative o connesse all'avvelenamento degli animali.

(e) L.r. 12 ottobre 2001, n. 48 (B.U. 17 ottobre 2001, n. 33)

Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 sul prelievo in deroga. Riesame.

In applicazione della norma citata nel titolo, la presente legge regola i casi di prelievo venatorio in deroga, finalizzato alla riduzione dei danni alle colture agricole causati dalle specie passero, passera mattugia e storno (artt. 1 - 4).

(f) Decreto del presidente della giunta regionale 15 ottobre 2001, n. 49/R (B.U. 24 ottobre 2001, n. 34)

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 15 novembre 2000, n. 8. Regolamento per la gestione faunistico venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino Tosco Emiliano.

Si tratta di una serie di modifiche puntuali a vari articoli del regolamento precedente.

(g) L.r. 10 dicembre 2001, n. 59 (B.U. 19 dicembre 2001, n. 41)

Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) e modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura - ARTEA - e norme per il funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA).

Le modifiche alla prima delle due leggi, citate nel titolo della presente legge e che sono oggetto del Capo I, consistono nella sostituzione integrale dei primi 8 articoli (tutti relativi ai centri autorizzati di assistenza agricola), nell'abrogazione dell'art. 7-*bis*, nella modifica dell'art. 9.

In particolare, il nuovo art. 1 finalizza la legge a garantire ai cittadini migliori modalità di accesso ai procedimenti amministrativi, a valorizzare il ruolo di province e comunità montane quali enti di programmazione e controllo, ad agevolare l'attività dell'ARTEA e delle altre amministrazioni pubbliche operanti in agricoltura. A tali fini vengono disciplinati i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) operanti sul territorio regionale, lo snellimento dell'attività amministrativa, la facoltà per gli utenti di ricevere assistenza da parte dei CAA, e la semplificazione dei procedimenti.

L'art. 7-*bis*, che viene abrogato, era relativo ai poteri di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative oggetto di assistenza procedimentale esercitati dalla giunta regionale.

Il Capo II della legge in esame modifica invece la legge regionale 60/1999 (*vedi vol. 1°, Toscana, 1.2 m*). In particolare, viene sostituito integralmente l'art. 5, relativo all'affidamento da parte dell'ARTEA ad altri soggetti delle attività di assistenza procedimentale, e alla delega della funzione di autorizzazione a determinati pagamenti.

(h) L.r. 10 dicembre 2001, n. 60 (B.U. 19 dicembre 2001, n. 41)

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 "Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese".

(i) L.r. 10 maggio 2002, n. 16 (B.U. 16 maggio 2002, n. 11)

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 "Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese".

Queste due leggi modificano entrambe la legge istitutiva dell'azienda agricola di Alberese, che consta complessivamente di 19 articoli.

La prima ne sostituisce gli articoli 2, 3, 7, 9, 10, 11 e 12, inserendo anche un art. 12-*bis*, e ne modifica gli articoli 4 e 5; la seconda ne sostituisce l'art. 6.

Il nuovo testo che ne deriva definisce all'art. 2 le attività dell'azienda: coltivazione di terreni propri, in affitto o in concessione; selvicoltura e allevamento del bestiame; agriturismo; ricerca applicata e sperimentazione; costituzione o partecipazione in società. L'art. 3 definisce gli organi dell'azienda, mentre l'art. 6 modifica la composizione del collegio dei revisori.

Il regime di incompatibilità è stabilito dall'art. 7.

L'art. 11 definisce le modalità di adozione e approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio.

Infine, gli artt. 12 e 12-*bis* sono relativi al comitato consultivo dell'azienda, che coordina le politiche aziendali con quelle delle istituzioni locali, mediante specifiche attribuzioni.

(l) Decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 2002, n. 3/R (B.U. 9 gennaio 2002, n. 1)

Modifiche al testo del Regolamento approvato con DPGR n. 22/R/2001 (Regolamento di attuazione dell'art. 13 comma 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 - Legge forestale della Toscana).

Si tratta di alcune modifiche al regolamento "Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Regolamento di attuazione dell'art. 13, comma 4, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, Legge forestale della Toscana".

(m) L.r. 24 aprile 2002, n. 14 (B.U. 3 maggio 2002, n. 10)

Legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana Spa) e legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana Spa di nuove funzioni in favore delle imprese agricole). Modifiche.

Vengono modificati gli artt. 11 e 12 della prima legge citata nel titolo, riguardanti la composizione e le attribuzioni del comitato tecnico.

Della seconda legge viene abrogato l'art. 12, ugualmente relativo al suddetto comitato tecnico.

(n) L.r. 10 giugno 2002, n. 20 (B.U. 19 giugno 2002, n. 13)

Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

(o) L.r. 20 dicembre 2002, n. 45 (B.U. 30 dicembre 2002, n. 34)
Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 concernente "Calendario venatorio 2002/2003 e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")".

La prima di queste leggi disciplina al Capo I la stagione venatoria, al Capo II l'esercizio della caccia, al Capo III il calendario venatorio. Il Capo IV modifica alcuni articoli della legge 3/1994, relativi tra l'altro alla cattura e gestione dei richiami vivi ed agli allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari.

L'art. 16 abroga la precedente l.r. in materia (26 giugno 2001, n. 27).

La seconda delle due leggi in esame modifica marginalmente la prima relativamente ad alcuni orari di caccia.

(p) L.r. 20 giugno 2002, n. 21 (B.U. 26 giugno 2002, n. 14)
Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

La legge disciplina la gestione e il controllo del potenziale viticolo ai sensi del regolamento CE 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e del regolamento CE 1227/2000 (modalità di applicazione del regolamento 1493/1999).

(q) L.r. 26 luglio 2002, n. 31 (B.U. 5 agosto 2002, n. 23)
Attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per il periodo settembre 2002 - gennaio 2003.

La legge disciplina il prelievo in deroga, ai sensi della norma citata nel titolo.

(r) L.r. 24 dicembre 2002, n. 46 (B.U. 31 dicembre 2002, n. 35)
Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Agricola Spa).

Vengono apportate due modifiche all'art. 5 della legge citata.

1.3 *Leggi di incentivazione*

(a) L.r. 19 novembre 2001, n. 57 (B.U. 28 novembre 2001, n. 39)

Interventi a favore della produzione vivaistica di piante ornamentali ottenuta con metodi di coltivazione biologica.

Al fine di tutelare l'ambiente e la salute pubblica, la regione promuove la ricerca, la sperimentazione e la diffusione dei metodi di coltivazione biologica, assegnando un finanziamento all'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIA).

(b) L.r. 22 febbraio 2002, n. 7 (B.U. 4 marzo 2002, n. 4)

Interventi a favore degli allevatori in relazione allo smaltimento dei materiali a rischio specifico derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

Con questa legge, la regione riconosce agli allevatori di bovini ed ovicaprini un'indennità per le spese di raccolta e trasporto di capi morti in azienda.

(c) L.r. 27 maggio 2002, n. 18 (B.U. 6 giugno 2002, n. 12)

Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella regione Toscana.

Al fine di tutelare la salute dei cittadini, la regione promuove il consumo dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense scolastiche, universitarie e ospedaliere e promuove programmi di educazione alimentare (art. 1).

L'art. 2 specifica i beneficiari dei relativi interventi finanziati (comuni, aziende sanitarie, aziende per il diritto allo studio universitario).

Il piano di finanziamento viene deliberato annualmente dal consiglio regionale su proposta della giunta (art. 3).

La giunta deve altresì provvedere all'emanazione di un apposito regolamento (art. 4).

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) L.r. 21 dicembre 2001, n. 65 (B.U. 31 dicembre 2001, n. 44)

Legge finanziaria per l'anno 2002.

L'art. 5 di questa legge modifica l'ammontare delle tasse vigenti sulle concessioni regionali in materia di caccia e pesca.

(b) L.r. 20 dicembre 2002, n. 43 (B.U. 30 dicembre 2002, n. 33)

Legge finanziaria per l'anno 2003.

L'art. 1 di questa legge integra il comma 3 dell'art. 4 della legge 26 gennaio 2001, n. 2 (*vedi vol. 1°*, Toscana, 1.2 v), estendendo ad ulteriori attività, rispetto a quelle già previste, il beneficio della riduzione dell'aliquota IRAP.

(c) L.r. 2 aprile 2002, n. 11 (B.U. 12 aprile 2002, n. 8)

Semplificazione del sistema normativo regionale - anno 2002. Abrogazione di disposizioni normative.

L'art. 1 dispone l'abrogazione di disposizioni legislative (allegato A) e di disposizioni regolamentari (allegato B).

L'art. 2 dispone modifiche alla l.r. 17 dicembre 1988, n. 89.

Le leggi abrogate, contenute nell'allegato A, riguardano tra l'altro agricoltura, artigianato e industria, caccia e pesca, bilancio della regione e di enti regionali; i regolamenti abrogati, contenuti nell'allegato B, riguardano tra l'altro caccia e pesca.

TRENTINO-ALTO ADIGE ^(*)

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Leggi di riordino a carattere generale

1.1.2 Plurisettoriali

1.1.3 Settoriali

1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

1.3 Leggi di incentivazione

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

^(*) Non risultano atti normativi relativi ai settori esaminati.

TRENTO

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

*1. Le leggi**1.1 Leggi di riordino a carattere generale**1.1.1 Pluri-settoriali**1.1.2 Settoriali*

(a) L.p. 19 dicembre 2001, n. 10 (B.U. 3 gennaio 2002, n. 1)

Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori.

I Capi II, III e IV di questa legge disciplinano rispettivamente le attività agrituristiche, le strade del vino e dei sapori, la semplificazione delle procedure nel settore vitivinicolo.

In materie di agriturismo, dopo la definizione di esso e la specificazione delle attività che vi rientrano, si rinvia ad un regolamento di esecuzione (art. 2), una volta approvato il quale la legge dispone (art. 27) l'abrogazione della l.p. 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina dell'agriturismo), come modificata dalla l.p. 21 febbraio 1996, n. 3, fatta eccezione per l'art. 18.

Gli artt. 3 e 4 disciplinano l'idoneità all'esercizio dell'attività, che deve presentare i requisiti della connessione e complementarietà con quella agricola. Le procedure per l'autorizzazione sono definite all'art. 6.

Vengono inoltre disciplinati dalla legge: i locali e strutture che possono essere utilizzati (art. 7); i requisiti igienico-sanitari (art. 8); gli obblighi amministrativi degli operatori (art. 9); la vigilanza e il controllo, esercitati dai comuni e dalla provincia (art. 10); le sanzioni amministrative (art. 11); i casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale (art. 12 e 14); il marchio di qualificazione ed il sistema di classificazione dei servizi offerti.

Quanto alle strade del vino e dei sapori, dopo l'enunciazione delle finalità (valorizzazione dei territori a vocazione vitivinicola e di produzioni agroalimentari tradizionali trentine, art. 15), la legge definisce le

strade del vino (art. 16) e dei sapori (art. 21); ne disciplina la fruizione e la gestione (art. 17 - 20).

Le semplificazioni previste dal Capo IV sono contenute all'art. 23.

(b) L.p. 1 agosto 2002, n. 11 (B.U. 13 agosto 2002, n. 34)

Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento.

La legge disciplina "ai fini dell'applicazione delle norme emanate in materia di competenza provinciale, l'impresa artigiana, l'istituzione del titolo di maestro artigiano, nonché la costituzione delle botteghe-scuola" (art. 1).

Dopo la definizione di "impresa artigiana" (art. 2), la legge disciplina il relativo albo (artt. 3 e 4), la cui tenuta è affidata alla commissione provinciale per l'artigianato, organo consultivo e propositivo in materia (art. 5), nominata dalla giunta, e di cui vengono definite la composizione, l'organizzazione ed altri aspetti (artt. 6-9).

L'art. 12 dispone l'attivazione, da parte della provincia, dell'Osservatorio dell'artigianato, al quale la provincia stessa promuove la partecipazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'art. 13 istituisce e disciplina il titolo di maestro artigiano. La tenuta del relativo elenco è a cura della commissione provinciale per l'artigianato (art. 14).

I laboratori delle imprese artigiane diretti da un maestro artigiano possono essere costituiti in bottega-scuola, le cui caratteristiche, modalità di costituzione e funzionamento, nonché altri aspetti, sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dalla giunta provinciale (artt. 15 e 22). La provincia interviene a sostegno delle botteghe-scuola e dei maestri artigiani (art. 16), nonché dell'artigianato tipico, artistico e tradizionale (artt. 17 e 18).

Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono sanzionate come previsto all'art. 19.

L'art. 20 dispone l'istituzione di un ufficio unico per favorire la diffusione dei servizi alle imprese artigiane.

L'art. 21 dispone alcune abrogazioni di norme, tra cui l'art. 73 della legge 1/2002 (*vedi Trento, 1.4 b del presente volume*), il cui contenuto è assunto negli artt. 13 e 15 della presente legge.

1.2 *Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.p. 19 febbraio 2002, n. 2 (B.U. 26 febbraio 2002, n. 9, suppl. n. 2)*

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Per questa legge, vedi la scheda della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2002, n. 18 (*Friuli-Venezia Giulia, 1.2 e del presente volume*).

(b) *L.p. 13 marzo 2002, n. 5 (B.U. 26 marzo 2002, n. 13)*

Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico.

Il Capo I di questa legge, dopo l'esposizione (art. 1) delle finalità (tutela e valorizzazione dei beni di uso civico, in relazione allo sviluppo rurale e alla salvaguardia ambientale), disciplina il godimento di tali beni.

Il Capo II è dedicato alla loro amministrazione, che può assumere le forme previste all'art. 4.

Il Capo III disciplina la loro gestione, volta a conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni stessi.

Il Capo IV prevede infine, tra l'altro, l'emanazione da parte della giunta provinciale di un regolamento di esecuzione, ed abroga discipline normative precedenti.

1.3 *Leggi di incentivazione*

1.4 *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

(a) *L.p. 31 dicembre 2001, n. 11 (B.U. 8 gennaio 2002, n. 2, suppl. n. 4)*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

L'art. 6 contiene disposizioni in materia di IRAP.

(b) *L.p. 19 febbraio 2002, n. 1 (B.U. 26 febbraio 2002, n. 9, suppl. n. 2)*

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002.

L'art. 52 di questa legge modifica vari articoli della legge 6/1999 (*vedi vol. 1°*, Trento, 1.1.1 a), tra cui il 25 e il 33, relativamente alle aree destinate ad attività economiche.

L'art. 73, modificando la legge 34/1977, introduce alcune norme relative alla istituzione e disciplina del titolo di maestro artigiano e delle botteghe-scuola. Tali norme verranno assorbite dalla legge 11/2002, che contestualmente abroga il presente articolo (*vedi Trento, 1.1.2 b del presente volume*).

L'art. 91 prevede interventi straordinari da parte della provincia a favore delle cooperative agricole per fronteggiare i danni arrecati dalle grandinate eccezionali ⁽¹⁴⁾.

L'art. 93 modifica alcuni articoli della legge 17/1998 (*vedi vol.1°*, Trento, 1.1.2 a), fra cui l'art. 4, relativamente al fondo provinciale per la montagna.

Gli articoli 96, 97 e 98 contengono rispettivamente norme transitorie per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate; agevolazioni finalizzate alla diffusione di metodologie agricole ecocompatibili; aiuti contro le epizootie e le fitopatie.

L'art. 99 dispone l'istituzione dell'Agenzia provinciale per i pagamenti, quale "organismo pagatore della provincia di Trento per l'erogazione di aiuti, di contributi e di premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Feoga, sezione garanzia". Fra i vari compiti, l'agenzia assicura il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e con la Commissione europea.

Ulteriori compiti oltre quelli previsti dalla presente legge possono essere affidati all'Agenzia con regolamento.

L'Agenzia può incaricare i "Centri autorizzati di assistenza agricola" di effettuare per conto dei propri utenti determinate attività. Tali Centri, che svolgono funzioni di assistenza agli agricoltori, sono istituiti, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni di produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali (art.100).

⁽¹⁴⁾ Articolo modificato dalla l.p. 30 dicembre 2002, n. 15 (*vedi Trento, 1.4 d del presente volume*).

L'art. 103 prevede agevolazioni da parte della provincia per l'istituzione di parchi agricoli.

Seguono modifiche di leggi precedenti, relativamente alle sanzioni previste per la raccolta dei funghi e all'esercizio della caccia (art. 104 e 105).

(c) L.p. 25 luglio 2002, n. 9 (B.U. 6 agosto 2002, n. 33, suppl. n. 2)

Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

Il Capo X di questa legge contiene disposizioni varie in materia di agricoltura.

(d) L.p. 30 dicembre 2002, n. 15 (B.U. 31 dicembre 2002, n. 54, suppl. n. 2)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

L'art. 2 della legge contiene disposizioni relative all'IRAP.

L'art. 19 dispone la disapplicazione per la provincia di Trento dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), in relazione al trasferimento alla provincia delle funzioni in materia di incentivi alle imprese disposto dall'art. 1 del d.lgs. 11 giugno 2002, n. 139.

Gli articoli 35, 36 e 37 modificano articoli di varie leggi precedenti, tra cui l'art. 7 della l.p. 23 novembre 1998, n. 17 (*vedi vol. 1°, Trento, 1.1.2 a*) e l'art. 91 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 (*vedi Trento, 1.4 b del presente volume*) che dispone interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati da eccezionali avversità atmosferiche.

UMBRIA

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Leggi di riordino a carattere generale

1.1.1 Pluri-settoriali

1.1.2 Settoriali

(a) L.r. 16 luglio 2001, n. 18 (B.U. 25 luglio 2001, n. 36)

Ulteriore integrazione della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche.

Si tratta della terza legge che modifica ed integra la n. 28 del 1997, dopo la l. r. 12 agosto 1998, n. 31 e la l. r. 13 dicembre 1999, n. 37 (*vedi vol. 1°, Umbria, 1.2 a e 1.2 e*). L'integrazione qui introdotta riguarda la denominazione di "azienda agricola biologica".

(b) L.r. 19 novembre 2001, n. 28 (B.U. n. 28 novembre 2001, n. 58)

Testo unico regionale per le foreste.

Oggetto della presente legge è la disciplina organica di azioni ed interventi finalizzati alla qualificazione, sviluppo e salvaguardia del settore forestale, anche sotto il profilo idrogeologico; alla gestione sostenibile delle foreste; alla lotta contro gli incendi boschivi (art. 1).

La legge demanda alla giunta l'emanazione di un regolamento di attuazione (art. 2), (*vedi Umbria, 1.1.2 h del presente volume*).

All'art. 3 è disciplinato il regime delle competenze, spettanti a regione, comuni e comunità montane, ulteriormente dettagliato al Titolo II (Forestazione pubblica).

Fra le competenze regionali vi sono l'adozione del piano forestale regionale e la formazione ed aggiornamento del sistema informativo forestale regionale, come meglio specificato rispettivamente ai successivi articoli 26 e 25.

Alla tutela del patrimonio forestale, degli alberi e della flora spontanea è dedicato il Titolo I (artt. 4-24), che contiene fra l'altro la definizione

di "bosco", le attività vietate, il regime delle varie autorizzazioni, le misure e gli strumenti di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.

Il Titolo IV disciplina l'attività vivaistica, nell'obiettivo di "salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e le caratteristiche genetiche del patrimonio forestale e degli habitat naturali della regione, nonché di migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali".

L'art. 51 (Titolo VI) abroga integralmente dieci leggi regionali precedenti, ed alcuni articoli di altre leggi, tra cui la 3/1999 (vedi vol. 1°, Umbria, 1.1.1 b) e la 19/2000 (vedi vol. 1°, Umbria, 1.1.2 b).

(c) *L.r. 28 novembre 2001, n. 32 (B.U. 3 dicembre 2001, n. 59)*

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Per questa legge, vedi la scheda della l.r. 13 maggio 2002, n. 7 (*Umbria, 1.1.2 e del presente volume*).

(d) *L.r. 27 dicembre 2001, n. 37 (B.U. 16 gennaio 2002, n. 3)*

Modificazione della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4 - Norme in materia di bonifica - Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica.

Viene sostituito l'art. 12 della legge citata, relativo all'obbligo di pagamento del contributo consortile da parte di proprietari di immobili agricoli ed extragricoli che traggono beneficio dalle opere di bonifica.

(e) *L.r. 13 maggio 2002, n. 7 (B.U. 22 maggio 2002, n. 23)*

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

La scheda che segue viene redatta in base al testo aggiornato della *l.r. 17 maggio 1994, n. 14*, concernente **Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**, coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla *l.r. 30 marzo 1995, n. 18*, recante **Modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**, alla *l.r. 19 luglio 1996, n. 18*, recante **Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**, alla *l.r. 16 luglio 1999, n. 22*, recante **Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale**

17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, alla *l.r. 28 novembre 2001, n. 32*, recante **Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio** e alla *l.r. 13 maggio 2002, n. 7*, recante **Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio** ⁽¹⁵⁾.

Attraverso la presente legge, la regione programma l'utilizzazione del territorio e disciplina l'attività venatoria, al fine "della conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico e per contribuire al riequilibrio ecologico nonché alla salvaguardia della produzione agricola" (art. 1). La regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria, nonché funzioni di orientamento e controllo (artt.2 e 6); le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle disposizioni della presente legge (art. 2).

Strumenti per l'attuazione degli interventi sono il piano faunistico venatorio, approvato dal consiglio regionale, i piani faunistico venatori provinciali, adottati dalle province e approvati dalla giunta regionale (artt. 4 e 5), la consulta faunistico venatoria regionale, costituita con decreto del presidente della giunta (art. 8), e l'osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, istituito dalla giunta regionale (artt. 3 e 4).

Segue la disciplina della gestione programmata della caccia e i relativi organi di gestione (artt. 10 e 11); della destinazione del territorio, che prevede tra l'altro oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, zone di addestramento cani, aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie (artt. 15, 16, 17, 19, 20).

Dopo alcune disposizioni specifiche (fondi chiusi e fondi esclusi, allevamenti di selvaggina, appostamenti, cani da caccia e da guardia, ecc, artt. 21-30), viene disciplinata l'attività venatoria (artt. 30-*bis*-36).

L'art. 37 prevede un risarcimento per danni provocati da fauna selvatica o da attività venatoria; l'art. 38 istituisce un fondo regionale per la concessione di contributi ai proprietari o conduttori agricoli per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico venatorio regionale ai

⁽¹⁵⁾ Questo testo è stato ulteriormente modificato dalla *l.r. 16 dicembre 2002, n. 32* (vedi *Umbria, 1.2 g del presente volume*).

fini della gestione programmata della caccia; l'art. 39 fissa le sanzioni per le varie infrazioni.

L'art. 41 dispone l'abrogazione della legge regionale 21/1986 e di quattro regolamenti.

(f) L.r. 26 novembre 2002, n. 24 (B.U. 11 dicembre 2002, n. 54)

Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria.

Finalità della legge è la promozione dell'apicoltura "nell'ambito delle politiche volte a valorizzare le risorse zootecniche minori, diversificare le potenzialità produttive agricole del territorio, migliorare la qualità e la quantità delle produzioni vegetali, difendere la biodiversità, favorire l'agricoltura compatibile con il rispetto dell'ambiente e conservare gli ecosistemi naturali" (art. 1).

Il Titolo II individua le attività finanziabili, il tetto massimo del finanziamento, i beneficiari, e dispone che la giunta regionale adotti il piano triennale per l'apicoltura, sottoponendolo all'approvazione del consiglio.

Il Titolo III dispone tra l'altro in merito all'istituzione dell'anagrafe apistica e dell'albo degli allevatori, ai compiti delle Usl, alle sanzioni amministrative.

Fra le disposizioni transitorie e finali del Titolo V, si segnala qui l'abrogazione della lettera dd) del comma 1 dell'art. 110 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (*vedi vol. 1°, Umbria, 1.1.1 b*).

(g) L.r. 16 dicembre 2002, n.32 (B.U. 24 dicembre 2002, n. 58)

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Questa legge apporta modifiche marginali all'art. 34-*bis* del testo coordinato (*vedi Umbria, 1.1.2 e del presente volume*).

(h) Regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (B.U. 31 dicembre 2002, n. 59, suppl. n. 2)

Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

Si tratta del regolamento previsto dall'art. 2 della legge 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste" (*vedi Umbria, 1.1.2 b del presente volume*).

Esso è suddiviso in XIII Titoli.

Il primo (Disposizioni di carattere generale) definisce all'art. 1 l'ambito di applicazione. Il secondo, dopo l'enunciazione delle finalità del regolamento stesso (gestione sostenibile delle foreste), contiene norme di tutela forestale (artt. 2-52).

Il Titolo III, dopo alcune definizioni, tra cui quella di "terreno agrario coltivato" e di "terreno saldo", contiene la disciplina per i suddetti terreni, sottoposti a vincolo idrogeologico (artt. 53-57).

Il Titolo IV disciplina le questioni relative ai movimenti del terreno, e contiene fra l'altro norme per la realizzazione di discariche controllate (artt. 58-65).

Le norme per i terreni pascolivi sono contenute nel Titolo V, mentre il Titolo VI disciplina l'arboricoltura da legno, gli imboschimenti, i rimboschimenti e la commercializzazione degli alberi di Natale (artt. 66-74).

La viabilità rurale e forestale forma l'oggetto del Titolo VII (artt. 75-83); la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture a rete formano l'oggetto del Titolo VIII (artt. 84-89).

L'attività vivaistica forestale e le ditte boschive ed operatori forestali sono l'oggetto rispettivamente dei Titoli IX e X (artt. 90-100; 101-104).

Le norme del Titolo XII si riferiscono alla protezione degli alberi e della flora spontanea sottoposti a tutela, il cui elenco è contenuto in alcuni allegati al regolamento (artt. 105-107).

Il Titolo XIII (Norme finali e transitorie) dispone fra l'altro l'abrogazione del regolamento regionale 1/1981.

(i) L.r. 17 dicembre 2002, n. 34 (B.U. 24 dicembre 2002, n. 58)

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 - Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.

La presente legge in particolare sostituisce integralmente l'art. 4 della legge citata nel titolo (*vedi vol. 1°, Umbria, 1.2 g*), relativo alle autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori, e l'art. 14 (sanzioni amministrative).

Viene, inoltre, soppressa la tabella A allegata alla legge citata.

1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 16 luglio 2001, n. 17 (B.U. 25 luglio 2001, n. 36)

Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali in materia finanziaria (LL.RR. 6 marzo 1998, n. 9; 7 aprile 1999, n. 8; 28 febbraio 2000, n. 13).

L'art. 3 di questa legge integra la legge 8/1999 (*vedi vol. 1°*, Umbria, 1.2 d), inserendo un articolo 3-bis, relativamente al funzionamento del fondo regionale per la programmazione negoziata.

(b) L.r. 20 agosto 2001, n. 21 (B.U. 29 agosto 2001, n. 41)

Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici.

Le disposizioni della presente legge sono adottate al fine di tutelare la salute umana, le risorse genetiche del territorio, la qualità e tipicità locale della produzione agroalimentare.

Il Titolo II disciplina la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione, la commercializzazione ed il consumo di organismi geneticamente modificati, introducendo il principio di precauzione come guida per la regione nelle decisioni da assumere al riguardo (art. 2).

Il Titolo III è finalizzato alla promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici, anche mediante iniziative di comunicazione ed educazione alimentare, per le quali la regione eroga contributi agli organismi di filiera e ai gestori di servizi di ristorazione collettiva.

(c) L.r. 20 agosto 2001, n. 22 (B.U. 29 agosto 2001, n. 41)

Attribuzione ai comuni ed alla Sviluppumbria di beni immobili regionali.

L'art. 1 trasferisce ai comuni (che a loro volta possono affidarli ai produttori agricoli utilizzatori) impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per il ricovero del bestiame e per la conservazione di foraggi.

(d) L.r. 4 settembre 2001, n. 25 (B.U. 14 settembre 2001, n. 45)

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

Oggetto della legge sono gli interventi della regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo, a salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, attraverso la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario sia autoctone che non autoctone, purché introdotte nel territorio regionale da almeno 50 anni (art. 1).

A tal fine, vengono istituiti il registro regionale, al quale vengono iscritte tutte le specie di interesse di cui all'art. 1 (art. 2); la rete di conservazione e sicurezza, i cui soggetti aderenti garantiscono la conservazione *in situ* del suddetto materiale genetico e la sua moltiplicazione (art. 3).

Ogni triennio, la regione approva un piano settoriale di intervento, contenente le linee guida dell'attività di tutela.

(e) L.r. 22 ottobre 2001, n. 27 (B.U. 26 ottobre 2001, 53)

Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate.

Questa legge è del tutto simile alla l.r. 16 agosto 2001, n. 39, della Toscana, dallo stesso titolo (*vedi Toscana, 1.2 d del presente volume*).

Il divieto di cui al titolo è disposto al fine di tutelare la salute umana, l'igiene pubblica e l'ambiente (art. 1).

Le sostanze velenose o nocive possono essere utilizzate solo in caso di derattizzazione, da effettuare secondo quanto disposto dall'art. 2.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, l'art. 3 stabilisce sanzioni ulteriori oltre a quelle previste dalla normativa nazionale. Inoltre, le aree così contaminate devono essere bonificate su iniziativa del comune (art. 5).

L'art. 7 disciplina l'utilizzo ed il funzionamento dei laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, cui il medico veterinario deve inviare i campioni di animali in caso di decesso sospetto (art. 6).

L'art. 10 dispone l'attribuzione al comitato regionale per la protezione degli animali, integrato con altre competenze, di funzioni di indirizzo e vigilanza per l'applicazione della presente legge, nonché di compiti tecnico-consulativi sulle problematiche connesse all'avvelenamento degli animali.

(f) Regolamento regionale 24 aprile 2002, n. 1 (B.U. 8 maggio 2002, n. 21, suppl. ord.)

Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico in materia di agricoltura e foreste.

Gli interventi di sostegno pubblico di cui al titolo sono concessi dalla regione o da enti e organismi, cui siano state conferite o comunque affidate le funzioni, a soggetti che producono, trasformano o commercializzano i prodotti agricoli elencati nell'allegato 1 del trattato sull'Unione europea, ovvero identificati in singoli interventi applicativi (Titolo I).

Nel Titolo II sono disciplinate le procedure di concessione, secondo la tripartizione di procedure automatiche, valutative, negoziali.

Il Titolo III specifica le varie forme che possono assumere gli aiuti: contributi in conto capitale e in conto interessi, premi ed aiuti, indennità, garanzie, finanziamenti agevolati.

L'attività di monitoraggio e controllo è disciplinata nel Titolo IV, mentre il Titolo V prevede i casi di decadenza dai benefici e le ulteriori sanzioni.

(g) Regolamento regionale 21 giugno 2002, n. 2 (B.U. 3 luglio 2002, n. 29)

Regolamento di attuazione della disciplina della Strada dell'olio extravergine d'oliva DOP Umbria.

La disciplina cui dà attuazione il presente regolamento è contenuta nella legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (*vedi vol. 1°, Umbria, 1.2 f, m*).

Il Titolo I definisce fra l'altro i requisiti che devono essere posseduti dalle aziende olivicole ai fini dell'inserimento nella Strada.

Il Titolo II regola il riconoscimento della Strada e l'associazione responsabile che rappresenta gli interessi degli associati alla Strada stessa.

Nel Titolo III sono previsti i requisiti necessari per l'adesione alla Strada da parte di centri culturali e di documentazione e per i musei dell'olivo e dell'olio e/o dell'agricoltura.

Il Titolo IV disciplina gli interventi previsti dall'art. 7 della legge cui il presente regolamento dà attuazione (procedure per la presentazione delle domande di aiuti, criteri per la concessione degli stessi, limiti di spesa, decadenza dai benefici, ecc.).

(h) Regolamento regionale 20 agosto 2002, n. 4 (B.U. 4 settembre 2002, n. 39)

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 19 giugno 2001, n. 1 - "Regolamento di attuazione della disciplina delle Strade del vino in Umbria".

La seguente scheda viene redatta in base al testo integrale del regolamento originario, comprensivo delle modifiche e integrazioni apportate dal presente regolamento.

La disciplina cui viene data attuazione è contenuta nella legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (*vedi vol. 1°, Umbria, 1.2 f, m*).

Il regolamento è del tutto analogo nei contenuti a quello che, in attuazione della stessa legge, disciplina le Strade dell'olio, schedato più sopra, e a cui si fa rinvio (*vedi Umbria, 1.2 g del presente volume*).

(i) L.r. 2 agosto 2002, n. 15 (B.U. 21 agosto 2002, n. 37)

Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e

di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.

Questa legge modifica sostanzialmente quella citata nel titolo, già più volte modificata.

La presente scheda fa riferimento perciò al testo aggiornato della legge 42/1988, coordinato con tutte le successive modifiche ed integrazioni (B.U. 4 dicembre 2002, suppl. ord. n. 1 al n. 53).

Il Titolo I è relativo alle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, delle quali vengono disciplinate le funzioni, la composizione, le elezioni, le modalità di funzionamento.

Il Titolo II è dedicato all'albo delle imprese artigiane, e ne disciplina fra l'altro l'istituzione, la tenuta, i procedimenti per l'iscrizione, la revisione.

Il Titolo III (norme finali e transitorie) dispone, tra l'altro, in merito alle sanzioni amministrative.

(l) L.r. 12 novembre 2002, n. 20 (B.U. 27 novembre 2002, n. 51)

Istituzione dell'Albo delle imprese certificate SA 8000.

Finalità della legge è la promozione della cultura della responsabilità sociale nei consumatori e nelle imprese (art. 1); a tal fine pertanto viene istituito l'albo delle imprese in possesso del certificato di conformità allo standard SA 8000 (art. 2).

L'iscrizione all'albo costituisce titolo di priorità per una serie di benefici ed agevolazioni (art. 4).

(m) L.r. 17 dicembre 2002, n. 33 (B.U. 24 dicembre 2002, n. 58)

Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo.

Finalità della legge, esposta all'art. 1, è la promozione del "sistema delle conoscenze in agricoltura per lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali, per il mantenimento delle popolazioni nelle zone svantaggiate, per la creazione di maggior valore aggiunto della produzione e per il miglioramento della competitività delle imprese agricole, agroalimentari e forestali".

A tal fine la regione, attraverso forme di consultazione e concertazione con i soggetti interessati, identifica il fabbisogno del sistema produttivo in tema di ricerca, innovazione e servizi (art. 2).

Essa si dota di un programma triennale per la promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo, di un piano operativo triennale della ricerca e di un piano operativo triennale dei servizi (art. 3).

Essa, infine, finanzia attività di ricerca e sperimentazione (artt. 4-8), e di trasferimento delle conoscenze (artt. 9-13).

1.3 Leggi di incentivazione

(a) L.r. 4 settembre 2001, n. 24 (B.U. 14 settembre 2001, n. 45)

Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli.

La legge disciplina la concessione di contributi miranti a promuovere l'impiego degli ammendanti compostati al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli e di incentivare l'utilizzo dei prodotti anche derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

(b) L.r. 12 novembre 2002, n. 21 (B.U. 27 novembre 2002, n. 51)

Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre.

Per il raggiungimento delle finalità indicate nel titolo della legge, la regione promuove azioni di informazione, nonché di sostegno alle imprese "che aderiscono volontariamente a norme internazionali, comunitarie e/o nazionali, relative all'introduzione e allo sviluppo di sistemi di gestione aziendale certificati, anche integrati fra loro, nonché di certificazione di prodotto e di servizio" (art. 2).

La gestione di questi interventi di sostegno è affidata alla società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria (Sviluppumbria) (art. 6); gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria (art. 9).

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

VALLE D'AOSTA

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Leggi di riordino a carattere generale

1.1.1 Pluri-settoriali

(a) L.r. 12 marzo 2002, n. 1 (B.U. 26 marzo 2002, n. 14)

Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della regione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di funzioni amministrative agli enti locali.

La regione è titolare di funzioni di indirizzo e coordinamento sul territorio regionale (art. 5), di poteri sostitutivi in caso di persistente inattività dell'ente locale nell'esercizio delle funzioni trasferite (art. 6), e delle funzioni amministrative elencate nell'allegato A in materia, fra l'altro, di agricoltura e risorse naturali e di industria e artigianato (art. 2).

1.1.2 Settoriali

(a) L.r. 30 novembre 2001, n. 34 (B.U. 27 dicembre 2001, n. 58)

Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato.

La disciplina contenuta in questa legge è finalizzata a soddisfare le esigenze dell'impresa artigiana dal punto di vista dell'integrazione nel mercato europeo, della semplificazione delle procedure amministrative, della partecipazione degli imprenditori artigiani agli organi di rappresentanza e tutela, e della valorizzazione in genere dell'artigianato (art. 1).

Il Capo I comprende, inoltre, la definizione di imprenditore artigiano e impresa artigiana, nonché dei limiti dimensionali della stessa (artt. 2, 3, 4).

Il Capo II dispone l'istituzione e regola l'albo regionale dell'impresa artigiana (artt. 6-12).

Il Capo III dispone in merito alla commissione regionale per l'artigianato che, oltre alla tenuta dell'albo, svolge funzioni consultive, di contrasto dell'abusivismo, di cooperazione all'elaborazione della programmazione regionale in materia, ed altri compiti attribuiti per legge alle commissioni provinciali.

Il Capo IV contiene le sanzioni amministrative.

Il Capo V, all'art. 20, abroga quattro leggi regionali in materia di artigianato.

1.2 *Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. 13 luglio 2001, n. 11 (B.U. 24 luglio 2001, n. 31)*

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.

Per questa legge, vedi l.r. Liguria del 13 luglio 2001, n. 20 (*Liguria, 1.2 a del presente volume*).

(b) *L.r. 7 agosto 2001, n. 13 (B.U. 14 agosto 2001, n. 34)*

Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d'origine protette ⁽¹⁶⁾.

Finalità della legge è la disciplina della vigilanza regionale sugli organismi privati, autorizzati - in base a norme statali connesse con l'adempimento di obblighi comunitari - ad esercitare il controllo sui prodotti agricoli ed alimentari identificati con il marchio di Denominazione d'origine protetta o Indicazione geografica protetta.

La legge prevede anche un contributo ai produttori in relazione alle spese sostenute per i controlli.

(c) *L.r. 4 settembre 2001, n. 20 (B.U. 6 settembre 2001, n. 39)*

Disposizioni in materia di installazione di impianti, di autoriparazione e di panificazione. Abrogazione delle leggi regionali 20 ago-

⁽¹⁶⁾ L'art. 7 della legge è stato successivamente modificato con l.r. 20 maggio 2002, n. 6 (*vedi Valle d'Aosta, 1.2 e del presente volume*).

sto 1993, n. 64; 30 agosto 1995, n. 38; 7 marzo 1995, n. 7 e dell'articolo 12 della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15.

La legge, come enunciato al Capo I (art. 1), disciplina l'attività delle imprese artigiane nei settori dell'installazione di impianti, dell'autorizzazione, della panificazione.

Alle relative disposizioni sono dedicati rispettivamente i Capi II, III e IV.

Il Capo V abroga tre leggi regionali ed un articolo di una quarta.

(d) L.r. 12 novembre 2001, n. 29 (B.U. 20 novembre 2001, n. 52)

Istituzione e gestione della Rete contabile agricola regionale. Abrogazione della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4.

La Rete contabile agricola regionale, istituita con la presente legge, è lo strumento operativo per un sistema di informazione e documentazione statistica, di tipo tecnico-economico, delle imprese valdostane, finalizzato alle "esigenze conoscitive regionali, nazionali e comunitarie derivanti dagli adempimenti in materia di: a) rete di informazione contabile agricola e conti nazionali e regionali nell'ambito dell'Unione europea; b) attività di supporto alla programmazione e valutazione degli interventi di sostegno allo sviluppo rurale ed alla programmazione e valutazione degli interventi di politica agraria regionale".

La Rete è strutturata su base campionaria tra le imprese agricole della regione. Il campione viene monitorato rispetto a variabili strutturali ed economiche, desunte dalla redazione del bilancio nazionale.

(e) L.r. 20 maggio 2002, n. 6 (B.U. 28 maggio 2002, n. 23)

Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d'origine protette).

La modifica apportata riguarda le modalità di presentazione e l'istruttoria delle domande di contributo (*vedi Valle d'Aosta, 1.2 b del presente volume*).

(f) L.r. 8 luglio 2002, n. 12 (B.U. 30 luglio 2002, n. 32)

Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale.

La parte della legge che qui ci interessa è il Capo I che, all'art. 2, dispone in merito alle attribuzioni del Corpo forestale della Valle d'Aosta, stabilendo che esso "sostituisce, nell'ambito del territorio regionale, il Corpo forestale dello Stato e svolge nelle materie di competenza regionale le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti in campo nazionale".

(g) L.r. 12 dicembre 2002, n. 27 (B.U. 21 gennaio 2003, n. 3)

Disciplina delle quote latte.

Oggetto della legge, definito all'art. 1, è la disciplina dell'assegnazione e del trasferimento delle quote latte, nonché le modalità di prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino.

Dopo alcune definizioni di termini rilevanti ai fini della legge (art. 2), seguono alcune norme di carattere generale (art. 3), norme relative al trasferimento delle quote (art. 4), norme relative ad alpeggi e mayen (art. 5).

I Capi II, III, IV, V e VI disciplinano nel dettaglio rispettivamente: l'assegnazione delle quote latte, gli acquirenti di quote latte, le vendite dirette, l'imputazione e il pagamento del prelievo supplementare, la gestione delle quote eccedenti.

1.3 Leggi di incentivazione

(a) L.r. 4 settembre 2001, n. 21 (B.U. 11 settembre 2001, n. 40)

Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti.

Al fine di mantenere e consolidare l'agricoltura montana, la legge prevede un sistema di aiuti a favore di allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame, aziende di allevamento, enti e organismi associativi i cui scopi statutari siano coerenti con le finalità della legge stessa.

(b) L.r. 12 novembre 2001, n. 31 (B.U. 20 novembre 2001, n. 52)

Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente e della sicurezza. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11.

Il Capo I espone l'oggetto della legge: la disciplina degli interventi regionali diretti a promuovere presso le piccole e medie imprese, individuate più avanti, l'introduzione di sistemi di gestione per la qualità, gestione ambientale, gestione per la sicurezza, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Il Capo II contiene la disciplina comune per i tre obiettivi suddetti: soggetti beneficiari, tipologia degli interventi, modalità di presentazione delle domande, rinvio a deliberazioni di giunta per regolare ulteriori aspetti.

I Capi III, IV e V sono rispettivamente dedicati alla disciplina degli interventi relativi ai tre obiettivi, e riguardano l'individuazione delle iniziative agevolabili, l'entità massima dei contributi, e le modalità di erogazione degli stessi.

Il Capo VI dispone l'abrogazione di vari articoli della l. r. 84/1993 - già modificata tra l'altro dalla l. r. 11/2000 (*vedi vol. 1°*, Valle d'Aosta, I.2 b) - e di altre leggi.

(c) L.r. 30 novembre 2001, n. 33 (B.U. 14 dicembre 2001, n. 56)

Interventi regionali a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000.

Oggetto della legge è la disciplina degli interventi regionali a favore, tra l'altro, di imprese industriali e artigiane, in relazione ai danni provocati dagli eventi alluvionali (art. 1).

Vengono, quindi, disciplinate (art. 2) la tipologia e l'intensità degli interventi, facendo rinvio a deliberazioni di giunta rispetto ai relativi procedimenti amministrativi, e all'individuazione dei criteri per la determinazione del danno ritenuto ammissibile (art. 3).

(d) L.r. 22 aprile 2002, n. 3 (B.U. 7 maggio 2002, n. 20)

Incentivi regionali per l'attuazione di interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico.

La legge disciplina la concessione di contributi in conto capitale finalizzati al miglioramento dello stato sanitario del bestiame di interesse zootecnico e alla salvaguardia delle relative produzioni.

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) L.r. 11 dicembre 2001, n. 38 (B.U. 4 gennaio 2002, n. 2)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione autonoma Valle d'Aosta. (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004). Modificazioni di leggi regionali.

L'art. 2 della legge assegna allo Stato, anche per l'anno 2002, la gestione delle varie attività relative all'IRAP.

(b) L.r. 14 ottobre 2002, n. 19 (B.U. 26 novembre 2002, n. 51)

Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali.

La legge abroga espressamente disposizioni di legge e di regolamento già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.

L'art. 3 abroga 39 leggi in materia di agricoltura e risorse naturali, comprese tra il 1974 e il 1994; 8 leggi in materia di pesca, comprese tra il 1981 e il 1995; 6 leggi in materia di interventi forestali, comprese tra il 1987 e il 1998; 18 leggi ed un regolamento in materia di risanamento del bestiame, compresi tra il 1974 e il 1996; 6 leggi in materia di risorse naturali, di cui 5 sulla protezione della flora alpina.

L'art. 4 abroga, fra l'altro, 20 leggi in materia di fondi di rotazione (1983 - 1992).

L'art. 8 abroga, tra l'altro, 13 leggi in materia di artigianato (1981 - 1989).

(c) L.r. 11 dicembre 2002, n. 25 (B.U. 31 dicembre 2002, n. 56)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005). Modificazioni di leggi regionali.

Vengono segnalati qui l'art. 1, che riconferma anche per il 2003 l'assegnazione all'amministrazione finanziaria dello Stato di determinati compiti in materia di IRAP; l'art. 24, che apporta varie modifiche alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 29, relativamente alle sanzioni in

142

materia di pesca; l'art. 25, che modifica la legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 in materia di fauna selvatica ed attività venatoria.

VENETO

1. Le leggi. - 1.1 Leggi di riordino a carattere generale. - 1.1.1 Pluri-settoriali. - 1.1.2 Settoriali. - 1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti. - 1.3 Leggi di incentivazione. - 1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione.

1. Le leggi

1.1 Leggi di riordino a carattere generale

1.1.1 Plurisettoriali

(a) L.r. 3 ottobre 2002, n. 32 (B.U. 8 ottobre 2002, n. 99)

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e all'articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, in materia di sostegno e informazione alle imprese.

La modifica più significativa riguarda l'art. 55 della l.r. 11/2001, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112" (*vedi vol. 1°, Veneto, 1.1.1. a*), relativo al fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive, ed al fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese del Veneto.

1.1.2 Settoriali

1.2 Leggi sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 9 novembre 2001, n. 31 (B.U. 13 novembre 2001, n. 103)

Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura.

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, e successive modifiche, che sopprime l'AIMA ed istituisce l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, la presente legge istituisce e disciplina l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, ente di diritto pubblico, cui vengono attribuite le funzioni di organismo pagatore, per la regione Veneto, di

aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'UE e finanziati, in tutto o in parte, dal FEOGA, sezione garanzia.

(b) L.r. 29 novembre 2001, n. 34 (B.U. 4 dicembre 2001, n. 109)

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezia.

Per questa legge, vedi la scheda della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2002, n. 18 (*Friuli-Venezia Giulia 1.2 e del presente volume*).

(c) L.r. 29 novembre 2001, n. 35 (B.U. 4 dicembre 2001, n. 109)

Nuove norme sulla programmazione.

Il Titolo I della legge ne enuncia i principi generali. In particolare, il Capo I (finalità della programmazione), afferma la programmazione come metodo di intervento della regione, in concorso con Stato ed enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà (artt. 1 e 3).

Il processo della programmazione, i cui soggetti vengono definiti all'art. 2, si attua in base al principio della concertazione (art. 4).

Il Capo II (strumenti e modalità della programmazione) individua e disciplina come strumenti della programmazione il Programma regionale di sviluppo, i Piani di settore, il Documento di programmazione economica e finanziaria, i Piani di attuazione e spesa, i bilanci pluriennali e annuali.

Il Titolo II è dedicato alle procedure di valutazione.

Il Titolo III disciplina gli accordi di programma (art. 32), e dispone che la regione adegui le proprie leggi, che prevedono strumenti e procedimenti di programmazione, ai principi della presente legge (art. 33).

L'art. 34 dispone l'abrogazione della l.r. 30 aprile 1990, n. 40 "Procedure della programmazione".

(d) L.r. 1 marzo 2002, n. 5 (B.U. 5 marzo 2002, n. 27)

Modifica alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità".

Viene parzialmente modificato l'art. 9 della legge citata nel titolo (*vedi vol. 1°, Veneto, 1.2 g*).

(e) L.r. 14 marzo 2002, n. 7 (B.U. 19 marzo 2002, n. 31)

Applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La legge disciplina i prelievi in deroga previsti da norme comunitarie e nazionali, in relazione alla accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture agricole e all'itticoltura, quando sia comprovata l'impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti.

(f) L.r. 22 novembre 2002, n. 34 (B.U. 26 novembre 2002, n. 114)

Disposizioni in materia di tributi regionali.

Gli articoli 3 e 4 della legge rispettivamente prevedono la riduzione di un punto in percentuale sull'aliquota IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili in possesso di determinati requisiti, e per quelle giovanili e femminili del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

1.3 Leggi di incentivazione

(a) L.r. 17 settembre 2001, n. 28 (B.U. 21 settembre 2001, n. 87)

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.

Le modificazioni apportate riguardano vari punti della legge 57/1999 (vedi vol. 1°, Veneto, 1.3 c). In particolare vengono sostituiti integralmente gli articoli 1 (finalità); 3 (tipologia degli interventi); 4 (divieto di cumulo); 5 (spese ammissibili); 8 (disposizioni attuative); 9 (concessione e revoca del contributo); 11 (formazione). L'art. 7 è abrogato; altri articoli vengono parzialmente modificati.

(b) L.r. 29 novembre 2001, n. 38 (B.U. 4 dicembre 2001, n. 109)

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi a favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".

Vengono modificati gli artt. 2 e 3 della legge citata.

1.4 Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) L.r. 13 settembre 2001, n. 27 (B.U. 18 settembre 2001, n. 86)

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001.

L'art. 14 di questa legge riguarda l'estensione agli amministratori della disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica.

L'art. 17 sostituisce l'art. 4 della l.r. 23/2000 (*vedi vol. 1°*, Veneto, 1.3 h), relativo ad azioni supplementari di intervento regionale che la giunta può definire.

L'art. 19 sostituisce l'art. 5 della l.r. 50/1993, relativo al centro provinciale di prima accoglienza per fauna selvatica in difficoltà.

L'art. 27 è relativo all'acquisizione da parte della Veneto Sviluppo s.p.a. di quote del Politecnico calzaturiero veneto, società consortile a r.l.

L'art. 29 introduce norme transitorie in materia di pesca professionale.

L'art. 41, infine, dispone in materia di interventi regionali tesi a promuovere la produzione di qualità delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento alla tutela ambientale, alla sicurezza dell'ambiente di lavoro e ai processi di innovazione e certificazione.

(b) L.r. 17 gennaio 2002, n. 2 (B.U. 22 gennaio 2002, n. 7)

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002.

In base all'art. 7, la regione promuove la realizzazione di una rete regionale di informazione economico-contabile agricola, conformemente alla normativa comunitaria in materia.

L'art. 21 dispone l'istituzione di un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.

Infine, in base all'art. 30, "la giunta regionale promuove le iniziative necessarie per la costituzione di una società finalizzata a realizzare un Polo Veneto per l'acquisto, la lavorazione e la commercializzazione del latte alimentare prodotto nel Veneto".